

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

892^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 2005

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente SALVI,
indi del presidente PERA
e del vice presidente FISICHELLA

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XIV

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-50

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 51-135

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 137-153

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO Pag. 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(3617) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Relazione orale)

Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziari:

MARINO (Misto-Com)	2
SODANO Tommaso (Misto-RC)	3
DE PAOLI (Misto-LAL)	4
FILIPPELLI (Misto-Pop-Udeur)	4
LABELLARTE (Misto-SDI-US)	5
MICHELINI (Aut)	6, 7
DE PETRIS (Verdi-Un)	8
MORO (LP)	10, 11
EUFEMI (UDC)	12, 13
D'AMICO (Mar-DL-U)	14

PEDRIZZI (AN), relatore . . . Pag. 13, 17, 18 e passim	
CADDEO (DS-U)	20
CANTONI (FI)	23
VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze	25, 26
Votazione nominale con appello	27

Discussione:

(3639) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

PICCIONI (FI), relatore	30, 47
DE PETRIS (Verdi-Un)	34, 35, 36
BASILE (Mar-DL-U)	37
BONGIORNO (AN)	39
AGONI (LP)	42
ROLLANDIN (Aut)	44
MURINEDDU (DS-U)	45
DELFINO, sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali	48

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 3617:

Emendamento 1.1000	51
Correzioni di carattere formale all'emendamento 1.1000	114
Articolo 1 del disegno di legge di conversione	116
Articoli del decreto-legge	116

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

ALLEGATO B

INTERVENTI

Integrazione alla relazione orale del senatore
Piccioni sul disegno di legge n. 3639 . . . *Pag.* 137

CONGEDI E MISSIONI 139

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione *Pag.* 139

INTERROGAZIONI

Annunzio 50

Interrogazioni con carattere d'urgenza ai sensi
dell'articolo 151 del Regolamento 139

Interrogazioni 140

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente SALVI

La seduta inizia alle ore 9,31.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,35 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3617) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Relazione orale)

Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto luogo la discussione sulla questione di fiducia. Passa alla votazione del-

l'emendamento 1.1000, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 3617, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

MARINO (*Misto-Com*). Richiamandosi alle argomentazioni esposte in discussione generale, i Comunisti italiani negheranno la fiducia richiesta dal Governo. La contrarietà attiene sia ad una procedura che ha impedito l'esame delle Commissioni del Senato ed in particolare l'approfondimento della relazione tecnica da parte della Commissione bilancio, sia al merito delle disposizioni introdotte, assolutamente disparate ed inaccettabili, in particolare la scellerata decisione di cancellare la facoltà degli enti locali di esercitare il diritto di prelazione anche in caso di rivendita di immobili non adibiti ad abitazione.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). La totale mancanza di cultura istituzionale dimostrata dal Governo suscita sdegno e preoccupazione e rafforza i motivi del voto contrario sulla fiducia. Al Senato è stata imposta una discussione di pura facciata, per poi approvare un provvedimento privo di omogeneità, infarcito di misure clientelari (in particolare la stabilizzazione solo nella città di Catania dei lavoratori socialmente utili), nella vana speranza di recuperare il consenso ormai perso nel Paese. Sono scelte che confermano la mancanza di credibilità di un Esecutivo che dopo anni di condoni e di misure elusive tenta di recuperare gettito attraverso un improbabile contrasto all'evasione fiscale, che impone la selvaggia privatizzazione dell'ANAS, un improvvido taglio all'edilizia carceraria, nonché diseducativi incentivi al gioco d'azzardo.

DE PAOLI (*Misto-LAL*). L'ennesima richiesta di fiducia impedisce la costruttiva discussione degli emendamenti, confermando l'estraneità del Governo rispetto ai gravi problemi di un numero sempre crescente di famiglie ormai al limite della sopravvivenza: è il segno dell'arroganza del potere e di un atteggiamento irresponsabile che motiva il voto contrario sulla fiducia.

FILIPPELLI (*Misto-Pop-Udeur*). Nonostante l'opposizione abbia dimostrato un atteggiamento costruttivo, che si è tradotto ad esempio in emendamenti finalizzati a calmierare il mercato immobiliare ed a favorire gli investimenti delle famiglie sull'istruzione dei giovani, il Governo pone nuovamente la fiducia per timore del confronto democratico con la propria maggioranza, costretta a ratificare le sue imposizioni e ad accontentarsi della politica delle mance. Sono scelte che penalizzano il Paese e soprattutto il Mezzogiorno, le cui condizioni sono pesantemente peggiorate nel corso della legislatura a causa del disimpegno del Governo Berlusconi.

LABELLARTE (*Misto-SDI-US*). La manovra finanziaria in discussione è indefinita, priva anche di quel discutibile disegno che ha ispirato le prime finanziarie del ministro Tremonti: l'auspicata svolta epocale che

avrebbe dovuto realizzarsi con la riduzione delle imposte sul reddito si è dimostrata un'illusione e la disorganicità della manovra è stata ingigantita con la presentazione del maxiemendamento. La conferma della totale sfiducia al Governo si motiva anche della contrarietà sulle specifiche misure proposte: entrate assolutamente illusorie, la privatizzazione dell'ANAS imposta con un colpo di mano, la riforma del sistema di riscossione che favorisce i concessionari ed infine, in evidente contrasto con le disposizioni concordatarie, la conferma dell'esenzione ICI per i beni della Chiesa non destinati a finalità di culto. (*Applausi dei senatori Biscardini e Dalla Chiesa*).

MICHELINI (*Aut*). Nonostante l'apprezzamento per il riconoscimento delle competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di collaborazione con lo Stato negli accertamenti degli imponibili fiscali (peraltro non esteso ad altre materie rilevanti del provvedimento), il Gruppo delle autonomie non concederà la fiducia richiesta dal Governo. È un provvedimento eterogeneo, che comprende anche il decreto-legge presentato alla Camera dei deputati correttivo dei conti 2005, ma privo di risposte alla crisi di competitività del Paese ed all'esigenza di recupero di qualità e di riduzione dei costi dei prodotti nazionali. Inoltre, le previste maggiori entrate per il 2006, che graveranno sulle imprese, non concorreranno alla riduzione del *deficit* ma sostituiranno entrate inattendibili previste dall'alienazione degli immobili, mentre le spese, finanziate dalla proliferazione dei giochi, si disperdono in mille rivoli localistici. (*Applausi dal Gruppo Aut e della senatrice De Petris*).

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Il Governo ricorre alla fiducia, violando le prerogative del Parlamento ed espropriando le Commissioni del Senato della possibilità di conoscere con precisione la situazione dei conti pubblici per tenere insieme una maggioranza frammentata, che cerca soltanto di evitare una sconfitta elettorale ormai probabile. La manovra proposta non affronta neanche parzialmente i problemi di competitività del Paese in quanto priva di misure strutturali, né contiene risposte al disagio sociale determinato dall'aumento nel corso della legislatura della forbice tra la condizione dei cittadini abbienti e di quelli disagiati, visto che ormai una famiglia su quattro si colloca sulla soglia della povertà. Il maxiemendamento accresce l'opacità dei conti e la confusione normativa, in quanto contiene provvedimenti estranei al decreto in materia fiscale: il decaduto decreto-legge sulle infrastrutture, con la privatizzazione dell'ANAS; la cosiddetta manovrina di fine anno che prevede tagli pesanti specie nei settori del risanamento ambientale e dell'agricoltura; il decreto-legge in materia di agroindustria appena assegnato alla Commissione competente ed infine interventi a pioggia finanziati con la proliferazione dei giochi d'azzardo. È quindi una manovra priva di idee per lo sviluppo del Paese ed inoltre illusoria, in quanto l'annunciato contrasto all'evasione confligge con i precedenti interventi di condono, che hanno leso la lealtà fiscale e provocato

la caduta del gettito tributario. Annuncia pertanto un convinto voto contrario del Gruppo. (*Applausi dai Gruppi Verdi-Un, DS-U e Aut.*)

MORO (*LP*). La Lega Padana voterà la fiducia posta sul testo funzionalmente collegato alla manovra finanziaria, che ha dovuto incorporare disposizioni in materia di ammortamento di beni strumentali, di dismissione degli immobili del patrimonio pubblico e di razionalizzazione dei gestori aeroportuali, per consentire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Il Gruppo, che si è impegnato in Commissione per l'inserimento nel decreto fiscale di norme di tutela dei contribuenti più deboli, apprezza l'inserimento nel maxiemendamento della proroga della rivalutazione dei terreni agricoli ed edificabili, della norma interpretativa sull'applicazione dell'ICI, della disposizione che agevola il contributo lavorativo di studenti e pensionati nell'esecuzione delle vendemmie, mentre lamenta il mancato recepimento della riformulazione della norma sul pignoramento del quinto dello stipendio e auspica una revisione delle regole di riscossione, capace di conciliare l'esigenza di ridurre l'evasione fiscale con la necessità di migliorare il rapporto fra il fisco e i contribuenti. (*Applausi dal Gruppo LP e del senatore Cantoni.*)

EUFEMI (*UDC*). Il Gruppo voterà a favore della prima parte della manovra, che è coerente con gli obiettivi di risanamento della finanza pubblica e non può essere separata dai provvedimenti di sostegno alla famiglia e dalle misure di sviluppo, inquadrabili nella strategia di Lisbona, relative alle imprese, ai distretti produttivi, alla ricerca e alla diffusione delle conoscenze. A fronte delle sterili polemiche e delle accuse generiche della opposizione, va ribadita la coerenza della manovra, sottolineando l'introduzione di un efficace sistema informatico di monitoraggio dei conti pubblici e la coraggiosa scelta di coinvolgere i Comuni nell'accertamento fiscale, che avrà effetti positivi anche sull'ICI. Non si possono, d'altronde, tacere forti perplessità sull'introduzione nel maxiemendamento di norme localistiche e microsettoriali, che hanno mortificato il serio lavoro svolto in Commissione finanze. In conclusione l'UDC, che si fa responsabilmente carico delle necessità del presente e privilegia la competitività delle imprese e la solidarietà sociale nella destinazione delle risorse disponibili, auspica una riforma delle leggi di contabilità dello Stato e delle procedure della sessione finanziaria che rafforzi gli strumenti del controllo parlamentare. (*Applausi dai Gruppi UDC e AN e del senatore Cantoni. Congratulazioni.*)

D'AMICO (*Mar-DL-U*). Negherà la fiducia al Governo, per le ragioni già espresse nei precedenti interventi dai senatori dell'Unione, che hanno evidenziato la frammentarietà, gli errori, le incoerenze e le forzature della manovra finanziaria. Si sofferma quindi sul peggioramento della qualità e della trasparenza della legislazione, provocato da interventi microsettoriali e dal ricorso a strumenti che nascondono la reale situazione dei conti pubblici. Per molti anni i vincoli europei sono stati rispettati at-

traverso l'espedito del limite di impegno, che autorizzava gli enti locali a contrarre mutui e riduceva così l'impatto di misure di spesa sul *deficit* e sul debito; oggi si ricorre un ad un altro artificio contabile, che consente allo Stato di distribuire nel corso degli anni prestiti agli enti locali che sono trasferibili ad intermediari finanziari. Nel quadro delle misure che rendono più opaca la gestione della finanza pubblica si iscrive anche il riassetto dell'ANAS, che contraddice la riforma recentemente varata dal Governo e testimonia una grave incapacità di programmazione e di intervento sugli enti funzionali. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

PEDRIZZI, *relatore*. Nel maxiemendamento il Governo ha introdotto numerose materie, alcune delle quali sono compatibili con lo spirito del decreto fiscale, altre, come la norma sui giochi, sono scorrette dal punto di vista del metodo e sviscerano il lavoro approfondito svolto dalla Commissione. I rilievi della opposizione, tuttavia, non tengono conto del fatto che la copertura finanziaria della cosiddetta legge mancia fa riferimento al fondo per le infrastrutture degli enti locali e che le finalizzazioni delle disposizioni di cui all'articolo 11-*quaterdecies* non sono state esaminate dalle competenti Commissioni. La sostanza della discussione è fondamentalmente politica: mentre il candidato dell'Unione si esercita in spregiudicate e irresponsabili profezie di sventura, ma rimane privo di un programma di governo e non può sintetizzare i diversi orientamenti politici ed economici di una disomogenea coalizione, il Governo di centrodestra, che in una congiuntura economica sfavorevole è riuscito a diminuire le imposte e ad aumentare l'occupazione, ha varato importanti riforme in diversi settori, realizzando una rivoluzione liberale, sul piano dell'economia e del diritto, e conservatrice sul piano dei valori della vita, della famiglia, della comunità nazionale. (*Applausi dal Gruppo AN*).

CADDEO (*DS-U*). Con il maxiemendamento su cui l'Assemblea è chiamata a esprimersi con il voto di fiducia, il decreto-legge per il contrasto all'evasione fiscale lievita in maniera patologica, arrivando a incidere sul disegno di legge di bilancio per il 2005 (con una manovra correttiva di 1,9 miliardi di euro di tagli alla spesa dei Ministeri) e sul disegno di legge finanziaria per il 2006 (con una correzione per 5 miliardi e un aumento dell'imposizione fiscale per le imprese pari a 2,5 miliardi di euro). Nell'insieme, il provvedimento farraginoso e clientelare è volto a cercare il consenso prima delle prossime elezioni, è privo di trasparenza, come attesta anche il FMI, e prospetta obiettivi improbabili, quale il contenimento del *deficit* entro il 3,8 per cento del PIL, la cui mancata realizzazione lascerà pesanti eredità al prossimo Esecutivo. Il maxiemendamento contiene alcune misure severe, come la richiamata stangata per le imprese, che produrranno il risultato, nonostante l'alleggerimento del costo del lavoro, di una perdita di capacità concorrenziale per le industrie e di un aumento dei costi per le imprese di servizi. L'intero provvedimento è caratterizzato da misure contraddittorie e dannose per lo sviluppo, in particolare per i tagli ai settori della giustizia, della cultura e dell'ambiente, e favorisce

al contrario taluni segmenti di spesa corrente improduttiva, in presenza di un rilancio dell'economia europea e di segnali di ripresa anche in Italia che dovrebbero invece essere accompagnati da misure di consolidamento della fiducia e di sostegno alla crescita. Analogamente, si riducono i finanziamenti all'ANAS, che viene autorizzata a dare in concessione tratti di strada a privati che imporranno un pedaggio, con evidente svantaggio per gli automobilisti e per le aree periferiche del Paese, ma nel contempo si stanziava un milione di euro per un particolare raccordo stradale, per evidenti finalità clientelari. Di fronte al fallimento del contratto con gli italiani firmato cinque anni fa da Berlusconi, che immaginava l'avvio di una stagione per la realizzazione di grandi infrastrutture strategiche rimaste però tutte sulla carta, e di fronte all'irresponsabilità della maggioranza più ampia della storia repubblicana, il suo Gruppo voterà contro la questione di fiducia al Governo. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Aut. Congratulazioni*).

Presidenza del presidente PERA

CANTONI (*FI*). Il decreto-legge in materia fiscale e l'intera manovra finanziaria coniugano il rilancio dello sviluppo e la stabilizzazione dei conti pubblici, in linea con gli impegni assunti in sede europea, come attesta la tante volte richiamata relazione del FMI. E' innegabile un ritorno di fiducia e di ottimismo, che si traduce in un aumento degli ordinativi per la produzione, nonostante l'invasione dei manufatti cinesi e delle economie emergenti. In una situazione non brillante per tutti i Paesi dell'area dell'euro e di fronte all'impossibilità di agire con misure di svalutazione per accrescere la competitività, ai fini del rafforzamento della crescita economica il Governo propone una strategia di contrasto all'evasione fiscale e alla contraffazione, con il coinvolgimento degli enti locali e il rafforzamento dell'Agenzia delle entrate, delle Dogane e della Guardia di finanza; inoltre, sopprimendo il sistema della concessione, il servizio di riscossione di tributi torna nell'alveo pubblico e si interviene sulle plusvalenze finanziarie per porre un freno alle operazioni meramente speculative. Vengono altresì prospettati il riordino della giustizia tributaria, il sostegno alle imprese che favoriscono la previdenza complementare, il potenziamento della programmazione finanziaria per il settore sanitario, il trasferimento all'INPS di competenze in materia di invalidità civile, interventi in favore del trasporto aereo. Tutte queste misure sono volte a rafforzare un'economia che presenta segnali di tangibile ripresa, nonostante la tuttora eccessiva partecipazione pubblica nei settori economici, soprattutto a livello locale, in contrasto con la liberalizzazione dei mercati che sola può garantire competitività nell'era della globalizzazione, mentre la sinistra continua a proporre sempre la stessa ricetta economica fondata sull'aumento delle

tasse e degli sprechi. Il suo Gruppo voterà a favore della fiducia a un Governo che ha saputo garantire il miglioramento della qualità della vita e della competitività del sistema Paese. (*Applausi dai Gruppi FI e UDC. Congratulazioni.*)

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Dà lettura di alcune correzioni di carattere formale integrative dell'emendamento 1.1000 del Governo. (*v. Allegato A*).

PRESIDENTE. Invita il senatore Segretario a procedere alla chiama per la votazione della questione di fiducia.

(Seguono le operazioni di voto).

Presidenza del vice presidente SALVI indi del vice presidente FISICHELLA

Con votazione nominale con appello, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, il Senato approva l'emendamento 1.1000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 3617, di conversione del decreto-legge n. 203, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia. La Presidenza è autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari. Gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge risultano preclusi.

Discussione del disegno di legge:

(3639) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PICCIONI, *relatore*. Le norme del decreto-legge, aventi per oggetto misure a sostegno del settore vitivinicolo, di contrasto dell'anomalo andamento dei prezzi dei prodotti agricoli, di rafforzamento dell'operatività dell'AGEA e relative alla funzionalità di alcune pubbliche amministrazioni operanti nel settore, sono state modificate ed integrate alla Camera dei deputati, tra l'altro con disposizioni che prevedono interventi in diverse situazioni di crisi da parte del commissario *ad acta* per le attività relative all'ex Agensud, la valorizzazione dei formaggi italiani a denominazione protetta, alcune garanzie creditizie per l'agricoltura, misure fina-

lizzate alla crisi prodotta dalla febbre catarrale degli ovini e ad un migliore accesso dei prodotti regionali ai mercati, nonché la proroga dei compiti dell'AGEA relativi alla Convenzione sull'aiuto alimentare. Nel corso del dibattito in Commissione il ministro Alemanno ha confermato l'impegno del Governo ad adottare tutte le misure necessarie per fornire adeguati sostegni agli operatori del settore ed ha individuato nell'ambito europeo la sede più idonea per l'adozione di provvedimenti atti a fronteggiare la crisi del mercato, anche in considerazione della necessità di investire notevoli risorse e di inquadrare gli interventi stessi nella Politica agricola comune. Allega infine ai Resoconti della seduta la restante parte della relazione (*v. Allegato B*). (*Applausi dai Gruppi FI e LP*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Il decreto-legge presenta limiti evidenti, che risiedono nella sua natura esclusivamente emergenziale, nell'insufficienza della dotazione finanziaria, in larga misura reperita mediante il riutilizzo di risorse precedentemente stanziata, e nell'incapacità di avviare una positiva contrattazione con la Commissione europea. In presenza di una grave crisi del settore agricolo, afflitto da problemi di competitività sul fronte dei costi e della commercializzazione dei prodotti, un ulteriore provvedimento di emergenza evidenzia l'inesistenza di una politica agricola nazionale in grado di risolvere i nodi strutturali del settore. Pertanto, in una fase contrassegnata dalla poderosa accelerazione dei fenomeni connessi alla globalizzazione, l'inadeguatezza del Governo ha fatto perdere cinque anni preziosi per il futuro dell'agricoltura italiana. Rileva inoltre la repentina negativa pronuncia dell'Antitrust sull'emendamento approvato dalla Commissione agricoltura del Senato sulla commercializzazione dei prodotti regionali che ha costretto ad una riformulazione di minore efficacia e sottolinea che le manifestazioni del settore agricolo, in particolare quella nazionale svoltasi a Bologna, dimostrano la capacità delle campagne italiane di tramutare la protesta in proposta alternativa. (*Applausi dal Gruppo DS-U e della senatrice De Zulueta*).

BASILE (*Mar-DL-U*). Nonostante alcuni significativi miglioramenti apportati al provvedimento dalla competente Commissione della Camera, dove il Governo ha posto la questione di fiducia, il decreto è carente in quanto non prevede misure necessarie quali la sospensione dei contributi previdenziali o di quelli dovuti per gli investimenti, né misure di sostegno alla ricerca e allo sviluppo. Inoltre, come il precedente decreto poi convertito nella legge n. 71 del 2005 sanzionata dalla Commissione europea, presenta notevoli profili di compatibilità con la normativa comunitaria, per cui gli agricoltori italiani rischiano di subire un'ulteriore beffa; è quindi urgente che il ministro Alemanno non solo segnali l'esigenza di una omogenea legislazione comunitaria, ma definisca una disciplina nazionale relativa alle crisi di mercato. Inoltre il piano straordinario presentato dal Ministro per la ristrutturazione delle filiere agroalimentari, anche a causa

della cronica carenza di risorse finanziarie, non è in grado di affrontare con efficacia i problemi strutturali del settore. Il Governo resta prigioniero dell'ottica emergenziale ed elude i nodi strutturali dell'agricoltura italiana, che invece necessita di misure che valorizzino la tipicità e la qualità dei suoi prodotti. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Verdi-Un e del senatore Dalla Chiesa*).

BONGIORNO (*AN*). Il Gruppo voterà a favore di un decreto-legge che ripropone le norme e le risorse finanziarie previste in altri provvedimenti urgenti a sostegno del comparto agricolo, ma ritiene indispensabile un intervento maggiormente risolutivo a favore dell'agricoltura italiana, settore in cui si allarga una protesta sempre più aspra e decisa. Il rilancio del settore non può realizzarsi con lo stanziamento di contributi minimi emergenziali, ma richiede il pieno utilizzo dei finanziamenti comunitari, il cui apporto è pericolosamente precluso dalla norma del decreto-legge fiscale testè approvato che impone alle imprese la presentazione del documento unico di regolarità contributiva per l'accesso alle sovvenzioni comunitarie. È pertanto indispensabile che la riforma del settore previdenziale venga approvata con la legge finanziaria, perché altrimenti sarà posta in dubbio la sopravvivenza delle imprese agricole. È necessario che il Governo invii un chiaro segnale in tal senso, specie nel momento in cui si evidenzia una grave discrasia tra le decisioni assunte dal Parlamento e quanto realizzato sul territorio dalle Regioni o anche dall'INPS. (*Applausi dai Gruppi AN e UDC e del senatore Peruzzotti*).

AGONI (*LP*). Consapevole della impossibilità di apportare modifiche al decreto-legge, preannuncia la trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 1-*quater*.0.100, recante interventi urgenti per il settore lattiero-caseario che costituisce la prima voce del bilancio agricolo nazionale. Invita il Governo ad approfondire, nell'ambito di un tavolo tecnico, il problema dei contributi previdenziali degli agricoltori e del mancato versamento di somme dovute. Sottolinea infine la necessità di affrontare il problema delle quote latte alla luce dei dati diffusi dall'anagrafe nazionale: il numero di bovini presente in Italia non consente di produrre le quantità di latte che l'Unione Europea ha attribuito agli allevatori italiani, i quali hanno perciò pagato ingiustamente le multe. (*Applausi dal Gruppo FI*).

ROLLANDIN (*Aut*). Condivide le preoccupazioni espresse per le difficoltà del comparto agroalimentare, in particolare del settore zootecnico in ragione delle incertezze sulle quantità prodotte. Il decreto-legge tampona situazioni di emergenza, ma non affronta il problema della regolarizzazione previdenziale dei lavoratori agricoli, che non potranno perciò beneficiare degli interventi previsti. (*Applausi dal Gruppo Aut*).

MURINEDDU (*DS-U*). Il provvedimento, che ha deluso la stessa maggioranza, estende alcune misure di favore ad imprese in difficoltà ma, in mancanza di adeguate risorse finanziarie, elude i problemi struttu-

rali dell'agricoltura italiana, che è destinata perciò a permanere in una situazione caotica, e non realizza gli obiettivi programmati, promuovendo lo sviluppo attraverso interventi selettivi. Posto che le epidemie animali, le patologie delle piante e gli sfavorevoli eventi atmosferici hanno aggravato la situazione, la crisi dell'agricoltura italiana non dipende però da fattori congiunturali: i problemi irrisolti dipendono dalla programmazione inesistente, dall'organizzazione della filiera e da una distribuzione arretrata: i prodotti italiani di qualità non trovano collocazione sui mercati nazionale e internazionale, i prezzi finali sono eccessivi mentre la remunerazione dei produttori è insufficiente. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Verdi-Un e del senatore Liguori. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

PICCIONI, *relatore*. Le calamità naturali e le crisi di settore e di mercato hanno determinato situazioni di emergenza, che sono risultate prioritarie rispetto ad una politica strutturale, ma le critiche dell'opposizione sono ingenerose perché il ministro Alemanno ha saputo difendere l'agricoltura italiana in ambito europeo e il provvedimento in esame destina comunque risorse di entità non trascurabile, che trasmettono un segnale positivo al mondo agricolo. (*Applausi del senatore Fasolino*).

DELFINO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Associandosi in premessa alla relazione svolta dal senatore Piccioni, che ha dato conto delle numerose questioni affrontate con il provvedimento, respinge l'accusa di inconcludenza rispetto all'azione del Governo svolta nell'arco della legislatura in ordine alle problematiche che affliggono il mondo dell'agricoltura e al contrario rivendica le battaglie svolte in sede comunitaria, in particolare sulle quote latte, e la grande disponibilità al confronto parlamentare sulle vere e proprie emergenze affrontate. In risposta ad alcuni temi emersi nel corso dell'interessante e approfondito dibattito, assicura che all'interno del disegno di legge finanziaria, in corso di ulteriore definizione, sarà mantenuta l'attenzione sul tema dei contributi agricoli e sul regime dell'IVA per il settore agricolo, con la conferma delle misure finora sostenute, sia pure in un quadro di contenimento della spesa. Infine, dà atto al senatore Agoni di avere perseguito con tenacia la soluzione sulla gestione delle quote latte, tema rispetto al quale il Governo non intende sottrarsi al confronto nell'ambito degli impegni assunti in sede comunitaria e recepiti con il decreto-legge n. 49 del 2003. (*Applausi dal Gruppo FI e del senatore Moncada*).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta. Dà annuncio interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,20.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente SALVI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,31*).

Si dia lettura del processo verbale.

FIRRARELLO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,35*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3617) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Relazione orale) (ore 9,36)

Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3617.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la discussione sulla questione di fiducia.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 1.1000, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 3617, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

MARINO (*Misto-Com*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (*Misto-Com*). Signor Presidente, noi Comunisti italiani negheremo la fiducia sia per il metodo seguito, sia per i contenuti di questo provvedimento, che accorpa tutta una serie di disposizioni contenute nel disegno di legge di conversione esaminato alla Camera e nell'altro al nostro esame, che con altisonante titolo reca misure per la lotta contro l'evasione fiscale e contiene una congerie di disposizioni sulle quali nessuna Commissione del Senato si è pronunciata o ha iniziato l'esame. Si tratta di un provvedimento che è umanamente impossibile da esaminare in Commissione bilancio, sia per il ritardo con il quale è pervenuta la relazione tecnica, sia perché la massa di disposizioni ha impedito la cognizione dei contenuti stessi del provvedimento.

Io non posso che ribadire quanto già ho affermato ieri in discussione generale. Voglio solamente soffermarmi su due punti: ancora una volta viene ridotto il Fondo per le aree sottoutilizzate di 30 milioni di euro e soprattutto viene riprodotta una norma già contenuta nel decreto-legge del dicembre 2002, per cui si arriverà alla vendita per trattativa privata e in blocco di una serie di immobili non adibiti ad abitazione, cancellando le concessioni in uso, gli usi esistenti, e soprattutto il diritto di prelazione spettante agli enti locali anche in caso di rivendita. È una norma che viene riprodotta in tutta la sua scelleratezza – mi perdoni, signor Presidente – perché cancellare il diritto di prelazione anche in caso di rivendita significa cancellare ogni misura di trasparenza sull'operazione, sia per quanto concerne il prezzo sia per quanto riguarda i soliti noti che acquistano.

Non posso ulteriormente soffermarmi, stante il tempo a disposizione, e ribadisco pertanto quanto già detto ieri in discussione generale, preannunciando il nostro voto contrario.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Signor Presidente, non abbiamo più parole per esprimere lo sdegno, l'amarezza e la preoccupazione per la mancanza di cultura istituzionale e democratica del Governo.

Era chiaro da settimane che il Governo non avrebbe superato lo scoglio delle lacerazioni profonde che investono la sua stessa maggioranza e che si sarebbe andati all'ennesimo voto di fiducia sulla manovra finanziaria. Si è imposta una discussione finta, su un testo diverso da quello su cui oggi chiedete la fiducia e ancora non si conosce il destino della legge finanziaria.

In questo caso possiamo senz'altro affermare che avete superato il limite della decenza; un decreto-legge che dovrebbe avere caratteristiche di omogeneità di materia, mentre spazia invece su argomenti estranei al titolo, e che dovrebbe avere caratteristiche di improrogabilità ed urgenza. L'unica urgenza è quella di pagare il prezzo di una politica clientelare, nella speranza di mantenere il consenso del Paese che vi ha voltato le spalle. Un decreto-legge che, nelle intenzioni dichiarate, aveva l'obiettivo del «contrasto all'evasione fiscale», ma che in realtà nel testo finale ritroviamo solo nel titolo.

Del resto, quale credibilità può avere un Governo che intende lottare contro l'evasione fiscale, dopo aver adottato in questi anni la pratica del condono in tutte le sue forme, e dopo aver fatto di tutto per favorire le furbizie degli evasori, come nel caso del provvedimento sul rientro dei capitali posseduti illegalmente all'estero?

Nel merito, pur tra le difficoltà oggettive di interpretazione del testo, si colgono accanto alle palesi operazioni elettoralistiche e clientelari, con una miriade di interventi a pioggia, anche misure che destano preoccupazione per il futuro. Si recupera la misura a sostegno della stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili per la sola città di Catania, una decisione che procura un'odiosa divisione tra i lavoratori precari del nostro Paese. Si tratta di lavoratori socialmente utili generati da processi di deindustrializzazione, che sono presenti anche in altre realtà, soprattutto del Mezzogiorno, e che aspettano dal 1995 di riacquistare la dignità di lavoratori.

Ci sono poi misure discutibili, diseducative, che riguardano la proliferazione dei giochi, a partire dall'estensione del Lotto, che più che risanare le casse dello Stato manderanno in rovina altre famiglie. Sostanzialmente siamo di fronte ad una serie di misure inaccettabili dal punto di vista del merito, della correttezza politica, dei rapporti con il Parlamento.

Si va verso una privatizzazione selvaggia dell'ANAS, senza regole, determinando un futuro molto incerto per la rete fondamentale del nostro Paese che, invece, ha bisogno di mantenere, nella sua proprietà, il carattere unitario, perché costituisce un elemento di relazione e di coesione sociale fondamentale per il nostro Paese.

La manovra nel suo insieme è stata presentata, in modo strumentale e demagogico, come un'occasione di lotta agli sprechi. A leggere alcuni dei tagli operati si colgono invece il tratto effettivo della manovra e le sue ricadute. Si tagliano 3 milioni di euro per gli interventi integrativi nel campo scolastico a favore dei disabili, che, unitamente ai tagli agli enti locali previsti nella finanziaria, impediscono politiche di sostegno e di integrazione dei diversamente abili. C'è il taglio di 122 milioni di euro per l'edilizia carceraria; noi tutti conosciamo le condizioni disumane in cui vivono i detenuti. Ancora, i 148 milioni di euro in materia di disinquinamento ambientale, oppure il taglio dei fondi per la ricerca in campo agricolo.

È un'altra occasione perduta, ma Rifondazione Comunista, nel negare ovviamente la fiducia al Governo, ritiene che è proprio a partire dalla lotta alla grande evasione fiscale che si potranno liberare risorse per ridurre le ingiustizie. Una fiducia negata oggi e un impegno per il futuro per cambiare il Paese.

DE PAOLI (*Misto-LAL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PAOLI (*Misto-LAL*). Signor Presidente, la grave crisi economica che attanaglia il Paese, che vede un numero crescente di famiglie al limite della sopravvivenza, non trova spazio nel Palazzo. Il Governo Berlusconi, chiedendo nuovamente la fiducia, impedisce di fatto alle opposizioni di portare, attraverso gli emendamenti, un contributo per risolvere i problemi che stiamo subendo. L'arroganza del potere trionfa contro la logica che dovrebbe vedere tutte le forze politiche unite per arginare la crisi strisciante.

Contro questo atteggiamento irresponsabile e qualunquista del Governo, la Lega per l'Autonomia lombarda voterà contro.

FILIPPELLI (*Misto-Pop-Udeur*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPELLI (*Misto-Pop-Udeur*). Signor Presidente, ancora una volta il Governo, per paura della propria maggioranza, pone la questione di fiducia, tra l'altro sulla conversione di un decreto-legge abbastanza innocuo, sul quale il centro-sinistra aveva offerto un lavoro emendativo in punta di bisturi, se così si può dire, presentando un numero di emendamenti non da capogiro.

Nelle loro repliche alla discussione generale sulla manovra finanziaria i relatori hanno sostanzialmente affermato che l'opposizione non è pro-

positiva: chiede di più, e tutti sono capaci di farlo, in assenza delle necessarie risorse.

Eppure, abbiamo presentato emendamenti chiedendo di aumentare gli stanziamenti per le famiglie, con delle coperture certe che avrebbero offerto l'ulteriore vantaggio di calmierare il mercato immobiliare, preda delle speculazioni.

Abbiamo proposto una ICI differenziata tra prima e seconda casa non locata – mentre sappiamo che ormai molti Comuni applicano per la prima casa le aliquote massime – facendo muovere anche il mercato delle locazioni. Abbiamo proposto di agire sul sistema bancario per calmierare i tassi di credito al consumo delle famiglie che investono sull'istruzione dei propri figli o proposto di non far applicare tassi da usura – cosa che oggi avviene, specialmente nel Meridione, altrimenti non avremmo presentato un emendamento al riguardo – alle imprese che cedono i propri crediti alle banche.

Abbiamo proposto, insomma, una serie di emendamenti di buon-senso. Quindi, di che cosa ha paura il Governo? Non delle nostre proposte, perché non hanno la maggioranza in quest'Aula. Perché, dunque, il Governo chiede la fiducia sul calar della notte della XIV legislatura? Manca la logica del confronto democratico, non solo quello auspicabile tra la maggioranza e l'opposizione, ma anche quello che è sempre esistito in Parlamento tra il Governo e la propria maggioranza.

Purtroppo, questa maggioranza subisce e non determina la politica economica del Paese, che è rimasta prerogativa del Governo, e si limita a proporre emendamenti per avere qualcosa in più nel collegio, sempre cercando di non scontentare chi deciderà le liste bloccate alle prossime elezioni politiche.

Il Governo ha concesso qualcosa agli amici. Lo si è visto negli emendamenti, ora nel maxiemendamento con norme del tipo «mancia», con le norme Scapagnini, quelle sul milione di euro che non si nega a nessuno degli amici e così via. Chi ci rimette, oltre ai parlamentari di maggioranza chiamati ormai ad un umiliante voto di ratifica delle decisioni prese, sono soprattutto i cittadini italiani che subiscono scelte di politica economica sbagliate, per non parlare di quelli del Mezzogiorno che durante il Governo Berlusconi hanno visto peggiorare le loro condizioni grazie alla diminuzione degli impegni per uno sviluppo economico del Sud che erano stati messi in atto dai Governi del centro-sinistra.

Il voto dell'Udeur è quindi un convinto voto contrario alla fiducia richiesta da questo Governo sulla conversione del decreto-legge fiscale.

LABELLARTE (*Misto-SDI-US*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LABELLARTE (*Misto-SDI-US*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, come è noto le minestre riscaldate non sono mai un granché. Questa

legge finanziaria che ci viene servita dal ministro Tremonti, dopo un anno di permanenza in frigorifero, non sfugge alla regola: è un piatto assolutamente immangiabile. Non che le prime finanziarie di questo Governo ci abbiano mai convinto, ma almeno parevano fare riferimento ad un qualche disegno e la scoppiettante finanza creativa poteva, se non altro, trarre in inganno gli elettori più ingenui.

Poi, lo scorso anno, accantonato il mago della finanza creativa, si è tentata la carta della riduzione delle tasse. Sarà bene ricordare, a chi non le ricordi, le parole con le quali il presidente del Consiglio Berlusconi salutò l'approvazione della manovra del 2005. «È una svolta epocale» disse Berlusconi «che segna un cambiamento profondo» e poi aggiunse: «Nel 2006 voglio ridurre l'IRPEF di un punto di PIL, pari a circa 12 miliardi di euro». Tutto questo oggi è finito nel dimenticatoio. Sono finiti nel dimenticatoio Domenico Siniscalco, la sua svolta epocale e la riduzione delle tasse; rimane una manovra priva di speranza e di coraggio, la manovra di una maggioranza che non ha più alcuna carta da giocare e non sa più con quale lingua rivolgersi al Paese.

Questa mattina siamo chiamati a votare il primo atto di questa manovra. Un provvedimento fiscale, nato già disorganico e incoerente, con l'aggiunta del subemendamento è diventato uno dei peggiori provvedimenti mai votati di questo Governo. Noi, senatori dello SDI, voteremo in maniera convinta contro questa norma perché ancora una volta, come è abitudine del ministro Tremonti, crea finte entrate che rimarranno sulla carta, come quelle previste dalla vendita degli immobili. In essa infatti sono presenti veri e propri colpi di mano, come quello di una sostanziale e surrettizia privatizzazione dell'ANAS, giacché propone una riforma del sistema di riscossione in cui è evidente il sostegno alle aziende attualmente concessionarie ma è del tutto aleatorio il risultato finale in termini di aumento del gettito per lo Stato.

Infine, noi senatori dello SDI e della nascente «Rosa nel pugno», siamo contrari a questo provvedimento anche perché prevede l'esenzione dell'ICI per i beni di proprietà degli enti ecclesiastici. Il testo del Concordato attualmente vigente prevede testualmente che le attività diverse da quelle di religione e di culto sono soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime. Pertanto, le argomentazioni svolte in materia dal senatore Pedrizzi, del quale pure apprezziamo la coerenza ma si può essere coerenti anche nell'errore, non ci convincono. Su questo punto, come sull'attuale modalità di applicazione dell'8 per mille e della selezione degli insegnanti di religione, che comportano complessivamente un onere per lo Stato di 3 miliardi di euro, quindi 6.000 miliardi di vecchie lire, occorrerà tornare a confrontarsi.

Per questi motivi e per molti altri vi negheremo la fiducia, anzi vi confermeremo la nostra totale sfiducia. (*Applausi dei senatori Biscardini e Dalla Chiesa*).

MICHELINI (*Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELINI (*Aut.*). Signor Presidente, il Governo chiede la fiducia al Senato sul provvedimento di conversione del decreto-legge n. 203, recante misure di contenimento dell'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria, nonché sulle diverse e variegate disposizioni contenute nel maxiemendamento.

Il Gruppo Per le Autonomie apprezza il riscontro dato alle competenze attribuite alle Province autonome di Trento e Bolzano con lo Statuto di autonomia e in materia di collaborazione con lo Stato negli accertamenti degli imponibili fiscali dell'erario, ma esprime la propria contrarietà al fatto che tale riscontro non sia stato dato alle Regioni a statuto speciale in materia di privatizzazione di enti e aziende delle Regioni (articolo 7-ter) e in materia di caccia (articolo 11-*quaterdecies*).

Esprime poi il proprio rammarico per non aver trovato riscontro alle competenze statutariamente garantite alle Regioni ad autonomia differenziata, nonostante ciò risulti molto utile in un provvedimento che chiama in causa le Regioni in varie sue disposizioni ovvero legifera in materie attribuite alle competenze delle Regioni stesse come l'agricoltura, l'amministrazione pubblica e i trasporti, per citarne alcune.

Nel merito ci si chiede quale sia il filo conduttore che informa un provvedimento che tratta materie tanto eterogenee, che vanno dalla riforma del servizio nazionale della riscossione alla disciplina della caccia di selezione degli ungulati. Ben si sa – ci potrebbe essere risposto – che il provvedimento in esame fa parte della manovra di finanza pubblica per il 2006 e che l'eterogeneità delle materie in esso trattate deriva dal fatto che il maxiemendamento riprende tutte le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 211, assegnato alla Camera in quanto correttivo anche dei conti 2005, parte delle disposizioni con le quali sono state ridotte di 5 miliardi le previsioni di entrata 2006 attribuite inizialmente alla vendita di beni immobili, alcune disposizioni di legge che non trovano conclusione nelle Commissioni e infine una numerosa serie di emendamenti presentati sulla finanziaria 2006.

Dunque, si tratta di un provvedimento rivolto ad affrontare i problemi che affliggono la nostra economia ed i nostri conti pubblici. Ma se così fosse, nell'esaminarlo dovremmo imbatterci in disposizioni che danno risposte alla crisi di competitività in cui versa il Paese, ovvero ai conti che non tornano.

Quanto ai conti, la relazione tecnica che accompagna il maxiemendamento riscontra effetti sull'indebitamento netto 2006 della pubblica amministrazione per 2,721 miliardi di euro tra maggiori entrate e minori spese, dunque di maggiori risorse, le quali però non concorrono alla riduzione del *deficit* in quanto sostituiscono per 2,5 miliardi di euro un'entrata inattendibile quale era quella di 6 miliardi di euro per alienazione di beni immobili.

Le nuove risorse per detto importo sono tutte entrate tributarie che gravano sulle imprese alle quali si aggiungono altre entrate derivanti dal-

l'ampliamento delle possibilità di gioco. Queste ultime vengono destinate al finanziamento di una miriade di piccoli interventi, che sembrano orientati non già a dare risposte ai problemi del Paese bensì a soddisfare le esigenze ambientali dei loro padrini.

Quanto alla risposta alla crisi di competitività, non vi è traccia nel provvedimento degli effetti delle sue disposizioni sul recupero di qualità e di costo dei prodotti nazionali, ai quali affidare il compito di aumentare le esportazioni.

Le disposizioni contenute in questo provvedimento tentano, a nostro giudizio, di dare risposte ai piccoli o grandi problemi del quotidiano, ma non assolvono di certo la missione per la quale il provvedimento è stato scritto, a meno che non si creda che, mettendo le *slot machines* nei bar e nelle sale Bingo e fare così migliaia di nuovi casinò, si creino le condizioni per dare un futuro sereno al nostro Paese.

Noi non lo crediamo ed è per questo che non daremo la fiducia al Governo. (*Applausi dal Gruppo Aut e della senatrice De Petris*).

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, si consuma oggi l'ennesimo, stanco rito della fiducia, usata e abusata ormai in quest'Aula per tenere insieme una maggioranza nervosa, frammentata (ne abbiamo avuto echi anche ieri), che cerca di difendersi malamente da una sconfitta che sarà inesorabile. Si consuma l'ennesimo strappo alla dialettica parlamentare, alle prerogative del Parlamento. Si è espropriato per l'ennesima volta – e questa volta, credo, passando ogni limite – il Senato, le sue Commissioni e i senatori del loro potere di discutere gli emendamenti, di intervenire e modificare, di avere conoscenza della effettiva realtà dei conti. Si è sottratta al Senato la possibilità di discutere seriamente su una manovra finanziaria di cui si vota oggi la prima parte; anzi, per la verità, la sua copertura, il decreto fiscale.

Questa è la vostra ultima manovra finanziaria, la degna conclusione di cinque anni di politiche economiche, fiscali e di finanza creativa che hanno portato i conti fuori controllo, con un ritmo di crescita della spesa arrivato al 2,5 per cento, e il Paese al declino, con il peggioramento delle condizioni di vita di milioni di cittadini. La forbice tra chi più ha e chi meno ha in questo Paese è aumentata a dismisura. Le statistiche di ogni giorno, di ogni provenienza, parlano chiaro. Uno su quattro dei cittadini italiani, delle famiglie, è sulla soglia di povertà.

L'economia, come voi adesso enfatizzate, mostra forse un solo barlume di ripresa, dettato da esclusivi fattori esterni. In questo quadro, vi presentate con una manovra che non affronta, non dico seriamente, ma neanche parzialmente nessuno dei problemi del Paese: i problemi di com-

petitività, i problemi della ripresa, i problemi di alcuni settori che versano in una situazione di crisi molto grave.

È una finanziaria che non mette in campo alcuna misura di natura strutturale che sia in grado di favorire la ripresa, di sostenere i nostri molti settori in crisi e di venire incontro ai milioni di cittadini che hanno sempre maggiori difficoltà ad arrivare alla fine del mese. È della condizione di questi cittadini, di tantissime famiglie italiane che non vi siete assolutamente preoccupati.

La manovra che ci avete presentato (su una parte della quale oggi si vota appunto la fiducia) non ha affrontato i problemi veri dei cittadini e del Paese. Vi riempite molto la bocca con la parola «famiglia», ma ancora una volta vi apprestate ad erogare forse un po' di elemosine e non mettete in campo provvedimenti atti a migliorare seriamente le condizioni di vita dei cittadini e delle famiglie.

Potevamo sperare almeno che i vostri trucchi e trucchetti, di cui avete abusato mai come questa volta, i vostri strappi procedurali e del Regolamento sul bilancio, l'opacità dei conti avessero trovato una seppur minima giustificazione in una manovra seria ed efficace, basata su idee precise, ma purtroppo così non è.

Parliamo ora del maxiemendamento riferito al decreto fiscale, su cui avete posto la fiducia. Con ciò avete davvero passato il segno della decenza: in un decreto fiscale che già presentava molti limiti, avete inserito praticamente altri quattro provvedimenti.

Mi riferisco in primo luogo al decreto sulle infrastrutture, che era decaduto, nel quale è contenuta un'operazione che è un vero e proprio colpo di mano, cioè la privatizzazione dell'ANAS (si ritorna tra l'altro alla vecchia versione, rispetto a quella esaminata in Commissione).

In secondo luogo, reinserte ancora una volta la questione della dismissione degli immobili, tramite la quale fingete di far cassa. Sappiamo bene, infatti, quali realtà hanno rivelato in questi anni le presunte entrate ottenute dalla vendita degli immobili.

Inserite inoltre la manovrina di fine anno, che era in discussione alla Camera, apportando tagli molto pesanti al bilancio di alcuni Ministeri e in alcuni settori. Ne ho citati alcuni ieri, ma potremmo continuare: penso, ad esempio, al risanamento ambientale, alle politiche sociali, all'agricoltura, ai fondi per i Paesi in via di sviluppo.

Infine, inserite addirittura un decreto che era stato appena assegnato alla Commissione competente (si tratta del decreto-legge n. 224 del 2005, recante interventi urgenti in materia di agroindustria) e aggiungete – perché non possono mai mancare – una serie di interventi a pioggia. Qualcuno ieri si è dispiaciuto della definizione di «mance», ma purtroppo questa è la dura realtà: si tratta di tanti interventi a pioggia, finanziati ad esempio con una proliferazione dei giochi. Dovreste spiegare questa misura alle tante famiglie che vivono in casa il problema della dipendenza dal gioco; invece addirittura, con la manovra finanziaria, pensate di estendere la collocazione delle famose macchinette addirittura ai supermercati. E tutto questo sempre per la vostra maledetta ossessione di far cassa.

Si tratta quindi di una manovra ancora una volta confusa, senza un'idea vera per lo sviluppo del Paese.

Vorrei tornare però sul decreto fiscale. Nel titolo del provvedimento avete annunciato per la prima volta – sembra la svolta di questo Governo – una politica di contrasto all'evasione fiscale, in totale contraddizione con le politiche che avete portato avanti in questi quattro anni, che hanno previsto solo sanatorie, condoni, un allentamento della lealtà fiscale e soprattutto hanno comunicato continuamente al Paese il messaggio dell'evasione.

Potremmo discutere a lungo sugli effetti perversi, perché ci sono stati. Oggi scoprite che si è allargata l'area dell'evasione fiscale e allora, per far cassa e dare una copertura a questa manovra senza colore e senza senso, riscoprite la lotta all'evasione fiscale, con un gettito previsto, ancora una volta, assolutamente aleatorio. Forse non ci troviamo dunque davanti ad un cambio di rotta, bensì, ancora una volta, ad uno dei tanti trucchi, ad una delle tante illusioni che avete disseminato in questi anni.

Avete poi disseminato il decreto di una serie di strette fiscali sulle imprese, alcune forse giuste, altre, anche in questo caso, semplicemente per fare cassa.

Tutto questo, per dare risorse smisurate alla Sicilia, sia nel decreto fiscale, sia con il provvedimento scandaloso sui lavoratori socialmente utili; scandaloso non per gli LSU, ma perché fatto solo per il Comune di Catania, come se tutti gli altri precari nel nostro Paese non avessero alcun diritto: vale a dire che, in questo Paese, bisogna avere padrini importanti, specialmente siciliani, per poter avere risposte nella manovra finanziaria.

Avete disseminato il maxiemendamento di una serie di provvedimenti ridicoli, frammentati, senza alcun senso, che tutto fanno meno che dare un segno chiaro a questa manovra.

Non avete voluto affrontare i nodi veri e vi illudete di potere ancora una volta scaricare le responsabilità della situazione del Paese su qualche evento esterno e vi sta anche andando bene: in questi due giorni di sciopero della stampa questa manovra vergognosa forse non sarà all'attenzione dei cittadini.

Questi sono i motivi – e sono tanti – per cui il Gruppo dei senatori Verdi voterà contro la fiducia a questo Governo.

La politica delle illusioni e delle promesse mancate è arrivata al capolinea e credo che il re ormai sia nudo completamente: i cittadini sono coscienti di cosa avete fatto a questo Paese e toccherà a noi ... (*Il microfono si disattiva automaticamente*). (*Applausi dai Gruppi Verdi-Un, DS-U e Aut*).

MORO (*LP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO (*LP*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge in esame, funzionalmente collegato alla manovra finanziaria per il triennio 2006-2008, contiene una serie di disposizioni di notevole importanza, quali il rafforzamento degli strumenti da adottare per la lotta all'evasione fiscale, la tanto attesa riforma del servizio di riscossione, il trasferimento all'INPS delle funzioni di controllo in materia di invalidità civile, nonché norme dirette a realizzare maggiori entrate per gli equilibri di bilancio.

Il lavoro svolto in 6^a Commissione è stato intenso e caratterizzato da numerose proposte emendative, alcune delle quali hanno contribuito al miglioramento del testo. In particolare, voglio evidenziare l'impegno della Lega Padana che ha proposto in Commissione norme dirette ad una maggior tutela dei contribuenti più deboli, quali la riformulazione della norma sul pignoramento del quinto dello stipendio, che nella sua stesura originaria si presentava eccessivamente vessatoria, nonché l'emendamento che fissa un importo pari a 8.000 euro del debito tributario al di sotto del quale non si può procedere all'espropriazione del bene immobile del contribuente su cui era stata iscritta l'ipoteca.

Con rammarico evidenzio che la nuova formulazione della norma sul pignoramento del quinto dello stipendio non è stata riproposta nel maxi-emendamento del Governo. La ristrettezza dei tempi di esame del provvedimento non ha consentito un maggior approfondimento sulle norme che regolano la riscossione.

Con la presentazione del maxi-emendamento sottoposto alla fiducia il testo del decreto-legge diventa necessariamente corposo, dovendo recepire, per questioni di opportunità temporale, anche il testo del decreto-legge n. 211 del 2005, che contiene norme dirette a consentire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica sia per il 2005 che per il 2006, quali le disposizioni in materia di ammortamento di beni strumentali per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, disposizioni per incrementare la dismissione degli immobili del patrimonio pubblico, disposizioni in materia di trasporto aereo e di razionalizzazione del settore dei gestori aeroportuali.

La Lega Padana ha colto l'occasione del maxi-emendamento per inserire norme attese quali la proroga della rivalutazione dei terreni agricoli ed edificabili posseduti dai privati alla data del 1° gennaio 2005, una norma importantissima interpretativa sull'applicazione dell'ICI alle aree edificabili previste dai piani regolatori, la cui mancanza avrebbe creato difficoltà ai Comuni, le disposizioni che agevolano il contributo lavorativo di studenti e pensionati nell'esecuzione di vendemmie.

Concludendo, in merito alle modifiche in materia fiscale e di riscossione ritengo opportuno invitare i colleghi senatori ed il Governo a rivedere la normativa conciliando l'esigenza di ridurre l'evasione fiscale con la necessità di mantenere e migliorare il rapporto fra il fisco ed i contribuenti nello spirito della collaborazione reciproca.

La Lega Padana esprime voto favorevole sul provvedimento in esame e concede la fiducia al Governo. (*Applausi dal Gruppo LP e del senatore Cantoni*).

EUFEMI (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (*UDC*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, in pieno ciclo elettorale siamo oggi chiamati all'approvazione della prima parte della manovra di finanza pubblica per il 2006, l'ultima della legislatura, che mette in sicurezza anche i conti del 2005. Tutto ciò in un quadro di scelte responsabili, coerenti e nient'affatto elettorali e in quanto tali apprezzate dal Fondo monetario internazionale.

Si tratta di politiche di bilancio in linea con gli impegni comunitari. Crediamo tuttavia che il nuovo Parlamento non potrà sottrarsi ad indispensabili modifiche delle regole di contabilità e della disciplina della sessione di bilancio. L'alternativa alla costituzione di un'Autorità dei conti pubblici, come riaffermato dal Fondo monetario, è innanzi tutto un rafforzamento sostanziale dei Servizi del bilancio del Parlamento, sul modello del *Budget Council*, con poteri effettivi verso le componenti di tutta la pubblica amministrazione centrale e periferica.

Una riforma questa che non appartiene alla maggioranza o all'opposizione, ma al sistema Paese, un sistema di regole di cui il SIOPE è scelta irreversibile, richiesta dalla complessità della situazione che impone un monitoraggio costante dei conti pubblici e una loro valutazione senza rischi. Purtroppo non abbiamo sentito specifiche obiezioni; hanno prevalso anche dalle opposizioni sterili polemiche politiche, considerazioni generiche, senza penetranti analisi e proposte alternative.

Questo provvedimento si pone innanzi tutto l'obiettivo di contrastare l'evasione fiscale e l'indebitamento sommerso dei centri decentrati di spesa, per opporsi alle tante IRI locali, piccole conglomerate che bruciano enormi risorse. Il coinvolgimento dei Comuni nell'accertamento fiscale è una scelta coraggiosa. Essa può dare più forti risultati consentendo loro di trarre benefici finanziari, tanto più significativi quanto più efficace sarà la loro azione e con effetti importanti anche sull'ICI.

Ciò richiede un potenziamento delle strutture delle agenzie fiscali e della Guardia di finanza. Una nuova fase di responsabilità che, oltre a coinvolgere la spesa per garantire il patto di stabilità interno, coinvolge anche il fronte dell'entrata e viene affermata salvaguardando la spesa sociale e la flessibilità per le spese di investimento, che premiamo gli enti locali virtuosi. Si afferma dunque una cultura della virtuosità e non dello spreco.

Particolarmente significativa appare la scelta d'internalizzare il servizio di riscossione tributi in linea con i Paesi europei, in coerenza con la sua delicatezza che va coniugata con un più forte recupero di efficienza. Abbiamo posto con forza la necessità di raccordare la PEX, con l'introduzione dei nuovi principi contabili per evitare disallineamenti tra valori di bilancio e valori fiscali. È un'esigenza di trasparenza e responsabilità inscaltata che auspichiamo possa trovare presto soluzione, onorevole Vegas. Con la norma interpretativa sull'ICI, proposta dal Gruppo UDC, si fa chia-

rezza nel segno della inequivocabile volontà del legislatore, sulla base di elementi oggettivi ben precisi, in materia di esenzioni nelle finalità sociali verso le comunità, senza creare alcuna disparità di carattere religioso.

Non possiamo tacere rispetto alle evidenti strumentalizzazioni di forte stampo anticlericale portate avanti da chi vorrebbe negare agli enti religiosi ciò che si riconosce ad organizzazioni non governative che svolgono la stessa attività. Non vi è dunque alcun privilegio!

La lettura di questa decisione di bilancio non può essere separata dalla lettura delle altre misure previste nella legge finanziaria, in favore delle imprese, delle famiglie e della ricerca. Tra queste rientrano gli interventi per il contenimento dei costi di impresa e la riduzione del costo del lavoro; la valorizzazione dei distretti industriali come piattaforma di sviluppo per la tenuta della nostra economia caratterizzata da piccole e medie imprese che devono essere accompagnate nella fase di crescita e nella internazionalizzazione con strumenti innovativi e sensibili come finanza, capitalizzazione, fisco e burocrazia.

È indispensabile favorire il processo di circolazione delle conoscenze per una più forte diffusione delle tecnologie per l'innovazione, realizzando un'integrazione tra sistema della ricerca e sistema produttivo.

Strumenti fiscali come la detassazione e il fondo 5 per mille costituiranno la base finanziaria per realizzare l'ambizioso progetto di Lisbona, che non è solo un obiettivo numerico, ma la capacità di essere competitivi rispetto alla società delle conoscenze.

Il provvedimento, inoltre, si fa carico, con realismo, di alcune disposizioni: per le dismissioni immobiliari attraverso il coinvolgimento dei privati con ulteriore valorizzazione dell'attivo; per il riequilibrio delle infrastrutture aeroportuali, al fine di migliorarne la competitività, e quelle stradali ridefinendone il complessivo assetto dei rapporti con le istituzioni; sul piano fiscale con l'indeducibilità delle minusvalenze sui dividendi, con modificazioni al regime degli ammortamenti riconosciuti nel settore energetico e nel *leasing* immobiliare; con disposizioni antielusive su operazioni degli intermediari creditizi e finanziari nel *trading*; con misure di contrasto al gioco illegale e di sostegno a quello legale, nonché di contrasto a forme elusive ed erosive delle basi imponibili. Si interviene sulla specificità di alcuni comparti del Paese con misure condivisibili, mentre su altre non abbiano nascosto le nostre perplessità.

Vice ministro Vegas, la 6^a Commissione permanente aveva licenziato un'altra cosa! È prevalso un meccanismo incontrollabile.

PEDRIZZI, *relatore*. Bravo!

EUFEMI (*UDC*). L'impostazione iniziale del provvedimento è stata in un certo modo mortificata dall'inserimento improprio ed inopportuno di alcune norme localistiche e microsettoriali.

Il senso di responsabilità, che è prevalso in taluni di noi, doveva prevalere in tutti! (*Applausi dei senatori Pedrizzi e Fasolino*).

Onorevole Presidente, questo provvedimento di affiancamento della legge finanziaria, nonostante il sovraccarico dell'ultima ora, razionalizza gli interventi della decisione di bilancio, rende possibile l'aggiustamento strutturale dei conti pubblici, riduce i rischi e pone le condizioni per una crescita più forte dell'economia e quindi per uno sviluppo qualitativo e quantitativo del sistema Italia.

L'UDC si è fatto carico delle difficoltà del presente guardando con fiducia alle opportunità del futuro, muovendosi nel segno della responsabilità e della coerenza. Abbiamo guardato a scelte che privilegiano la competitività per le imprese e la solidarietà per le famiglie. (*Commenti del senatore Caddeo*).

Per queste ragioni, il Gruppo UDC voterà la fiducia al Governo. (*Applausi dai Gruppi UDC e AN e del senatore Cantoni. Congratulazioni*).

D'AMICO (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMICO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, questa discussione dovrebbe riguardare la politica economica e finanziaria del nostro Paese. Quest'ultima, però, purtroppo è frammentata tra una pluralità di provvedimenti in un percorso parlamentare reso accidentato dalle forzature del Governo, nella sostanziale impossibilità per il Parlamento e per il Paese di rendersi conto del reale contenuto della manovra finanziaria in esame.

Nel corso di questo confuso dibattito, noi dell'opposizione – i colleghi del mio Gruppo parlamentare e quelli dell'intera Unione – abbiamo cercato di rendere chiare le debolezze della manovra finanziaria del Governo, le quali in realtà sono purtroppo coerenti con le debolezze complessive manifestate da questo Esecutivo nell'esercizio delle sue funzioni di politica economica nel corso dell'intera legislatura.

In particolare, abbiamo denunciato la frammentarietà, l'incoerenza e gli errori, veri e propri, presenti nel complesso della manovra finanziaria articolata, come ho letto, in una pluralità di provvedimenti, incluso quello alla nostra attenzione. Non mi ripeterò: credo purtroppo che il Paese sia ormai in grado di giudicare la complessiva inadeguatezza della politica economica di questo Governo. Tuttavia, non possiamo non cogliere questa occasione per denunciare ulteriormente il progressivo degrado nella qualità della legislazione di questo Paese e l'ulteriore ricorso, più grave forse ancora di quello passato, che oggi avviene con questo decreto, a strumenti che nascondono lo stato effettivo della finanza pubblica italiana.

È appena di qualche giorno fa la denuncia del Fondo monetario internazionale che, con parole dure, ha spiegato al mondo come purtroppo la contabilità pubblica italiana, le informazioni che questo Paese rende sullo stato della finanza pubblica siano inadeguate non solo in assoluto, ma in rapporto alla media della trasparenza e della qualità delle informazioni rese sulle finanze pubbliche dagli altri Paesi. Tuttavia, si procede

putroppo ulteriormente sulla strada del ricorso a strumenti che riducono la qualità, la trasparenza delle informazioni relative al nostro bilancio.

Farò un esempio per tutti che tengo rimanga agli atti del Parlamento: come sappiamo da molti anni, la finanza pubblica italiana si trova a fare i conti con i problemi di bilancio. Ciò vuol dire che registriamo da molti anni un bilancio pubblico in *deficit*. Questo ha suggerito purtroppo molte volte accorgimenti che hanno teso a ridurre l'impatto di singole misure sul *deficit* pubblico, alcune volte nel senso positivo di riduzione delle spese effettive o aumento delle entrate effettive; altre volte con artifici contabili.

Uno degli strumenti utilizzato ormai da molti anni è quello del cosiddetto limite di impegno. Vediamo di capire come funziona questa operazione con un esempio semplice: normalmente quando lo Stato dà un contributo pari a 100 ad un ente locale per accrescere la sua capacità di spesa, questo accresce il *deficit* pubblico dello Stato; poiché lo Stato, come abbiamo detto, è normalmente in *deficit*, tale operazione accresce anche il debito pubblico; quindi un contributo pari a 100 determina un aumento del *deficit* ed un aumento del debito pubblico. È il modo normale di registrare questa transazione.

Per cercare di limitare l'impatto sul *deficit* pubblico di operazioni di questo genere, alcuni anni fa fu inventato il discusso limite di impegno. Come si articolava il suo ricorso? Anziché concedere un contributo pari a 100 all'ente locale, più volte si è fatto ricorso alla tecnica, secondo la quale lo Stato, autorizzando l'ente locale a contrarre un debito, si impegna a pagare le rate di ammortamento del debito entro un certo limite annuo, per esempio pari a dieci.

Cosa voleva dire? L'ente pubblico locale si indebitava (ad esempio, se il tasso fosse stato pari al 5 per cento in quindici anni sarebbe risultato sostanzialmente un debito, pari a 100) ed otteneva risorse pari a 100 per la spesa. L'effetto sul *deficit* pubblico complessivo era semplicemente dieci; sul debito restava però un impatto complessivo pari a 100, essendo il debito riferito alle pubbliche amministrazioni nella loro interezza, ma l'impatto sul *deficit* – ripeto – veniva ridotto a dieci. Scompariva cioè una parte dell'impatto sul *deficit*. Questo ci aiutava, per esempio, a rispettare i vincoli di bilancio relativi al *deficit* pubblico, contenuto nel Trattato di Maastricht e nella disciplina europea.

Era uno strumento discutibile che riduceva la trasparenza della contabilità pubblica e l'impatto di misure di spese sul *deficit* pubblico. È stato a lungo discusso; è stata discussa anche l'accettabilità di questo strumento ed il criterio di contabilizzazione, nonché gli effetti ai fini delle registrazioni contabili considerate a livello europeo.

Era ragionevole immaginare che l'Italia, in nome di una maggior trasparenza per la propria contabilità pubblica, avrebbe rinunciato a questo strumento del limite di impegno. In effetti, oggi l'Italia rinuncia a questo strumento ma fa ricorso purtroppo ad uno strumento ancora peggiore che riduce ulteriormente la trasparenza del bilancio pubblico italiano. Lo potremmo chiamare limite d'impegno di seconda generazione.

Qual è la caratteristica di cui è infarcito questo decreto? Richiamo l'attenzione del Parlamento che, nell'approvare un decreto di questo genere, si assume la responsabilità di un ulteriore peggioramento dello stato della finanza pubblica italiana e della veridicità del bilancio pubblico italiano. Anziché dare all'ente locale – è il caso utilizzato sistematicamente per le misure a favore della Sicilia – 100, ci si impegna per 15 anni a concedere dieci all'anno; questo vuole dire che nel *deficit* pubblico comparirà solo quel dieci all'anno, ma il soggetto che riceve il contributo può rivolgersi all'intermediario finanziario, cedere questo credito nei confronti dello Stato, ottenere sempre 100 e quindi accrescere la propria capacità di spesa di 100.

Allora nell'esempio più semplice, quello di registrazione ordinaria, dando 100 di contributo, aumenta di 100 il *deficit* e aumenta di 100 il debito e, grazie all'artificio contabile al quale si fa ampio ricorso in questo decreto, sostanzialmente avviene, al contrario, che si dà 100 di capacità di spesa all'ente locale ma viene registrato zero nel debito e solo dieci nel deficit. Questo peggiora gravemente lo stato dei conti pubblici italiani e credo che possa dare un contributo importante al peggioramento delle prospettive complessive economiche del Paese e di allargamento di una spesa pubblica e di un deficit pubblico, che già viaggia lungo una linea molto preoccupante.

Numerosi sono gli esempi in questo decreto di ulteriore peggioramento nella capacità di dare rappresentazione veritiera allo stato della finanza pubblica; interventi microsettoriali e un intervento pesante sull'ANAS. Voglio ricordare che solo due anni fa in questo Parlamento fu approvato un rassetto complessivo del modo di funzionamento dell'ANAS. Anche in quel caso esprimemmo il sospetto che la manovra avesse la finalità pura e semplice di nascondere o di rendere più opaca la rappresentazione del bilancio pubblico italiano, e tuttavia di fronte a una riforma che aveva quella portata, approvata appena qualche anno fa in questo Parlamento, da questo Governo, su proposta del medesimo, in questa legislatura, oggi all'improvviso, senza un dibattito parlamentare – perché è contenuta nel maxiemendamento sul quale è stata posta la fiducia – il Governo ci propone un riassetto complessivo totalmente diverso.

Numerosi colleghi si sono soffermati sulle obiezioni di merito rispetto a questa proposta, ma non si tratta solo di obiezioni di merito. Purtroppo la proposta che oggi ci viene fatta sull'ANAS, che contraddice drasticamente quello che lo stesso Governo aveva imposto al Parlamento appena qualche tempo fa sulla stessa materia, manifesta la contraddittorietà complessiva dell'azione di questo Governo, l'incapacità di programmare – mi si passi il bisticcio di parole – la propria capacità di intervento sull'economia e sugli stessi enti strumentali della pubblica amministrazione.

Ci troviamo di fronte ad un vero e proprio pasticcio, ad una manovra assolutamente insufficiente rispetto ai problemi del Paese e oggi alle forze d'opposizione resta il dovere di presentare, come abbiamo fatto in Commissione, come stiamo facendo nel corso dell'esame di questa manovra

finanziaria, proposte alternative e il dovere di dire no con chiarezza alle proposte che questo Governo ci sottopone.

Gli italiani hanno misurato il centro-destra alla prova del Governo: cinque anni di fallimenti testimoniano la complessiva inadeguatezza di questo centro-destra rispetto ai bisogni del Paese. Questa manovra finanziaria e questo decreto sono confusionali, contraddittori e costituiscono il sigillo dell'inadeguatezza complessiva di questo Governo.

Per questi motivi il Gruppo della Margherita voterà no alla richiesta di fiducia. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

PEDRIZZI, *relatore*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI, *relatore*. Signor Presidente, non mi dilungherò sul decreto-legge del quale sono stato relatore sia in Commissione sia in Aula anche se il Governo nel suo maxiemendamento ha introdotto numerose altre materie che molto probabilmente sarebbe stato meglio lasciare fuori da questo provvedimento. Alcune di esse sono sicuramente compatibili con lo spirito e la funzione del provvedimento: mi riferisco in particolare all'ammortamento dell'avviamento, alla durata del contratto dei *leasing* immobiliari, all'intervento sulle minusvalenze di Banca d'Italia, e alle ineducibilità delle minusvalenze sui dividendi non tassati, alla razionalizzazione, al potenziamento, alla competitività, allo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali.

L'opposizione si è soffermata in particolare gridando allo scandalo sull'articolo che riguarda la cosiddetta legge mancia, la mancia dei senatori. Voglio dire all'opposizione che proprio su tale articolo c'è poco da discutere, perché la copertura finanziaria che viene prevista al riguardo si riferisce al Fondo per le infrastrutture degli enti locali, dei Comuni, delle Province e delle Regioni; Fondo di cui viene cambiata solamente la gestione: la si attribuisce al Parlamento, riconoscendogli la centralità e il ruolo che gli spetta, indipendentemente dalle impostazioni e dagli orientamenti del Governo.

La seconda obiezione, contestazione che viene fatta dall'opposizione riguarda l'articolo 11-*quaterdecies*, che reca alcune finalizzazioni, destinazioni di somme. Io voglio sperare che queste finalizzazioni siano serie, perché non sono state esaminate né dalla 6a né dalla 5^a Commissione. Sfido l'opposizione ad individuare solamente una di queste finalizzazioni che riguardi innanzitutto il relatore e poi i componenti della 6^a Commissione parlamentare. (*Applausi del senatore Eufemi*).

Voglio trattare un ultimo argomento, prima di sviluppare un ragionamento di tipo politico, perché in questo momento affrontiamo la questione della fiducia a questo Governo da parte della maggioranza di centro-destra. Mi riferisco alla questione dei giochi, argomento sul quale si è affaticata la Commissione, che ho l'onore di presiedere. Abbiamo compiuto

un'indagine conoscitiva durata due anni, che si è conclusa con un documento votato all'unanimità dalla maggioranza e dall'opposizione.

Sono intervenuto in 5^a Commissione invitando i colleghi a ritirare tutti gli emendamenti perché ritenevo che un argomento così complesso e spinoso dovesse essere affrontato in una visione organica, globale e non nell'ambito di un maxiemendamento per la fiducia, sul quale non siamo in grado di intervenire, di avanzare proposte e proporre rettifiche. È avvenuta una scorrettezza unica e noi, naturalmente, saremo costretti a votare questa fiducia anche se non concordiamo sul metodo utilizzato.

È evidente che non voglio entrare sul contenuto e sul merito dell'articolo che riguarda i giochi. Probabilmente, tutto il contenuto potrebbe anche essere condivisibile, ma il metodo (aver espropriato, scavalcato, bypassato la 6^a Commissione) non ci convince e non possiamo consentire che questo provvedimento possa diventare definitivo. (*Applausi del senatore Passigli*). Infatti, il Governo avrà tempo per emanare dei regolamenti: maggioranza e opposizione si danno dunque appuntamento in occasione dell'emanazione di quei regolamenti, quando dovranno essere ascoltate le categorie interessate e gli organismi più rappresentativi dell'intero mondo dei giochi; ci diamo un nuovo appuntamento fra qualche mese, con il Governo, con l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

Veniamo ora alle argomentazioni politiche, quelle che ci interessano in questo momento per quanto riguarda la questione di fiducia.

«L'Italia sarebbe finita, se dovesse tornare a vincere il centro-destra» ha detto il professor Romano Prodi, negli ultimi mesi ormai abituato a fare profezie di sventura, ad alzare i toni del dibattito politico fino all'insulto, a condurre insomma un tipo di opposizione più spregiudicata che dura. Tutto questo non gli fa onore naturalmente, ma non è ciò, ancora, l'essenziale. L'essenziale da rilevare è altro; è che Prodi non fa una cosa che da *leader* politico dell'opposizione che ambisce a governare il Paese ci si aspetterebbe facesse. Prodi non ci dice, non dice agli italiani, non dice alla sinistra che dovrebbe guidare qual è il suo progetto per l'Italia, qual è l'idea dell'Italia che vorrebbe, come vuole governarla, con quali orientamenti di politica interna ed estera, con quali politiche economiche.

CAMBURSANO (*Mar-DL-U*). Noi lo sappiamo e lo sanno anche gli italiani!

PEDRIZZI, *relatore*. Il professor Prodi, onorevoli colleghi, non ha un programma, e non ce l'ha perché non può averlo. È difficile infatti fare un programma che metta d'accordo chi vuole restare in Iraq e chi un minuto dopo l'eventuale vittoria del centro-sinistra se ne vuole andare. (*Commenti del senatore Cambursano*). Ieri sera a «Porta a Porta» si è evidenziata questa suddivisione, questa contrapposizione tra i moderati e gli estremisti dell'Unione. È molto difficile trovare la sintesi tra chi in Italia vuole la riforma di Zapatero sui cosiddetti diritti civili, Pacs e matrimoni omosessuali, e chi li respinge.

È molto difficile trovare la quadratura su chi intende revisionare o abolire il Concordato e chi invece non intende toccarlo, tra chi vuole le riforme economiche e chi grida alla macelleria sociale ad ogni minimo tentativo di intraprenderle, tra chi vuole la TAV e chi invece fa le barricate per impedirla.

Certo, ci vuole un bel coraggio a dire che l'Italia sarebbe finita se dovesse tornare a vincere il centro-destra. Ci vuole spregiudicatezza soprattutto a rovesciare la realtà e la verità: perché è vero esattamente il contrario.

CAMBURSANO (*Mar-DL-U*). Siamo più poveri!

PEDRIZZI, *relatore*. Senatore Cambursano, l'ho ascoltata con grande attenzione e ho replicato correttamente, se mi fa sviluppare il mio discorso la ringrazio.

CAMBURSANO (*Mar-DL-U*). La sto ascoltando.

PRESIDENTE. Senatore Cambursano, ha fatto un paio di battute, ora la finirei qui.

PEDRIZZI, *relatore*. Signor Presidente, naturalmente mi farà recuperare questo tempo. È vero esattamente il contrario: l'Italia sarebbe finita se a vincere dovesse essere questa sinistra divisa e litigiosa, confusa e contraddittoria, unita fino a quando resta all'opposizione, ma destinata a sfasciarsi e a non durare nemmeno sei mesi qualora dovesse vincere le elezioni della prossima primavera. Ecco perché questa sinistra è costretta a fare la filologia delle mancanze altrui e a farne l'unico motivo di propaganda politica. Ecco perché è costretta a diffondere la menzogna irresponsabile che l'Italia è un Paese allo sfascio, destinato persino a fare la fine della Francia per quanto riguarda il degrado delle periferie. Ma che irresponsabile questo Prodi a ventilare questa possibilità per le nostre città, la maggior parte delle quali è amministrata dal centro-sinistra. Bel regalo fa Prodi ai sindaci di centro-sinistra! Certo che i problemi ci sono e non saremo noi a negarli. Malgrado i problemi però quello che si doveva fare, quello che si era promesso di fare si è fatto. Non tutto certamente, non perfettamente. Ci sembra però che siano accadute cose di cui si dovrebbe tener conto in parallelo a questa legislatura, che comunque sarà l'unica della storia repubblicana ad arrivare a fine mandato.

È necessario ricordare che a pochi mesi dalla vittoria del centro-destra una sequenza di congiunture negative, sfavorevoli, ha costretto il Governo a procedere controvento: la lunga crisi economica internazionale; la crescita esponenziale di alcune economie asiatiche; gli scandali di grandi industrie e, da ultimo, il buco di 37.000 miliardi di vecchie lire.

PRESIDENTE. Senatore Pedrizzi, le do due minuti di recupero.

PEDRIZZI, *relatore*. Mi sembra che sia il coronamento di un grande sforzo e di un impegno che merita fiducia, perché il centro-destra ha ancora bisogno di fiducia e sostegno per portare avanti la stagione di riforme che si è aperta con il Governo Berlusconi. In politica estera questa coalizione ha dimostrato che il Paese è in grado di mantenere gli impegni e restare fedele alle alleanze. Ha dimostrato, sul fronte della difesa della legalità e dell'identità nazionale, che è possibile varare leggi severe come quella Bossi-Fini, e non è male avendo di fronte quello sta succedendo in Francia. Ha varato inoltre una riforma delle pensioni, ha intrapreso una seria politica per la famiglia, non ha parlato di matrimoni omosessuali insomma, ma ha inteso favorire quelli naturali.

Vogliamo ricordare anche la riforma delle pensioni con la legge Biagi, che ha pagato con la vita quella riforma. Questo Governo ha fatto persino la riforma della scuola e dell'università, ha varato una stagione di grande opere pubbliche.

Ha dato milioni di posti di lavoro, 190 milioni di adempimenti fiscali soppressi, 31 milioni di contribuenti che pagano meno imposte, 2.600 poliziotti e carabinieri di quartiere, tanto per citare qualche dato.

Ecco allora la necessità di andare avanti su questa strada, sulla strada della rivoluzione nazionale conservatrice e liberale italiana. Rivoluzione nazionale perché questo è forse il primo Governo nella storia della Repubblica che ha coltivato una memoria storica e un'idea di interesse nazionale senza nessun complesso di colpa e nessuna vergogna. Rivoluzione conservatrice perché questo Governo ha difeso i valori e i principi e ciò che innerva e incardina nella società questi valori e principi: la vita e la famiglia. Rivoluzione liberale perché questo Governo ha varato progetti di mirata liberalizzazione e privatizzazione.

Ecco perché si deve andare avanti. Ecco perché questo Governo merita fiducia e sostegno. Ecco perché se dovesse vincere Romano Prodi e la sinistra si tornerebbe indietro. Non sarà la fine certo di questo Paese, questo no, perché il nostro è un grande Paese con una fibra forte e con una società civile e matura, ma l'Italia certamente tornerebbe indietro. Questa possibilità, questo pericolo deve essere evitato. La rivoluzione italiana deve andare avanti, deve portare a termine un progetto che ha cominciato a camminare cinque anni fa e che ha di fronte a sé molte altre tappe da raggiungere e realizzare nella prossima legislatura.

Per questo Alleanza Nazionale voterà la fiducia al Governo Berlusconi-Fini. (*Applausi dal Gruppo AN*).

CADDEO (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADDEO (*DS-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Aula è chiamata a dare la fiducia su un decreto fiscale strettamente connesso alla legge finanziaria e a suo tempo qualificata dal Presidente del Consiglio come rigorosa, responsabile, non elettorale.

Col maxiemendamento la portata del provvedimento è via via lievitata, con 43 pagine ha assunto una dimensione ipertrofica, patologica. Ri-comprende ora la manovra correttiva del bilancio 2005, con un miliardo e 900 milioni di tagli alla spesa, a suo tempo presentata alla Camera e gran parte della manovra di 5 miliardi a sua volta già correttiva della finanziaria per il 2006, con l'imposizione di 2 miliardi e mezzo di nuove tasse.

Come se non bastasse vi sono stati attaccati altri tre decreti-legge con l'aggiunta di una lunga sequela di norme sfuse; è venuto fuori un provvedimento raccogli-ticcio, farraginoso, tipico di chi, prima di andare via, cerca affannosamente il consenso di *lobby*, gruppi di pressione, singole personalità. Il Ministro dell'economia ha presentato la finanziaria promettendo rigore e il rispetto degli impegni assunti a Bruxelles per far scendere il *deficit* del 2006 al 3,8 per cento. Quest'obiettivo resta però l'incognita più grande e i centri di ricerca lo pronosticano molto superiore.

Agli occhi del Fondo monetario internazionale il rigore non c'è, manca la trasparenza. Neanche le tre manovre in poche settimane tranquillizzano le autorità internazionali, la finanza pubblica è sempre più fuori controllo e chi governa sta lasciando una pesante eredità a chi verrà dopo le elezioni.

Il maxiemendamento contiene comunque misure severe. La pressione fiscale per le imprese, ad esempio, aumenta di 2 miliardi e mezzo. L'ammortamento delle spese di avviamento avverrà d'ora in poi in venti anni e non più in dieci; così sarà anche per i contratti di *leasing*, che passano da otto a sedici anni. Per le imprese rappresenta una dolorosa stangata. Con una mano si alleggerisce il costo del lavoro per 1 miliardo e 900 milioni, con l'altra si sottraggono 2 miliardi e mezzo costringendo la Confindustria ad incassare con eleganza. Si colpiscono imprese industriali e di servizio con il risultato che le prime perdono capacità concorrenziale, le seconde scaricheranno sui consumatori i maggiori costi.

È un modo di mettere le mani nelle tasche degli italiani. E lo stesso avviene con la riforma dell'ANAS, che riceve la possibilità di dare in concessione tratti di strade a privati, che potranno imporre il pedaggio. Lo Stato potrà così ridurre drasticamente i suoi finanziamenti alla società, che si rivarrà sugli automobilisti. Per di più, le aree periferiche del Paese pagheranno caro l'impoverimento dell'ANAS, che non potrà assicurare regolari manutenzioni, con conseguenze penalizzanti per il loro sviluppo e la competitività nazionale.

Il provvedimento cammina dunque su due gambe: la prima è l'aggravio della tassazione, la seconda è rappresentata dai tagli ai Ministeri per 1.900 milioni di euro. Vengono colpiti soprattutto gli investimenti in infrastrutture e ne fanno le spese in particolare quelli per la giustizia, la cultura, l'ambiente. Come di consueto, si taglia lo sviluppo.

Tutte queste scelte potrebbero apparire dolorose ma obbligate, frutto di un destino avverso e di un'economia che non cresce, come dice il senatore Pedrizzi. La crisi tuttavia è stata alimentata proprio sacrificando gli investimenti e favorendo invece le spese correnti, improduttive, aumentate

in questi anni di 30 miliardi, cioè di due punti di PIL, troppo spesso per sprechi e clientele.

Si continua così su questa strada. Sbucono infatti nel provvedimento ben 220 milioni destinati alle mance nei collegi: il prezzo della acquisizione e della sudditanza dei parlamentari della maggioranza.

Si tagliano 300 milioni all'ANAS, ma le si concede un milione per un particolare raccordo stradale. Si dichiara un'area comunque fabbricabile, se è utilizzabile a scopo edificatorio. Si liberalizza la caccia agli ungulati, a patto che si programmi un abbattimento equilibrato di maschi e di femmine, ed è l'unica liberalizzazione attuata in questi anni.

Si divide in due Sviluppo Italia, trasferendo all'Istituto agroalimentare italiano 200 milioni, crediti e personale, per consentire al Ministro delle politiche agricole di farsi la campagna elettorale a spese dell'erario.

Il maxiemendamento è quindi figlio di un lungo ed impetuoso ciclo elettorale. Il voto di fiducia doveva servire a salvaguardare il rigore della manovra, ad evitare il temuto assalto alla diligenza, ma sull'ultimo treno per Yuma i gendarmi hanno svestito le divise e svaligiano le casse pubbliche.

È evidente a tutti il ruolo pernicioso del Governo, che non può più nascondersi dietro gli emendamenti firmati dai parlamentari amici. Il Parlamento sta subendo colpevolmente la sua arroganza: in Commissione non ha modificato alcuna proposta dell'Esecutivo ed ora voterà a scatola chiusa. Sbaglia la maggioranza a consentire l'umiliazione di chi rappresenta la sovranità popolare e a tollerare lo stravolgimento delle procedure della democrazia di bilancio.

La manovra sfugge ad una responsabilità ed elude una opportunità. L'economia europea rialza la testa ed anche in Italia il mondo della produzione dà segni di ripresa. Questo movimento andrebbe accompagnato da misure che consolidino la fiducia ed aiutino la crescita. Nel disegno di legge finanziaria è stato inserito il fondo per l'innovazione, per finanziare un piano per la competitività. Vi si afferma la necessità di ridurre il costo del lavoro e la tassazione delle imprese, di rilanciare l'innovazione tecnologica e la ricerca, di qualificare l'istruzione, di semplificare la burocrazia e di ridurre i costi amministrativi, di potenziare gli investimenti in infrastrutture.

Il maxiemendamento, però, smentisce tutte queste scelte e va in senso opposto. Un Governo nato per abolire l'IRAP e abbattere le tasse alle imprese conclude la sua attività salvaguardando le rendite finanziarie e quelle immobiliari, rendendo più acuta la tassazione sulle imprese, dopo aver sprecato 6 miliardi per una inutile riduzione dell'IRE, che preclude l'alleggerimento di tre punti del costo del lavoro.

Cinque anni fa il contratto con gli italiani disegnava una penisola innervata da grandi infrastrutture strategiche. La legge obiettivo ha invece prodotto solo una montagna di carta. Oggi si riducono ai minimi termini gli investimenti, per dare spazio a spese e clientele.

Al fondo di tutto ciò c'è una grande irresponsabilità, che genera il cedimento ad uno sfrenato ciclo elettorale. Si manifesta così il fallimento

di una legislatura, di un Governo con la maggioranza più ampia della storia della Repubblica.

A questo fallimento, frutto dell'irresponsabilità, della mancanza di rigore e dell'elettoralismo opporremo un sonoro voto contrario. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Aut. Congratulazioni*).

CANTONI (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANTONI (*FI*). Signor Presidente, onorevoli senatori e senatrici, signori Sottosegretari e Ministri, questa finanziaria è una delle migliori dell'attuale legislatura, anche se mi convinco sempre di più che la finanziaria dovrebbe essere abolita come sovrastruttura di un Paese democratico come il nostro, dove, ahimè, nella finanziaria si vedono gli egoismi e i localismi esagerati e quindi è un provvedimento che, a mio avviso, non rappresenta le vere esigenze del nostro popolo. E i provvedimenti che caratterizzano questa sessione di bilancio lo dimostrano.

Tra l'altro, per tornare al problema della finanziaria, tutti i Paesi più evoluti non hanno più questa messa cantata che, nel caso specifico dell'Inghilterra, viene proposta dal Primo Ministro, viene discussa a livello collegiale dai Ministri e viene approvata nel termine di una sessione.

Presidenza del presidente PERA (ore 10,48)

(*Segue CANTONI*). È un ritmo troppo lungo, una lungaggine e una farraginosa dimostrazione dei poteri politici personalistici.

Il decreto fiscale e la finanziaria coniugano il rilancio dello sviluppo con la stabilizzazione dei conti pubblici, quantomeno con un rigore che in questa finanziaria il Governo Berlusconi ha voluto inserire, con il ministro Tremonti, il vice ministro Vegas e gli altri Sottosegretari. Il tutto, in linea con gli impegni assunti in sede europea.

È stata criticata la relazione dell'ultima sezione del Fondo monetario internazionale, mentre noi vorremmo mettere in evidenza che lo stesso Fondo dichiara che i segnali di ripresa per il nostro Paese sono positivi e ci portano a prevedere un +0,2 per cento nel 2005 e un +1,6 nel 2006. Con questi risultati, l'obiettivo del rapporto *deficit-PIL* previsto dal Governo al 4,3 per cento è raggiungibile nel 2006 e il 3,8 è un dato ritenuto ragionevole dallo stesso Fondo monetario internazionale.

Da più rilevazioni, ampiamente riportate dalla stampa, si evince che è tornata la fiducia e crescono gli ottimisti. Il sistema produttivo aumenta gli ordinativi e migliora il *turn over*. Rimangono, è vero, le difficoltà sul fronte dei conti pubblici, che sono in parte dipese da fattori distorsivi, an-

che per l'invasione dei prodotti cinesi, indiani e dei Paesi emergenti; fragilità – ripeto – dei conti pubblici ereditate dal Governo Berlusconi e raggiunte a *deficit* nei Governi precedenti.

Due sono pertanto gli obiettivi da rispettare: risanare il bilancio contenendo il *deficit* e, nello stesso tempo, far ripartire l'economia. Quindi, rigore e sostegno allo sviluppo.

La situazione economica di tutti i Paesi dell'area euro non è brillante. E qui ricordo che basta guardare il dato della disoccupazione (che in Germania è all'11,7 per cento, un *record* assoluto nella storia di quel Paese, in Francia è al 9,9 per cento, e in Italia – voglio ricordarlo – è al 7,7 per cento) e la crescita del *deficit* in Francia e in Germania è nettamente superiore da alcuni anni rispetto alla nostra.

È quindi necessario intraprendere tutte le azioni utili per tornare a crescere: crescita e occupazione sono stati i principi ispiratori del miracolo economico italiano e concetti dei nostri maestri ben conosciuti, da Einaudi a Guido Carli, per citarne alcuni. Ma ora, con l'euro che, ripeto, è l'unico collante, ahimè, di un'Unione Europea senza Costituzione, non si possono più fare le svalutazioni competitive che negli anni scorsi sono state il fattore determinante per compensare le carenze del sistema.

Nel disegno di legge n. 3617 il Governo ha avviato una nuova strategia di contrasto all'evasione fiscale coinvolgendo i Comuni nell'attività accertativa e rafforzando l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza, alla quale va la nostra gratitudine per il lavoro altamente professionale. Viene previsto che i proventi della lotta alla contraffazione (le sanzioni da 20.000 euro sono state portate ad un massimo di 1 milione di euro) saranno divisi a metà tra gli enti locali e lo Stato.

È stato inserito ciò che il ministro Tremonti ha definito come una «rivoluzione», ovvero la soppressione del sistema di concessione del servizio di riscossione dei tributi. Lo strumento usato dal Governo è la creazione di una nuova società pubblica, la Riscossione S.p.A..

Ovviamente non voglio dilungarmi perché gli illustri relatori che mi hanno preceduto hanno ampiamente e molto bene evidenziato tutti quegli aspetti, quindi ne citerò solo alcuni. Sono state apportate modifiche alla disciplina delle plusvalenze finanziarie derivanti dalla cessione di partecipazioni, individuando nel trattamento differenziato per le plusvalenze derivanti da operazioni meramente speculative uno strumento per porre un freno a operazioni, che possiamo chiamare estroverse, non giustificate da motivazioni economiche o industriali. La PEX è stata ampiamente cambiata. Si è intervenuti sulla disciplina della base imponibile IRAP dettata per le imprese di assicurazione, per rendere ineducibili le svalutazioni, le riprese di valore e gli accantonamenti.

Vengono esentati dal pagamento dell'ICI tutti gli immobili, ancorché usati a fini commerciali, appartenenti a Chiese che abbiano un'intesa con lo Stato italiano o ad associazioni e enti assistenziali *no-profit*.

E ancora, riordino della giustizia tributaria, compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari, potenziamento degli strumenti di programmazione finanziaria nel settore sa-

nitario, trasferimento all'INPS di parte delle funzioni attualmente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze in materia di invalidità civile e ampliamento della possibilità di totalizzare i periodi assicurativi, dismissioni e, infine, interventi a favore del trasporto aereo.

Ripeto, la nostra economia è in tangibile ripresa e tra gli imprenditori crescono gli ottimisti. Un *trend* al rialzo che va associato alle importanti riforme portate a compimento dal Governo Berlusconi che hanno prodotto risultati davvero rilevanti. Oltre 22 milioni di italiani hanno un posto di lavoro e il 90 per cento a tempo indeterminato, mentre sono in fase ormai di avanzata realizzazione le infrastrutture che serviranno a modernizzare il Paese e si registra ancora una partecipazione esagerata dello Stato nell'economia.

In modo particolare, la presenza pubblica a livello locale si rafforza evidenziando una liberalizzazione dei mercati al rovescio invece di coniugare meno Stato e più mercato. Il pubblico avanza ovunque, a destra e a sinistra, e le aziende municipalizzate, le Regioni, i Comuni, le Province e le fondazioni ed enti vari invadono il mercato con buona pace dei liberisti in fuga. Il settore pubblico si allarga a dismisura e si consolida. In parte questo fenomeno determina un declino economico che ci spiazzava competitivamente con la globalizzazione, perché in mancanza di liberalizzazione e di fronte invece ad un esagerato allargamento del settore pubblico i costi dei servizi, i costi bancari e i costi dell'energia sono esageratamente alti rendendo poco competitive le nostre imprese.

Dobbiamo però sottolineare che le cassandre della sinistra, che non hanno fatto una sola proposta alternativa per il programma di rilancio dell'economia e che sembrano rallegrarsi in modo proporzionale alle difficoltà del Paese, sono state clamorosamente smentite. Anzi, la Sinistra usa sempre la stessa ricetta economica: aumentare le tasse e gli sprechi, senza tener conto dei bisogni reali degli italiani. Non abbiamo mai messo le mani nelle tasche degli italiani!

È arrivato il momento di passare dalle garanzie e dalle promesse agli impegni e ai doveri. Non ci servono soluzioni buone per il passato, ma ci servono soluzioni buone per il futuro. Questo è quanto il Governo Berlusconi intende fare.

Quella in esame non è una manovra elettorale, ma popolare. La politica deve ritrovare la capacità di risolvere i problemi, partendo dal basso e dall'economia, ed è da qui che ripartiamo con la manovra finanziaria.

Per tale motivo, il Gruppo Forza Italia voterà sì, dando fiducia al proprio Governo, perché la fiducia è il collante sociale necessario al rilancio dell'economia e al miglioramento della qualità della vita e della competitività del sistema Paese. (*Applausi dai Gruppi FI e UDC. Congratulazioni*).

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, vorrei dar conto di alcune correzioni di carattere formale all'emendamento 1.1000, riportate nel testo distribuito in Aula e volte ad integrare tale emendamento del Governo.

All'articolo 3, al comma 40, dopo la lettera *a*), inserire la seguente: «*a-bis*) alla lettera *b*) sopprimere le parole: «, l'ordine di pagare»».

La proposta elimina un errore materiale presente nel testo originario del decreto.

All'articolo 3-*bis*, comma 7, sostituire le parole: «l'ufficio di segreteria del tribunale tributario» con le seguenti: «l'ufficio di segreteria della commissione tributaria».

La proposta mira a correggere un erroneo coordinamento.

All'articolo 3-*ter*, inserire la seguente rubrica: «Differimento di termine».

All'articolo 6-*ter*, al comma 1, lettera *e*), capoverso 5-*bis*, sostituire le parole: «l'atto di indirizzo di cui al successivo articolo 3» con le seguenti: «l'atto di indirizzo adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,».

La proposta integra un mancato coordinamento interno.

All'articolo 7-*bis* inserire la seguente rubrica: «Disposizioni in materia di unità immobiliari degli enti previdenziali».

All'articolo 10-*bis*, al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «dalla pubblicazione della presente disposizione» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 10-*ter*, al comma 1, alinea, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

La proposta è volta a consentire l'applicazione della disposizione in oggetto.

All'articolo 11-*ter*, comma 6, sostituire le parole: «attuazione dell'articolo 11-*ter* della presente legge» con le seguenti: «attuazione dell'articolo 11-*quater* del presente decreto».

La proposta corregge un errato riferimento interno.

All'articolo 11-*quater*, al comma 11, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 1, comma 6» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 11-*ter*, comma 6».

La proposta corregge un errato riferimento interno.

All'articolo 11-*quinqies*, al comma 6, dopo le parole: «le società di cui al comma 1» inserire le seguenti: «del citato articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001».

La proposta esplicita, a fini di chiarimento, un riferimento normativo.

All'articolo 11-*decies*: al comma 1, sostituire le parole: «articolo 4 del presente provvedimento» con le seguenti: «articolo 11-*nonies* del presente decreto»; al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «articolo 4» con le seguenti: «articolo 11-*nonies*».

La proposta mira a correggere un errato riferimento interno.

All'articolo 11-*quaterdecies*, inserire la seguente rubrica: «Interventi infrastrutturali, per la ricerca e per l'occupazione».

All'articolo 11-*quaterdecies*, al comma 9, sostituire le parole: «16 luglio 2005» con le seguenti: «31 dicembre 2005».

La proposta tende a correggere un'errata citazione di disposizione vigente.

All'articolo 11-*quaterdecies*, al comma 13, sostituire l'alinea con il seguente:

«Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:».

La proposta tende ad eliminare un'impropria formulazione, possibile fonte di ambiguità.

All'articolo 11-*quaterdecies*, al comma 15, sostituire le parole: «articolo 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 426» con le seguenti: «articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426».

La proposta è volta a correggere un errato riferimento normativo.

All'articolo 11-*quaterdecies*, al comma 19, sostituire le parole: «La prima parte del comma 10 dell'articolo 155» con le seguenti: «Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 155».

La proposta è volta a correggere un errato riferimento normativo.

All'articolo 11-*quinqüesdecies*, al comma 1, lettera *a*), sopprimere le parole: «, alla raccolta a distanza».

La proposta mira a correggere un errore materiale.

All'articolo 11-*quinqüesdecies*, al comma 1, lettera *d*), secondo periodo, sostituire le parole: «giochi di cui al comma 29» con le seguenti: «giochi di cui al comma 292 del citato articolo 1 della legge n. 311 del 2004».

La proposta tende a correggere un errato riferimento normativo.

Trasformare il comma 1-*bis* dell'articolo 13 in un autonomo articolo 11-*sexiesdecies*.

La proposta mira a collocare più opportunamente la disposizione concernente la decorrenza dell'applicazione di taluni articoli introdotti nel decreto.

Come si può notare, signor Presidente, si tratta di correzioni di pura forma.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.1000, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 3617 di conversione del decreto-legge n. 203, nel testo comprensivo delle correzioni introdotte dal Governo al proprio testo,

con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione, e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento del Senato, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Indico pertanto la votazione nominale con appello dell'emendamento 1.1000, presentato dal Governo, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi risponderanno di conseguenza.

Ricordo che ciascun senatore chiamato dal senatore segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Castellani).

Invito il senatore segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Castellani.

DENTAMARO, *segretario, fa l'appello.*

(Nel corso delle operazioni di voto assumono la Presidenza il vice presidente SALVI - ore 10,04 -, indi il vice presidente FISICHELLA - ore 11,30 -).

Rispondono sì i senatori:

Agogliati, Agoni, Alberti Casellati, Andreotti, Archiutti, Ascutti, Az-zollini

Balboni, Baldini, Barelli, Battaglia Antonio, Bergamo, Bettamio, Bevilacqua, Bianconi, Bobbio Luigi, Boldi, Bonatesta, Bongiorno, Borea, Boschetto, Bosi, Brignone, Bucciero

Calderoli, Callegaro, Camber, Cantoni, Carrara, Caruso Antonino, Castagnetti, Centaro, Cherchi, Chincarini, Chirilli, Ciccanti, Cicolani, Ciramani, Collino, Comincioli, Compagna, Consolo, Contestabile, Corrado, Costa, Cozzolino, Corsi, Curto

D'Alì, Danieli Paolo, De Corato, Dell'Utri, Delogu, Del Pennino, Demasi, De Rigo, D'Ippolito, D'Onofrio

Eufemi

Fabbri, Falcier, Fasolino, Favaro, Federici, Ferrara, Firrarello, Florino, Forlani, Forte, Franco Paolo, Frau

Gaburro, Gentile, Girfatti, Giuliano, Greco, Grillo, Grillotti, Guasti, Gubetti, Guzzanti

Iannuzzi, Iervolino, Ioannucci, Izzo

Kappler

La Loggia

Maffioli, Magnalbò, Malan, Manfredi, Mantica, Manunza, Marano, Meduri, Meleleo, Menardi, Minardo, Moncada, Monti, Moro, Morra, Morselli, Mugnai, Mulas

Nania, Nessa, Nocco, Novi

Ognibene

Pace, Palombo, Pasinato, Pastore, Pedrazzini, Pedrizzi, Pellegrino, Pellicini, Peruzzotti, Pessina, Pianetta, Piccioni, Pirovano, Pontone, Ponzo, Provera

Ragno, Ronconi, Ruvolo

Salerno, Salzano, Sambin, Sanzarello, Saporito, Scarabosio, Schifani, Scotti, Semeraro, Sestini, Siliquini, Sodano Calogero, Specchia, Stiffoni, Sudano

Tarolli, Tatò, Tirelli, Tofani, Tomassini, Travaglia, Tredese, Trematerra, Tunis

Ulivi

Valditara, Vanzo, Vegas, Ventucci, Vizzini

Zanoletti, Zappacosta, Ziccone, Zorzoli

Rispondono no i senatori:

Acciarini, Amato, Angius, Ayala

Baio Dossi, Baratella, Basile, Bassanini, Basso, Bastianoni, Battaglia Giovanni, Bedin, Betta, Bettoni Brandani, Biscardini, Boco, Bonavita, Bonfietti, Bordon, Brunale, Brutti Massimo, Brutti Paolo, Budin

Caddeo, Calvi, Cambursano, Carella, Castellani, Cavallaro, Chiusoli, Cortiana, Coviello, Crema

Dalla Chiesa, D'Amico, D'Andrea, Danieli Franco, Dato, Debenedetti, Dentamaro, De Paoli, De Petris, Dettori, De Zulueta, Di Girolamo, Di Siena, Donadi, Donati

Fabris, Falomi, Fassone, Filippelli, Flammia, Forcieri, Formisano

Gaglione, Garraffa, Gasbarri, Giaretta, Gruosso

Iovene

Kofler

Labellarte, Latorre, Legnini, Liguori, Longhi

Maconi, Magistrelli, Malabarba, Mancino, Manieri, Manzella, Manziona, Marini, Marino, Maritati, Mascioni, Michelini, Modica, Montagnino, Montalbano, Monticone, Montino, Morando, Murineddu, Muzio

Nieddu

Occhetto

Pagano, Pagliarulo, Papania, Pascarella, Pasquini, Passigli, Pedrini, Peterlini, Petrini, Piatti, Piloni, Pizzinato

Righetti, Rigoni, Ripamonti, Rollandin

Salvi, Scalera, Sodano Tommaso, Soliani, Stanisci

Tessitore, Togni, Tonini, Treu, Turci, Turrone

Vallone, Veraldi, Vicini, Villone, Viserta Costantini, Vitali, Viviani

Zancan, Zanda, Zavoli.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.1000, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 3617, di conversione in legge del decreto-legge n. 203, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori votanti	289
Maggioranza	145
Favorevoli	163
Contrari	126

Il Senato approva.

Restano pertanto preclusi gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 203.

Discussione del disegno di legge:

(3639) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 12)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3639, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Piccioni, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PICCIONI, *relatore*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, preliminarmente mi scuso per la mia afonia.

Il presente provvedimento di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, ha ad oggetto interventi urgenti nel settore agricolo, concernente diversi profili attinenti al comparto.

La Commissione agricoltura ha svolto un ampio e articolato dibattito alla presenza del ministro Alemanno, nel corso del quale sono state fornite indicazioni ed ulteriori chiarimenti circa il contenuto del provvedimento in esame, nonché circa le finalità perseguite. In tale sede il ministro Alemanno ha confermato l'impegno del Governo ad adottare tutte le misure necessarie al fine di determinare immediate ricadute positive nei confronti degli operatori del settore, ferma restando la piena compatibilità dei provvedimenti adottati con le norme comunitarie ed individuando, nell'ambito

europeo, la futura sede più idonea per l'adozione di provvedimenti atti a fronteggiare la crisi di mercato, anche in considerazione dei differenti livelli di risorse disponibili in tale ambito e della necessità di inquadrare tali interventi nel quadro della PAC.

Nel corso dell'esame in Commissione è stato altresì presentato un emendamento da parte del senatore Agoni, poi ritirato, al fine di agevolare la celere conclusione dell'esame, volto a sospendere temporaneamente gli adempimenti previsti a carico degli acquirenti dall'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, con particolare riguardo all'obbligo di trattenerne il prelievo supplementare relativo al latte consegnato in esubero dai conferenti rispetto al quantitativo individuale di riferimento e al versamento da parte degli acquirenti degli importi trattenuti. In sede di illustrazione di tale proposta emendativa, il senatore Agoni ha difatti evidenziato alcuni dati in ordine alla consistenza del patrimonio bovino nazionale che, se confermati, risulterebbero di estremo interesse.

Venendo ora al merito del provvedimento in esame, occorre ricordare che le disposizioni del decreto-legge originariamente si traducevano in una serie di misure concernenti aspetti quali il sostegno al settore vitivinicolo, il contrasto del fenomeno di andamento anomalo dei prezzi, il rafforzamento dell'operatività dell'AGEA mediante attribuzione di compiti oggetto di varie disposizioni e la funzionalità di alcune pubbliche amministrazioni operanti nel settore.

Alcune di queste disposizioni sono state modificate ed ampliate nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati allargando il campo di azione dell'intervento alle crisi di mercato del comparto. Sono state anche introdotte ulteriori disposizioni che prevedono una serie di interventi del Commissario *ad acta* ex Agensud, la valorizzazione dei formaggi italiani a denominazione protetta, alcune garanzie creditizie per l'agricoltura, misure finalizzate al superamento della *blue tongue*, ad un migliore accesso dei prodotti regionali ai mercati ed infine la proroga dei compiti dell'AGEA relativi alla convenzione sull'aiuto alimentare.

In particolare, l'articolo 1 detta disposizioni di sostegno per le imprese del comparto vitivinicolo e per le imprese agricole colpite da grave crisi di mercato e da calamità naturali, che si concretano nell'applicazione del regolamento CE, n. 1860 del 2004, relativo agli aiuti *de minimis*, di cui agli articoli 87 e 88 del trattato CE alle imprese, individuate con le procedure previste dall'articolo 1, commi 1-*bis* e 1-*ter* del decreto legge n. 22 del 2005.

Tale articolo è stato interamente sostituito, prevedendo ora l'unificazione dei sostegni *de minimis* previsti dalla legge n. 71 del 2005 per le crisi di mercato 2004 e quelli previsti per i produttori di vino dal decreto-legge n. 182 del 2005 in esame.

La finalità di tale unificazione è quella di superare gli ostacoli frapposti dalla Commissione europea all'attuazione della legge n. 71 del 2005 ed alla prevista assimilazione tra crisi di mercato e calamità naturali. Perdurando le note difficoltà in ambito comunitario, è stata prevista l'attivazione degli aiuti *de minimis* nella misura massima ammissibile ai sensi del

regolamento CE n. 1860 del 2004, cioè per l'importo di 130 milioni di euro.

Sia gli aiuti della legge n. 71 del 2005 che quelli recati dall'articolo 1 del decreto-legge n. 182 in esame per i viticoltori da vino vengono così disciplinati: gli aiuti *de minimis* sono erogati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) agli imprenditori agricoli, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, secondo i parametri – definiti con riferimento agli ettari di superficie produttiva o unità di bestiame adulto (UBA) – di cui al regolamento CE n. 1782 del 2003.

La stessa AGEA emana le disposizioni per l'attuazione degli interventi sopra descritti, secondo modalità e limiti indicati al comma 3. Le risorse finanziarie per la copertura dell'intervento sono le seguenti: 109 milioni di euro per l'anno 2005, di cui 69 milioni di euro destinati ai produttori per le produzioni dell'anno 2004 e 40 milioni di euro destinati ai produttori di uva da vino; i restanti 21 milioni di euro a carico del Commissario ex Agensud.

Gli aiuti *de minimis* vengono erogati dall'AGEA non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge per l'importo di 109 milioni di euro, mentre saranno erogati i restanti 21 milioni di euro successivamente alla prevista stipula della convenzione con il Commissario ex Agensud. Nel caso in cui la riserva di 69 milioni di euro destinata ai produttori per le produzioni dell'anno 2004 non venga interamente utilizzata, l'AGEA è autorizzata a destinare le somme residue ai produttori di vino.

L'AGEA è inoltre autorizzata, con il comma 5, ad acquisire sul mercato un quantitativo massimo di 800.000 quintali di uva da tavola, al fine di fronteggiare le problematiche del settore, che ha registrato situazioni di forte difficoltà nei mesi scorsi. Per tale disposizione non si registrano novità sostanziali rispetto alla norma approvata dal Governo.

Gli articoli da 1-*bis* a 1-*sexies* sono stati introdotti nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati. Segnatamente gli articoli 1-*bis* e 1-*ter* disciplinano l'utilizzazione delle risorse disponibili presso il commissario ex Agensud, prevedendone le seguenti destinazioni: a vantaggio degli imprenditori agricoli colpiti dalle crisi di mercato 2004 fino ad un importo massimo di 21 milioni di euro; per campagne di promozione e comunicazione, per agevolare la conoscenza da parte dei consumatori degli aspetti qualitativi e nutrizionali delle pesche e delle nettarine fino ad un importo massimo di 2 milioni di euro, da effettuarsi per il tramite del Centro servizi ortofrutticoli (CSO); per l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE); per l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia; per le Regioni interessate su tutto il territorio nazionale al fine di contrastare l'espandersi della patologia della flavescenza dorata; con la Regione Calabria, per il superamento delle problematiche del settore vitivinicolo; con gli organismi di valorizzazione e tutela di produzioni agricole di qualità per iniziative volte a favorire l'aggregazione dei produttori e ad accrescere la conoscenza delle peculiarità delle produzioni agricole mediterranee, ed in par-

ticolare siciliane. Si fa presente che gli importi da destinare alle finalizzazioni di cui all'articolo 1-ter saranno fissati dal CIPE in sede di approvazione del programma del Commissario ex Agensud, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, della legge n. 122 del 2001.

L'articolo 1-quater prevede, con riferimento ai formaggi italiani a denominazione riconosciuta ed in presenza di anomale condizioni di mercato, l'approvazione da parte del Ministro delle politiche agricole e forestali di piani produttivi per la qualità e lo sviluppo dei mercati, predisposti dai consorzi di tutela e di durata non superiore a cinque anni.

Si tratta di norme di programmazione interne ai produttori di formaggi a stagionatura italiani a denominazione riconosciuta ai sensi del Regolamento CEE n. 2081 del 1992 del Consiglio, volti a ristabilire un migliore equilibrio di mercato dei prodotti stessi. La norma è stata sottoposta al parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che con segnalazione, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287 del 1990, del 7 settembre scorso, ha espresso il proprio favorevole avviso.

Tale regolazione della produzione a DOP può avvenire, ai sensi del comma 2, anche differenziando tra i produttori (affinché limitino i volumi produttivi) il contributo che i produttori stessi devono corrispondere ai rispettivi consorzi di tutela ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 526 del 1999.

I commi successivi specificano i contenuti dei piani produttivi, i criteri e le modalità di verifica delle anomale condizioni di mercato, l'ambito soggettivo delle aziende interessate, ed infine il divieto di accordi sui prezzi di vendita dei prodotti.

L'articolo 1-quinquies, riguardante le garanzie creditizie in agricoltura, autorizza l'ISMEA ad utilizzare le risorse derivanti dall'articolo 5-bis, comma 4, della legge n. 97 del 1994 (Fondo per le aziende agricole montane) anche per le prestazioni di garanzia connesse agli interventi per la capitalizzazione delle imprese, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 102 del 2004.

Allo stesso Ente è attribuito, a decorrere dal 2006, un contributo statale di 4 milioni di euro per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

L'articolo 1-sexies detta disposizioni per il superamento della crisi da *blue tongue*, stabilendo che l'importo di 18,75 milioni di euro, previsto nell'articolo 4, comma 250, della legge finanziaria 2004 e già trasferito alle Regioni, sia dalle stesse utilizzato per indennizzare allevatori che hanno subito danni indiretti negli anni 2004-2005, nonché le aziende di allevamento vicine ai focolai di *blue tongue* che hanno subito danni indiretti a causa delle restrizioni della movimentazione dei bovini.

L'articolo 2, che prevedeva misure per contrastare i fenomeni di andamento anomalo dei livelli di qualità e dei prezzi nelle filiere agroalimentari, è stato ulteriormente potenziato attraverso il rafforzamento della struttura dell'Ispettorato centrale repressione frodi, che acquista ora rilevanza dipartimentale; la previsione di accordi volontari a livello regionale tra consumatori, finalizzati a favorire la costituzione di centrali d'acquisto

e, conseguentemente a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agroalimentari, nonché l'istituzione di uno specifico osservatorio della cooperazione agricola.

Nel primo caso i controlli, che si avvalgono anche dei dati in possesso degli osservatori sui prezzi del MIPAF e del Ministero delle attività produttive, sono finalizzati a rilevare i prezzi lungo le filiere in cui gli stessi hanno manifestato un andamento anomalo.

All'Ispettorato centrale repressione frodi spettano invece programmi di controllo per contrastare l'irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da Paesi comunitari ed extracomunitari. Questa seconda forma di controllo è frutto di una modifica apportata dalla Camera dei deputati, con la quale viene altresì disposta l'organizzazione dell'Ispettorato in struttura dipartimentale, articolata in due direzioni generali, le conseguenti modifiche alla dotazione organica, nonché il rinvio a un successivo decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali per la revisione complessiva degli uffici di livello dirigenziale non generale.

L'articolo 2-*bis* reca norme in materia di vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari. La norma è stata introdotta da un emendamento della Commissione agricoltura della Camera dei deputati e successivamente modificata dall'Assemblea, anche sulla base di un parere sull'emendamento stesso, reso con notevole tempestività dall'Antitrust.

Essa punta a migliorare l'accesso, da parte degli imprenditori agricoli, ai mercati dei prodotti agricoli, freschi e deperibili e prevede che le intese di filiera di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, definiscono opzioni per consentire che nelle grandi strutture di vendita e nei centri commerciali in cui si esercita anche attività di vendita di prodotti agricoli, siano posti in vendita prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio delle Regioni in cui operano le predette strutture, in una congrua percentuale, in termini di valore, della produzione agricola annualmente acquistata. Alle strutture che ottemperino alle indicazioni delle intese di filiera sono riconosciuti gli incentivi, in quanto disponibili, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 102 del 2005. (*Commenti e applausi ironici*).

Signor Presidente, concludo qui, visto che sono giustamente stimolato dai colleghi. Vorrei però consegnare la restante parte della mia relazione, perché credo valga la pena leggerla integralmente, dal momento che il decreto ha subito diverse modifiche.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Piccioni. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice De Petris. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Signor Presidente, il decreto-legge in esame, di cui iniziamo a discutere il disegno di legge di conversione, continua la tendenza di questo Governo a tamponare le crisi stagionali con provvedimenti emergenziali e, a nostro avviso, inefficaci. Non si può che definire

così, infatti, il quarto decreto-legge per interventi urgenti in agricoltura che questo Governo propone alle Camere, ricorrendo fra l'altro – come ha fatto alla Camera dei deputati – al voto di fiducia.

È l'ultimo atto della commedia degli inganni. In una situazione complessiva del settore agricolo di grave disagio per tutti gli operatori, viene proposto per la conversione in legge un provvedimento nato per sedare le proteste dei produttori vitivinicoli della Puglia, ma che, allargatosi via via ad altri settori, in realtà saccheggia le risorse destinate con il precedente decreto-legge n. 22 del 2005, che è rimasto bloccato in Europa e che era destinato a fronteggiare la crisi del settore ortofrutticolo. (*Brusìo in Aula*).

Come nel gioco delle tre carte, i finanziamenti messi a disposizione per il settore agroalimentare sono sempre gli stessi: transitano da un decreto all'altro e da una emergenza all'altra senza mai essere spesi e spesso provengono, come nel caso che ci apprestiamo ad esaminare, dal riciclaggio di stanziamenti disposti per il comparto agroalimentare addirittura dal precedente Governo. (*Brusìo in Aula*).

PRESIDENTE. Colleghi, c'è troppo brusìo in Aula.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Spero, signor Presidente, che sarà più indulgente rispetto al Presidente di turno che l'ha preceduta nel consentirmi di recuperare il tempo.

Si tratta di intervenire, dicevo, su una situazione di crisi del settore molto seria. D'altronde, oggi paghiamo lo scotto dell'assenza di una politica agricola nazionale in grado di aggredire efficacemente i nodi della crisi strutturale del comparto.

L'agroalimentare italiano evidenzia problemi di competitività sul fronte dei costi, problemi nella catena della commercializzazione, che non vengono affrontati alla radice, in un contesto internazionale caratterizzato da una poderosa accelerazione della globalizzazione in campo alimentare, che richiederebbe invece un forte intervento per consentire al secondo comparto economico del Paese di riposizionarsi adeguatamente, utilizzando le sue grandi potenzialità sul terreno della qualità.

A conclusione del mandato di questo Governo, non si può non constatare che si sono persi cinque anni preziosi, in una fase di passaggio particolarmente delicata, caratterizzata dall'entrata in vigore della riforma della politica agricola comunitaria in un contesto – torno a ripetere – di accelerazione della globalizzazione.

Per entrare nel merito del provvedimento, le misure destinate a fronteggiare la crisi, soprattutto quelle contenute nell'articolo 1 e legate al cosiddetto *de minimis*, utilizzano risorse che già erano state ricomprese nel decreto-legge del 28 febbraio scorso e che ammontavano a 120 milioni di euro, in ordine ai quali gli agricoltori interessati avevano già presentato le domande e la documentazione tecnica presso le Regioni. La dotazione per questa crisi viene ora ridotta a 69 milioni di euro, senza che ancora sia stato pagato un euro, mentre 40 milioni di euro dello stanziamento del

febbraio scorso vengono dirottati sulla crisi dell'uva (ben al di sotto, tra l'altro, degli accordi sottoscritti dal ministro Alemanno per sospendere le proteste in Puglia).

I problemi non riguardano solo l'entità della copertura finanziaria. Il citato decreto-legge n. 22 era stato di fatto affossato dalla Commissione Europea anche per l'incapacità del nostro Governo di contrattare preventivamente con la Commissione stessa. Si manifesta nuovamente il rischio di una bocciatura europea con il tentativo di attribuire alla severità della Commissione responsabilità che sono invece tutte a livello nazionale.

Gli articoli a seguire, 1-*bis* e 1-*ter*, sono un ulteriore esercizio nell'arte di riciclare le risorse: il Governo rispolvera i fondi stanziati nel marzo 2001 per un progetto finalizzato alla valorizzazione di prodotti alimentari tipici del Mezzogiorno (ex Agensud) per destinarli ad un ulteriore impegno per i contributi *de minimis*. Inoltre, allarga gli interventi alla flavescenza dorata, per il settore vitivinicolo della Regione Calabria e, ancora una volta, per l'UNIRE, che si conferma il pozzo senza fine su cui il Governo riversa a ogni decreto fondi che evidentemente non riescono mai a coprire i buchi dell'UNIRE stesso.

Ma abbiamo ancora ben altro su cui concentrarci, per quanto riguarda questo decreto. Si continua con l'articolo 1-*sexies*, concernente i fondi già ripartiti tra le Regioni che riguardano le emergenze zootecniche e si riciclano per fronteggiare e risarcire i danni provocati indirettamente dalla vaccinazione contro la lingua blu. Per la prima volta questo Governo riconosce l'esistenza di danni indiretti da vaccinazione. Bisognava aspettare tre anni perché questo accadesse.

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, le ricordo che il suo Gruppo ha a disposizione in tutto dieci minuti.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Quanto tempo rimane?

PRESIDENTE. Sono rimasti 4 minuti e mezzo; però, non li impegni tutti.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Grazie, signor Presidente, concluderò concentrandomi brevemente su un altro aspetto: l'articolo 2-*bis*, che contiene disposizioni per la vendita di prodotti agroalimentari.

In Commissione agricoltura del Senato era stato approvato un emendamento importante che riservava il 20 per cento degli spazi di vendita dei mercati a favore dei prodotti regionali. Con un intervento repentino, e un po' sospetto per la sua repentinità, l'*Antitrust*, che non indaga sulle concentrazioni della grande distribuzione, ha dato parere negativo su tale emendamento, per cui la formulazione che poi è stata adottata credo non sia efficace, mentre torno a ripetere che abbiamo un rilevante problema sulla grande distribuzione che si vuole continuare a non affrontare.

Pertanto, credo che in questo decreto vi sia una serie di elementi fortemente negativi, che esso testimoni un'arte nel riciclare le risorse e rap-

presenti un intervento di natura solo emergenziale, solo per tamponare le situazioni di crisi, e tutto questo avviene mentre nei giorni scorsi, in tutto il Paese, vi è stata una manifestazione degli addetti al settore agricolo e ieri a Bologna vi è stata una grande manifestazione nazionale delle organizzazioni agricole contro la crisi del comparto.

Sono i primi segnali concreti che la politica delle promesse e delle illusioni ha fatto il suo tempo e che il disagio nelle campagne italiane sta trovando la strada non solo della protesta, ma anche della proposta alternativa. (*Applausi dal Gruppo DS-U e della senatrice De Zulueta*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Basile. Ne ha facoltà.

BASILE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, innanzitutto voglio ricordare che proprio nella giornata di ieri si sono svolte a Bologna e in altre città d'Italia alcune manifestazioni contro la politica del Governo a favore dell'agricoltura.

Migliaia di operatori del settore hanno manifestato perché ritengono ridicole le poche misure che sono state attivate dal Governo.

Detto questo, preciso che il decreto-legge in esame, a favore degli agricoltori, è stato predisposto alla fine di agosto per affrontare la crisi del settore vitivinicolo e dell'uva da tavola. Il Governo in quella sede si impegnò per una proposta legislativa a favore dei vitivinicoltori. Il costo dell'uva era infatti ridotto a pochi centesimi per i produttori raggiungendo invece cifre molto più alte per il consumatore.

L'iter di questo provvedimento è stato alquanto travagliato: dal Consiglio dei Ministri è giunto alla Camera dove è stato esaminato in Commissione (per la verità in quella sede sono stati apportati significativi miglioramenti), è stato modificato e, una volta giunto in Aula, si è potuto discutere soltanto su alcuni ordini del giorno in quanto era stata presentata la questione di fiducia.

Giunto al Senato il provvedimento è stato esaminato in una sola giornata, lunedì scorso, in 9ª Commissione. È vero che abbiamo avuto due sedute però esse non sono state sufficienti per esaminare integralmente il provvedimento, che giunge adesso in Aula; anche questa volta tale iniziativa sa di affrettato, di forzato, trasuda prepotenza.

D'altronde tutti i provvedimenti, dalla finanziaria ai provvedimenti sull'economia e sulla competitività, in particolare per quanto riguarda il settore agricolo, hanno un che di avventuroso. Inoltre, pensavamo che questo disegno di legge contenesse in effetti un ristoro immediato per le aziende in crisi. Per esempio, si potevano prevedere misure per la sospensione dei contributi previdenziali o dei contributi per gli investimenti a lunga scadenza o, ancora, per la ricerca e lo sviluppo. Niente di tutto ciò è stato fatto. Comunque il testo, come dicevo, è stato in qualche modo migliorato alla Camera dei deputati: positivo è l'inserimento dei provvedimenti per il formaggio DOP, per il Corpo forestale e per i fondi ex Agensud.

Mi soffermo adesso su alcuni punti estremamente importanti, molti dei quali richiamati dalla collega De Petris. Innanzi tutto la legge n. 71 del 2005, di conversione del decreto-legge n. 22 del 2005, pone un problema di compatibilità con la normativa comunitaria. Esiste anche in questo caso un difetto di coerenza con la legislazione comunitaria? Temo di sì, anche se mi auguro di no o comunque che si possa superare. In ogni caso si rischia di incorrere in una sanzione comunitaria. Questo decreto-legge incontrerà a Bruxelles le stesse difficoltà della misura legislativa antecedente intervenuta sulla materia. Il lavoro può quindi risultare inutile e vana può risultare l'approvazione di questo provvedimento.

Gli agricoltori avranno, quindi, oltre al danno anche la beffa. Qualcuno ha parlato persino di morte presunta con riferimento all'esame comunitario di questa iniziativa legislativa. Il Governo non dichiara morta questa iniziativa, però ci sono forti sospetti. Fra l'altro ricordo che il ministro Alemanno, intervenuto in Commissione qualche giorno fa, ha ammesso che in effetti vi è l'esigenza di una legislazione sulle crisi di emergenza per tutti i comparti, anche negli altri Paesi. A livello comunitario occorre una legislazione che tratti in modo omogeneo le crisi di mercato. Attendiamo, signor Ministro, questa disciplina anche per l'Italia.

Intendo ora soffermarmi sul Piano straordinario per la ristrutturazione delle filiere agroalimentari, il cui testo lei ha distribuito in modo un po' anomalo ai componenti delle Commissioni agricoltura del Senato e della Camera dei deputati, ma – forse si tratta di una dimenticanza – non ai Presidenti di altre Commissioni né ai Presidenti di Camera e Senato. Tale piano dovrebbe essere estremamente importante, però in realtà si riduce a ben poco, non trattando le questioni finanziarie e non specificando le risorse a disposizione per i numerosi problemi dell'agricoltura. In esso si parla di *task force*, di incontri di delegazioni, di tavoli di filiera, di accordi di promozione, di tavoli interministeriali, di intese istituzionali, ma c'è ben poco per affrontare seriamente i problemi infrastrutturali.

Per quanto riguarda le risorse, confermo quanto ha poc'anzi evidenziato la senatrice De Petris. Purtroppo si attinge agli aiuti *de minimis* e alla legge n. 71 del 2005. Fra l'altro, alcune settimane fa, il ministro Alemanno ha promesso in Puglia di utilizzare 80 milioni di euro per il settore vitivinicolo; in realtà, verranno impiegati soltanto 40 milioni di euro, insieme ai 90 dei 120 milioni di euro all'epoca predisposti ed inseriti nel decreto-legge n. 22 del 2005.

Bisognerebbe commentare anche la presunta utilizzazione dei 21 milioni di euro (dall'articolo 1 e seguenti) da prelevare dal fondo per le aree sottoutilizzate; tuttavia, da quanto risulta al Servizio studi della Camera dei deputati, non si avranno a disposizione 21 milioni di euro, bensì solo 569.698 euro. L'introduzione degli aiuti *de minimis* potrà fronteggiare talune emergenze, ma non avvierà la ristrutturazione.

Credo sia importante ricordare che purtroppo i problemi della vitivinicoltura, come di altri comparti, non vanno affrontati con provvedimenti emergenziali, ma strutturali. Fronteggiando solo le situazioni di crisi, non si risolvono i problemi presenti come quelli dell'uva, dell'ortofrutta o fu-

turi, come quelli dell'olivicoltura e forse anche del comparto agrumicolo. È un modo di procedere insufficiente ed inadeguato; il Governo scappa di fronte alle gravi problematiche strutturali e alle proteste che si levano, risultando incapace di governare il settore.

Desidero altresì sottolineare che i piani predisposti dal ministro Alemanno purtroppo non valorizzano la nostra agricoltura basata sulla tipicità, che adesso gode di una tracciabilità delle nostre produzioni che mi auguro venga applicata pienamente (cosa sicuramente positiva).

In sostanza, i problemi sono numerosissimi, ma con il provvedimento in esame se ne affrontano soltanto gli effetti e non le cause.

Signor Presidente, vorrei sollevare un'ulteriore questione. Il decreto-legge n. 182 del 2005 rappresenta un *vulnus* nel rapporto con le Regioni, le quali non sono state formalmente e realmente chiamate per la corresponsione dei contributi. Prima del maxiemendamento presentato alla Camera dei deputati, la norma prevedeva che una piccola porzione nella superficie di vendita, nella grande distribuzione organizzata, fosse dedicata ai prodotti regionali. Alle prime difficoltà, però, il Governo ha abdicato.

In conclusione, vorrei richiamare, come ha fatto anche il collega Realacci alla Camera dei deputati, quanto è accaduto in Italia circa vent'anni fa con la crisi del metanolo. Qualcuno di voi ricorderà cosa è successo: l'Italia scelse la strada di produrre grandi quantità e vendere a basso costo; il vino italiano finì per essere distillato per ricavarne alcol o per essere venduto all'estero ed essere utilizzato per tagliare i vini più pregiati. Il prezzo venne abbassato e aumentò la sofisticazione; vi furono anche alcuni morti.

Da allora però, purtroppo grazie a quell'episodio, sono nati vini importantissimi in tutt'Italia. Mi auguro pertanto che non accadano episodi simili anche per alcuni comparti della nostra agricoltura. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Verdi-Un e del senatore Dalla Chiesa*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bongiorno. Ne ha facoltà.

BONGIORNO (AN). Signor Presidente, onorevoli senatori, ovviamente è sempre benvenuto qualsiasi provvedimento normativo che possa dare un momento di conforto e di speranza al comparto agricolo nazionale, meridionale in particolare, e portare il contributo finanziario di un centesimo o di un miliardo.

È il caso di questo ennesimo decreto-legge che il Governo, con tempestività e puntualità, propone al Parlamento; un decreto-legge che, così come è stato detto, ne segue altri tre nel corso di questo sfortunato anno per l'agricoltura nazionale, il 2005. Onorevole Presidente, in effetti il decreto-legge n. 182 in buona parte non fa altro che trasferire su questo provvedimento le risorse finanziarie e le misure già contenute in quella che è diventata poi la legge n. 71 del 2005 con riferimento al decreto sulla crisi di mercato.

Così si passa di crisi in crisi, di emergenza in emergenza, di provvedimento urgente e straordinario in provvedimento urgente e straordinario. Verrebbe da dire che, mentre a Roma si discute, purtroppo a Sagunto tutti sapete ciò che succede! È proprio il caso di puntualizzarlo perché, proprio in questi ultimi mesi, abbiamo dovuto registrare un'estate rovente; proprio in queste ultime settimane in Sicilia, ma anche in Puglia, e non soltanto in Puglia e quindi nel Meridione d'Italia, ma ovunque recentemente, anche nell'Emilia-Romagna, vi sono manifestazioni di protesta da parte degli agricoltori che stanno diventando – attenzione, onorevole rappresentante del Governo – sempre più decise, sempre più arrabbiate, sempre più violente.

Alleanza Nazionale puntualizza immediatamente, onde evitare equivoci, che sottoscrive e condivide questo provvedimento e voterà conseguentemente, ma intendiamo approfittare e cogliere l'occasione di questo dibattito parlamentare per lanciare alcuni allarmi, per fare talune puntualizzazioni e, in fin dei conti, per dare voce in Aula a quello che è stato sistematicamente, negli ultimi anni, dall'inizio di questa legislatura, il messaggio, la proposta, il progetto politico portato avanti, sia pure con difficoltà, dal Governo della Casa delle Libertà, in specie dal Ministro delle politiche agricole, onorevole Alemanno.

So perfettamente che si arriva a questo decreto non soltanto per le manifestazioni di protesta della Puglia e della Sicilia della fine di agosto e dei primi di settembre, ma anche per causa delle osservazioni formalizzate dall'Unione Europea sul contenuto citata della legge n. 71 sulla crisi di mercato. Gli aiuti diretti di Stato in favore degli imprenditori non sono più ammessi, cosicché l'Unione Europea sistematicamente blocca qualsiasi operazione politico-parlamentare che possa essere rivolta verso obiettivi di questo genere, cosicché con questo decreto portiamo i fondi della legge n. 71 nel decreto-legge 182, puntualizzando che comunque possono essere impegnati nel territorio a favore degli agricoltori soltanto entro i limiti del cosiddetto *de minimis*.

Onorevoli senatori, il cosiddetto *de minimis* altro non è che un contributo massimo di 3.000 euro in tre anni che diventa alternativo a qualsiasi altra forma di aiuto e di provvedimento e di beneficio in favore degli agricoltori: per tre anni 3.000 euro! Questo è il contributo emergenziale, il provvedimento di beneficio nella misura massima che possa essere accordato in via ordinaria – e sottolineo questa parola – a sostegno degli agricoltori.

Tralascio l'esame del decreto e faccio riferimento alla relazione formulata dal senatore Piccioni. Voglio fare un piccolo passo avanti, perché proprio stamattina, in quest'Aula, si è finito di discutere e si è votato, con la fiducia al Governo, il decreto fiscale. Che cosa contiene in particolare per gli agricoltori il decreto fiscale, che possiamo ormai considerare legge dello Stato? Contiene il divieto, per gli agricoltori, di poter godere dei benefici finanziari comunitari, se non si produce la dichiarazione di regolarità contributiva nei confronti del sistema previdenziale.

Allora, onorevoli senatori, dobbiamo essere molto chiari al riguardo: quando si tenta comunque di porre rimedio a questa norma, che sancirebbe l'impossibilità di sopravvivere per gran parte dell'agricoltura nazionale, soprattutto per quella meridionale (siciliana, pugliese, campana, calabrese), nel momento in cui si prende atto dell'impossibilità di tale sopravvivenza, certamente non potrà essere un rimedio valido e qualificato affermare che comunque questa dichiarazione di regolarità contributiva non è prevista soltanto per gli aiuti ordinari.

Chiariamoci le idee, onorevoli senatori: noi qui stiamo dicendo che gli aiuti *de minimis*, oggetto del decreto che ci accingiamo a convertire in via definitiva, possono essere ammessi a prescindere dalla regolarità contributiva. Invece tutti gli aiuti destinati ad investimenti, a riconversioni, al rilancio economico del comparto, non sono possibili in mancanza della regolarità contributiva previdenziale.

Però, se le cose stanno così, in che modo si può rilanciare effettivamente e realmente questo comparto? Lo si potrebbe fare soltanto se si arrivasse, in occasione della legge finanziaria, ad una riforma del sistema previdenziale, che inseguiamo da cinque anni nel corso di questa legislatura, per la quale il Governo, il ministro Alemanno in particolare, ha continuato e continua ad impegnarsi in queste ore. Basta vedere le agenzie di stampa, seguire le manifestazioni del ministro Alemanno, sino a lunedì sera a Palermo: il punto fondamentale per il quale il ministro Alemanno, il Governo della Casa delle Libertà e – se mi consentite, per quanto più da vicino mi riguarda – il Gruppo di Alleanza nazionale si impegnano è finalmente il perseguimento e la concretizzazione della riforma del sistema previdenziale agricolo.

Ma se questo non dovesse accadere – onorevole rappresentante del Governo, le faccio un appello chiaro e formale – con il maxiemendamento alla legge finanziaria, che molto probabilmente il Governo si appresta a presentare domani in Senato, significa evidentemente che gli agricoltori non potranno fruire dei benefici straordinari, della possibilità di ottenere finanziamenti per investimenti e quindi per il reale e serio rilancio dell'economia agricola italiana.

Contesto determinate affermazioni svolte stamattina dai colleghi dell'opposizione: è vero che le proteste dilagano, ma non è vero, come ha detto la senatrice De Petris, che c'è assenza di politica agricola nazionale. Infatti, soprattutto nel decreto legislativo n. 102 del maggio 2005, in attuazione della delega contenuta nella legge di riforma n. 38 del 2003, c'è praticamente la filosofia e il contenuto della politica agricola nazionale, che va verso la contrattualizzazione, la filiera, che prevede l'istituzione delle organizzazioni di prodotto, dei contratti quadro, delle intese di filiera, richiamate anche in questo decreto. Com'è possibile attuare e applicare una riforma di tanto momento, di tanta consistenza e di tanta importanza, nel momento in cui non c'è la possibilità di sopravvivere per l'agricoltore?

Questo è veramente – non voglio essere retorico, senatore Delfino – il grido di dolore che viene da tutta la Nazione, soprattutto dalle Regioni meridionali. Allora mi permetto, onorevole Sottosegretario, signor Presi-

dente, onorevoli colleghi, di riaffermare questo allarme e di gridarlo in quest'Aula, soprattutto nel momento in cui le strutture periferiche, le Regioni, non sono nelle condizioni o – lasciatemelo dire – non hanno la volontà di attuare nel territorio le grandi riforme che si approvano in Parlamento.

Sa, onorevole Sottosegretario, e sapete, onorevoli senatori, che del decreto sulla calamità naturale del 2002 per la siccità, approvato in quest'Aula e da questo Parlamento nel settembre-ottobre del 2002, in Sicilia non è ancora arrivato neppure un centesimo di euro? Ripeto, non è arrivato alcunché! Gli agricoltori siciliani aspettano ancora il minimo degli aiuti previsti per la siccità che ha distrutto i raccolti dell'agricoltura siciliana nel 2001 e nel 2002.

Tutto questo accade perché l'Istituto nazionale della previdenza sociale fa finta di ignorare le norme contenute nella legge finanziaria del 2005, che annullavano, azzeravano gli interessi e le sanzioni civili in caso di mancato rispetto del sistema contributivo agricolo: perché fa finta di non sapere che, già da quasi un anno, è stata ammessa per legge la rateizzazione in 10 anni, per cui queste istanze non vengono accolte? Ebbene, questo è quanto non funziona nel sistema agricolo italiano: non c'è rispondenza tra quanto si fa a Roma e quanto accade invece in tutte le Regioni italiane; non c'è cinghia di trasmissione.

Mi permetto di dire e di esplicitare, avviandomi a concludere, un mio sospetto: c'è la precisa, scientifica volontà, da parte dell'apparato burocratico e a livello nazionale, regionale e territoriale, di bloccare l'efficacia delle riforme e delle leggi del centro-destra, della Casa delle Libertà. Dobbiamo renderci conto di questo e dobbiamo fare verifiche opportune, complete, perfezionate, per evitare che lo sforzo che noi compiamo a Roma diventi assolutamente inutile e sterile nel territorio e nella periferia della Nazione. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

Pertanto, onorevoli colleghi e onorevole rappresentante del Governo, concludo il mio intervento ribadendo il favore di Alleanza Nazionale al provvedimento in esame. Ma intendo porre una domanda precisa al sottosegretario Delfino, augurandomi che questa mattina, in sede di replica, possa giungere una risposta altrettanto precisa. Io, a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale (mi auguro di potermelo permettere), le chiedo se nel maxi-emendamento alla finanziaria arriverà la riforma del sistema previdenziale agricolo: sottosegretario Delfino, le ho posto una domanda precisa e politicamente formale sulla quale desidero ottenere una risposta altrettanto chiara e precisa. (*Applausi dai Gruppi AN e UDC e del senatore Peruzzotti*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Agoni. Ne ha facoltà.

AGONI (*LP*). Signor Presidente, deciderò se usare subito tutti i 12 minuti a disposizione del mio Gruppo, perché si tratterà di un intervento abbastanza complesso, oppure se lasciarne una parte sull'illustrazione dell'emendamento che ho presentato.

Annuncio preliminarmente che parlerò soprattutto di quanto non c'è in questo provvedimento più che di quanto c'è; il senatore Bongiorno ha parlato delle cose che sono in esso comprese ma anche lui si è riferito a ciò che non è compreso in questo provvedimento e nella finanziaria, in particolare su un argomento conosciuto come la problematica degli ex SCAU.

Il senatore Bongiorno ha affermato (e condivido le ultime questioni cui si è riferito) che noi qui discutiamo, stiliamo disegni di legge e approviamo provvedimenti mentre da altre parti è come se non succedesse nulla, come se nemmeno parlassimo, come se le ricerche che facciamo e le conclusioni cui perveniamo non esistessero.

A questo riguardo invito il sottosegretario Delfino a prendere nota sia di quello che ha detto il senatore Bongiorno che di quanto andrò a dire anch'io. Perché se è vero, come è vero, quanto ha detto il senatore Bongiorno sugli ex SCAU, va pure osservato che in definitiva si tratta della ricerca di una sanatoria per contributi che dovevano essere versati e che non sono stati versati, qualcosa che doveva essere dato alle casse dello Stato e che non è stato dato per vari motivi: non è in quest'Aula che dobbiamo discuterne; lo faremo nei tavoli tecnici, se necessario. Ma questo è, senatore Bongiorno.

È altrettanto vero che il sottoscritto, da quattro anni, sta facendo una battaglia perché emerga la verità su una problematica che dura da dieci anni, inerente alle multe sulle quote latte.

Ho ricevuto i dati della Banca dati nazionale (BDN), che riportano la data del 2 novembre di quest'anno, ed ho potuto constatare che essi confermano quelli del Ministero della sanità e le proiezioni dei dati della Regione Lombardia, dimostrandosi quindi abbastanza affidabili. Tali dati confermano ancora una volta che l'Italia non possiede una mandria bovina tale da poter produrre tutto il latte che le è stato attribuito; anzi, l'Italia possiede una mandria per produrre al massimo 80 milioni di quintali di latte su una quota attribuitaci dall'Europa di 105 milioni di quintali. Questo significa che l'Italia ha pagato all'Europa multe che non dovevano essere pagate, pari a circa 3.500 miliardi di vecchie lire. Ciò significa che stiamo torturando gli allevatori trattenendo soldi alla fonte che non dovrebbero essere trattenuti e che alla fine dell'anno non dovrebbero essere versati. Questo è supportato dai dati forniti dalla Banca dati nazionale.

A proposito della BDN, lo stesso ministro Alemanno, rispondendo in Commissione, ebbe a precisare che l'attendibilità dei dati dell'Anagrafe zootecnica nazionale è stata riconosciuta di recente anche in sede di Unione Europea. Non ho mai messo in discussione questi dati; li ho sempre cercati ma li ho avuti solo il 2 novembre 2005. Forse occorrerebbe riflettere sul provvedimento in esame che trasferisce tutta la problematica relativa ai dati all'interno di AGEA. Su questo punto farei attenzione. Se potessi intervenire lascerei questi dati al SIAN, una sezione distaccata dal Ministero. Proprio per la difficoltà da me incontrata in questi anni per ottenere tali dati, non vorrei che in futuro queste difficoltà aumentassero invece che diminuire.

Ho presentato un emendamento, signor Presidente, finalizzato a cercare la verità. So già che esso non potrà essere recepito perché questo provvedimento ha urgenza di essere approvato entro il prossimo venerdì. Lo trasformerò pertanto in ordine del giorno, sperando che il Governo abbia la sensibilità di accoglierlo dando seguito ad esso con l'istituzione di un tavolo tecnico. Non pretendo di discutere e risolvere il problema in questa sede ma voglio soltanto sollevarlo affinché si dia seguito ad un tavolo tecnico nell'ambito del quale stabilire con dati alla mano – grazie a Dio la matematica non è un'opinione – cosa è necessario fare.

Nella breve relazione che ho inviato ai membri delle Commissioni agricoltura di Camera e Senato ho prospettato una soluzione. Spero possa almeno rappresentare una base di discussione per la soluzione del problema. Ricordo all'Aula e ai colleghi che la zootecnia non è un settore secondario ma la spina dorsale della nostra agricoltura. La zootecnia costituisce la prima voce del bilancio agricolo nazionale ed è presente in tutto il Paese, anche se in percentuali diverse. La gran parte della zootecnia infatti è al Nord e non vorrei che ciò rappresentasse un elemento discriminante per tentare di risolvere il problema.

Invito quindi il Governo a dar vita a questo tavolo tecnico in tempi brevi per poter risolvere la questione. Nel momento in cui ho constatato l'incongruenza dei dati ricevuti, ho provveduto a sporgere una denuncia alla procura perché ritenevo e ritengo che questo rientri nei doveri di un senatore della Repubblica. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rollandin. Ne ha facoltà.

ROLLANDIN (*Aut*). Signor Presidente, intervengo molto brevemente, perché condivido alcune delle preoccupazioni già espresse per il settore agroalimentare. In particolare faccio cenno al settore zootecnico che, come è stato ultimamente ricordato, per ragioni non strutturali, ma collegate alla difficoltà ad inserire la certezza della produzione e la certezza della presenza e della valenza di questo settore nell'ambito della produzione agroalimentare, rischia di essere un settore gravemente in crisi.

Se si segue l'elenco dei capitoli che vengono di volta in volta qui enunciati ed enumerati, si ha l'impressione di essere di fronte a un'emergenza continua. In ultimo, ma credo con un certo peso, si è parlato della *blue tongue*; più tardi si parlerà con insistenza delle difficoltà collegate al settore aviario, a seguito della psicosi dell'influenza aviaria.

Credo che in effetti sia difficile non esprimere un auspicio serio, cioè che si possa gradualmente intervenire, però con forza, nei singoli settori, per non dover rincorrere i problemi. Infatti, purtroppo oggi con questo provvedimento tamponiamo delle situazioni che sono in qualche modo sfuggite di mano. Non è che non condividiamo l'esigenza di intervenire; contestiamo il fatto che, purtroppo, in alcuni campi si interviene tardivamente o per indennizzare le situazioni che vengono qui spiegate.

Vorrei fare un ultimo cenno al problema sollevato dal collega Bongiorno, quello della regolarità dell'iscrizione all'INPS per tutti quelli che devono ricevere i contributi o le indennità. Voglio far presente che in agricoltura ci sono situazioni di lavoratori che hanno delle oggettive difficoltà a mantenere un rapporto, come qui viene chiesto, con tutti gli enti previdenziali, rischiando di essere messi in difficoltà doppiamente. Infatti non si può ottenere questa regolarizzazione formale, perché di fatto la posizione dell'imprenditore, mai chiarita, e il discorso del rapporto di lavoro, ancora dubbio, rendono difficile questo tipo di regolarizzazione e automaticamente creano difficoltà nel beneficiare dei provvedimenti di volta in volta predisposti. Quindi, da una parte, vi è la difficoltà strutturale, dall'altra, vi è quella economica, conseguente all'impossibilità di ricevere questi contributi.

Conosco la sensibilità del sottosegretario Delfino su tali problemi e voglio ringraziarlo per l'attenzione che ha sempre dedicato al settore. Vorrei che su questo tema si volgesse un po' di attenzione e se possibile si intervenisse, anche nell'ambito del maxiemendamento alla finanziaria, per evidenziare l'impossibilità per alcuni di ottenere questo tipo di regolarizzazione formale, che - è vero - è richiesta anche dall'Unione Europea, anche se quest'ultima purtroppo si basa sempre su soluzioni per grandi numeri e per grandi estensioni e non tiene mai in considerazione le piccole realtà di montagna, dell'Appennino, delle zone più difficili, che oggi rappresentano comunque un'ossatura importante per il mantenimento del territorio.

Questo è un aspetto troppe volte sottovalutato; non si vuole realizzare la contabilizzazione ambientale, cui l'agricoltura e il settore agroalimentare darebbero un rilevante contributo. Mi permetto quindi di sottolineare, in conclusione, che, seppure il decreto sia indubbiamente un intervento tampone, tralascia di regolarizzare alcune situazioni che sono oggi gravi e che rischiano di invalidare in gran parte quanto questo decreto potrebbe offrire da un punto di vista solamente economico.

Ringrazio per l'attenzione e mi auguro che sotto questo profilo sia posto in essere ciò che è possibile per rimediare ai problemi che ho qui evocato. (*Applausi dal Gruppo Aut*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Murineddu. Ne ha facoltà.

MURINEDDU (*DS-U*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, è fin troppo evidente che il provvedimento di legge all'esame dell'Aula delude tutti nell'affrontare i problemi del comparto agricolo. L'intervento preoccupato dei senatori Bongiorno e Agoni, d'altra parte, è la conferma che una certa delusione esiste anche nella maggioranza.

Dati i tempi e i modi in cui il decreto viene proposto alle parti interessate, il provvedimento ha tutte le caratteristiche di una elargizione di favori, più che essere un sostegno reale alle imprese in difficoltà. Quello

che è avvenuto ieri a Bologna è la dimostrazione tangibile che le cose stanno proprio in questi termini. Probabilmente il ministro Alemanno, consapevole del fatto che è impossibile realizzare gli obiettivi programmati nel corso della legislatura, ha voluto almeno dare di sé una immagine di uomo generoso, cosa di cui noi non dubitiamo.

Ma se siamo arrivati quasi alla fine del mandato di questo Governo con simili risultati, con le emergenze che incalzano e si moltiplicano, dobbiamo convenire che il programma dell'Esecutivo ha fallito proprio nel ruolo di promuovere, attraverso interventi mirati e sistematici, i fattori dello sviluppo, in armonia con gli obiettivi dell'agenda europea e nel rispetto delle esigenze del Paese.

Le crisi ci sono sempre state e sempre – credo – ci saranno. Alcune di queste non si possono onestamente attribuire alla responsabilità di chi governa: così è almeno per certe forme di epidemie epizootiche e per una vasta classe di fitopatologie delle piante. Se piove troppo o troppo poco, se la terra brucia o gela non è certo colpa del Governo. Ciò non esclude, tuttavia, che si possano predisporre misure di prevenzione ed attuare opere di contenimento dei danni.

Oggi però di strutturale, signor Sottosegretario (parliamo a lei, vista l'assenza eterna del Ministro in quest'Aula), c'è solo l'emergenza e l'unica risposta che lei trova possibile è quella delle elemosine, dato che si estendono i benefici riparatori destinati originariamente ai viticoltori alla zootecnia, all'Unire, alla gestione dell'acquedotto pugliese, alla promozione della vendita di prodotti ortofrutticoli e via dicendo. Naturalmente, il tutto è condito con l'astuzia tipicamente nostrana di far credere a Bruxelles che quella in corso non è una crisi di mercato, ma la conseguenza di coincidenti elementi avversi.

Abbiamo puntato sulla qualità dei prodotti mediterranei e siamo riusciti nell'intento. I coltivatori sono stati bravi e su questo terreno possono reggere il confronto con qualsiasi Paese del mondo: formaggi, vini, salumi, frutta, olio sono apprezzati ovunque ed esaltano il valore della gastronomia italiana.

Il problema irrisolto, però, è un altro, è quello della collocazione del prodotto sul mercato nazionale ed estero e soprattutto sulla struttura complessiva della filiera agroalimentare. Se le nettarine siciliane e calabresi vengono destinate al macero è perché il prezzo di vendita finale è dieci volte superiore rispetto a quello di acquisto dal produttore. Se l'uva da tavola non si vende non è perché non è buona, ma perché costa troppo al consumatore e troppo poco viene retribuito il produttore. Se montagne di formaggi restano invendute è perché l'organizzazione della distribuzione è una delle più arretrate dell'Europa. L'assurdità di tutto questo sta nel fatto che la qualità del nostro Paese non ha mercato, mentre i prodotti dell'area mediterranea e dell'America latina vantano una penetrazione straordinaria nei nostri banchi di vendita.

La sensazione diffusa è che in Italia in materia agricola regni il caos. I gruppi di pressione e le *lobby* la fanno da padrone. Gli interventi strutturali sono bloccati per mancanza di risorse finanziarie. La programma-

zione ministeriale – e questo è forse l'aspetto più grave – del settore agricolo non esiste, eppure dovrebbe essere il fattore principale di crescita dell'economia agraria.

Lo ripeto: è il caos in agricoltura. Si dice che dal caos nascono le stelle. Il ministro Alemanno è anche uomo di scienza e forse spera che questo fenomeno di dissoluzione e di creazione possa avvenire anche nel comparto agricolo. Ebbene, se il ministro Alemanno fosse presente, sinceramente gli direi che occorrerebbe quel tocco divino che la modestia degli uomini e dei Governi non ha, e forse neanche lui. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Verdi-Un e del senatore Liguori. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

PICCIONI, *relatore*. Signor Presidente, ho ascoltato con interesse i colleghi che hanno manifestato preoccupazioni che, non sono solo dell'opposizione.

Occorre dire che abbiamo ricevuto questo provvedimento fuori tempo massimo; abbiamo quindi avuto poco tempo per discuterne e non abbiamo avuto la possibilità di arricchirlo. Molto è stato fatto alla Camera, rispetto al testo che lì era arrivato.

Naturalmente i colleghi, soprattutto quelli dell'opposizione, manifestano ancora una volta preoccupazione e avversione al provvedimento, dal momento che si afferma che in questi quattro anni di Governo del centro-destra, con il ministro Alemanno all'agricoltura, è stato fatto ben poco. Questo mi sembra ingeneroso, perché molto è stato fatto nell'ambito della politica agricola; soprattutto, il ministro Alemanno ha saputo difendere l'agricoltura italiana nell'ambito europeo; ha difeso i marchi e la possibilità che la nostra agricoltura possa in qualche modo rigenerarsi. Purtroppo, nei diversi anni di governo del ministro Alemanno nella qualità di titolare del Ministero dell'agricoltura, molte crisi si sono manifestate e si è dovuto fare ricorso all'emergenza.

Una volta ci sono state le calamità naturali, un'altra le crisi di settore, un'altra ancora la crisi di mercato dei prodotti e non si è riusciti ad impostare una vera politica strutturale. Tuttavia, molto è stato fatto nell'ambito dei diversi settori e per questo credo sia ingenerosa la manifestazione di questa avversione da parte dei colleghi del centro-sinistra.

In Commissione agricoltura si è molto discusso, non solo di questo provvedimento, ma anche di altri, e spesso si sono trovate delle posizioni comuni che hanno portato all'arricchimento dei provvedimenti. Sul provvedimento in esame siamo fuori tempo massimo e perciò non vi può essere questo arricchimento. Vorrà dire che aspetteremo qualche altro provvedimento per poter dare ulteriori segnali, però credo che le risorse messe a disposizione possano dare un minimo di soddisfazione.

Il fatto che l'argomento agricoltura è di attualità sia nella legge finanziaria che nel decreto fiscale indica che su di esso vi è un'attenzione importante da parte del Governo. Anche il segnale che hanno voluto dare al-

cuni senatori della maggioranza (penso ai colleghi Agoni, Ruvolo e Minardo), presentando ordini del giorno, che analizzeremo al momento dell'esame degli emendamenti, dimostra che c'è attenzione da parte del Governo e del Sottosegretario qui presente.

Credo perciò che questo provvedimento, che arriva fuori tempo massimo e in un testo profondamente modificato rispetto a quello originario, debba essere approvato oggi stesso o al massimo domani, perché gli agricoltori del settore, soprattutto a seguito delle crisi di mercato e vitivinicola, attendono queste importanti risorse. Si tratta di 130 milioni di euro, più 21 milioni di euro messi a disposizione del commissario dell'ex Agensud; essi costituiscono un segnale positivo e significativo per la nostra agricoltura. La discussione che si è svolta è legittima, ma credo sia ingeneroso affermare che questo provvedimento ha scarsa considerazione per il mondo agricolo.

Ringrazio i colleghi della maggioranza e dell'opposizione per il loro contributo. Credo che parlare di agricoltura in quest'Aula, in cui di solito se ne parla poco, significhi dare un segnale a tutti circa la necessità di prendere in considerazione anche questo grande ed importante settore della nostra Nazione. (*Applausi del senatore Fasolino*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

DELFINO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Signor Presidente, signor relatore, signori senatori, il dibattito appassionato nel corso del quale sono state da tutti evidenziate una serie di questioni, trattate in questo provvedimento e comunque in termini più generali in corso di definizione nell'ambito dei provvedimenti all'esame del Senato e della Camera, esprime certamente la completa volontà del Parlamento, cui il Governo non può che associarsi, di risolvere i nodi che ancora attraversano questo settore. Credo però che tale indirizzo sia stato l'elemento portante e costante di questa legislatura, ciò è incontestabile. Lo dico a chi ha parlato di caos e di una legislatura assolutamente inconcludente per il mondo agricolo.

Per ripristinare un minimo di verità, come diceva il relatore, credo che avviandoci alla conclusione di questa legislatura non possiamo che rivendicare con il Parlamento e la maggioranza un lavoro tenace e puntuale, che ha consentito di pervenire, con la legge delega n. 38 del 2003, alla piena riforma della legge di orientamento. Si è riusciti in questo modo a sviluppare con il contributo forte del Parlamento una grande battaglia in sede comunitaria per la riforma della politica agricola comune, affrontando così un tema ereditato da decenni, rispetto al quale si era confrontato con molti decreti-legge e provvedimenti il centro-sinistra.

Mi riferisco al tema delle quote latte, in ordine al quale, pur essendo vero – per riprendere una considerazione del collega Agoni – che ci sono questioni che devono essere ancora approfondite, bisogna riconoscerci il merito di aver avviato un processo di grande chiarezza, assumendocene le responsabilità.

Potremmo continuare con una serie di provvedimenti, ma soprattutto facendo rilevare, signor Presidente, che mai come in questa legislatura il settore agricolo e agroalimentare ha occupato le due Camere in appassionati confronti. Credo, quindi, che per una questione di serietà si debba rigettare qualsiasi valutazione di disattenzione o di mancata capacità di definire linee strategiche profonde in tale comparto. Tra l'altro, si tratta di azioni largamente concertate, con un metodo di lavoro che ha contraddistinto l'azione di Governo del ministro Alemanno, con un rapporto costante con le organizzazioni professionali e settoriali, fino a giungere nelle settimane scorse all'ulteriore definizione di questo processo con la costituzione dei tavoli di filiera.

Questi dati, che richiamano soltanto in minima parte il lavoro svolto dal Governo insieme – lo sottolineo – al Parlamento e alla maggioranza mi pare facciano un po' a pugno con quanti vogliono esprimere un giudizio netto e *tranchant* di incapacità nell'affrontare le grandi emergenze degli ultimi anni sotto il profilo della salvaguardia e dello sviluppo del settore agricolo e agroalimentare.

Per quanto riguarda il provvedimento in esame, il Governo si riconosce pienamente nella relazione svolta dal relatore, senatore Piccioni, che ne ha richiamato un po' tutti i contenuti, come l'attuazione della misura di sostegno del *de minimis* e l'utilizzazione di una serie di risorse importanti. Mi riferisco agli interventi del commissario ex Agensud; alle norme di programmazione dei piani produttivi per i formaggi a denominazione di origine protetta; alle norme a sostegno dell'ISMEA; alle norme per ridistribuire le risorse ai fini del superamento della crisi da *blue tongue*; al rafforzamento dell'Ispettorato repressioni e frodi; all'istituzione di uno specifico osservatorio per la cooperazione agricola; alle norme relative al miglioramento nella grande distribuzione del processo di vendita dei prodotti agricoli ed agroalimentari. Tutte le questioni sono state affrontate con grande puntualità e illustrate dal senatore Piccioni, alla cui relazione faccio riferimento.

Infine, voglio affrontare alcuni problemi sollevati nel dibattito ai quali in questa legislatura daremo sicuramente una risposta definitiva. Il primo – tanto per richiamarlo compiutamente – riguarda i contributi agricoli e la capacità di trovare una risposta adeguata alle questioni emerse ormai da tempo. Ho ascoltato gli interventi forti ed appassionati dei senatori Bongiorno e Ruvolo (che ringrazio), ma voglio sottolineare che su tali temi c'è l'esigenza di agire in sede di finanziaria. Stiamo lavorando, come ben sa il senatore Bongiorno. Parlando a nome del Governo, non posso non esprimere il processo in termini concreti; tuttavia la questione sarà sicuramente affrontata nella finanziaria e credo anche risolta, con la definizione di alcuni aspetti tecnici. Ritengo si arriverà ad una puntuale definizione delle parti di questo intervento che comportano oneri nel passaggio alla Camera dei deputati. Il provvedimento, poi, tornerà al Senato dove si potrà sicuramente prendere atto del fatto che le forti indicazioni emerse ormai da tempo in Commissione agricoltura e nel corso del dibattito troveranno una risposta.

L'altra questione attiene ad una presunta difficoltà che avremo nel percorso della finanziaria per quanto riguarda gli aspetti fiscali. Dopo aver regolamentato, dopo tanti anni di proroga, il regime IVA per il settore agricolo, continuiamo a mantenere nella finanziaria le misure che avevamo da tempo portato avanti, quindi, in un quadro di economia di finanza pubblica ben nota agli illustri senatori presenti, anche su questo versante manteniamo gli impegni assunti.

In ultimo, rispetto all'intervento del senatore Agoni, il quale ha rivendicato di avere in questi anni perseguito con tenacia e determinazione la ricerca più puntuale degli elementi relativi alla gestione delle quote latte, con molta franchezza gliene do atto. Non ci sottraiamo come Governo alla possibilità di continuare questo confronto e questa verifica. Soltanto per coerenza e per adeguamento agli impegni assunti in sede comunitaria collochiamo questo percorso, questa iniziativa e questo impegno nell'ambito della normativa comunitaria che abbiamo fatto propria con la legge n. 119 del 2003.

Concludo ringraziando tutti i senatori per il contributo dato. Mi auguro che questa parte finale della legislatura consenta di migliorare gli obiettivi, che non ho mai visto essere tra maggioranza e opposizione totalmente contrastanti e che anzi ho notato convergenti in Commissione. Certamente però abbiamo titolo, colleghi senatori della opposizione, a dire che questa legislatura non è assolutamente passata invano, ma ha dato un grande contributo per caratterizzare l'agricoltura italiana e il settore agroalimentare italiano nella prospettiva della crescita e dello sviluppo. (*Applausi dal Gruppo FI e del senatore Moncada*).

PRESIDENTE. Colleghi, ricordo che il Parlamento in seduta comune è convocato alle ore 13,30; voteranno per primi i senatori. Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,20*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (3617)

(V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (3617)

(Nuovo titolo)

EMENDAMENTO 1.1000, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

1.1000 (Bozza non corretta)

IL GOVERNO

Approvato con le correzioni di carattere formale di seguito riportate

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«1. Il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*».

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO LEGGE 30 SETTEMBRE 2005, N. 203.

All'articolo 1,

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale è incentivata

mediante il riconoscimento di una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso».

Al comma 2, dopo le parole: «nonché quelle della partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale di cui al comma 1», aggiungere le seguenti: «anche attraverso società ed enti partecipati dai comuni e comunque da essi incaricati per le attività di supporto ai controlli fiscali sui tributi comunali».

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo quanto previsto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, ed in particolare dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 268 del 1992».

Dopo l'articolo 1, aggiungere, il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme per la semplificazione delle procedure di iscrizione al registro delle imprese ed al repertorio delle notizie economiche ed amministrative-REA)

1. Con uno o più regolamenti emanati secondo quanto disposto dal comma 2, sono stabilite le norme di adeguamento del regolamento istitutivo del registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che dovranno prevedere in particolare:

a) la razionalizzazione delle forme di pubblicità per le imprese in coordinamento con le disposizioni di riforma del diritto societario, di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, emanate in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366;

b) la semplificazione delle procedure di iscrizione, modifica e cancellazione delle imprese, in coerenza con i processi di riforma della regolazione e secondo criteri di omogeneità di disciplina, unicità di responsabilità, snellimento di fasi ed eliminazione di adempimenti, anche in linea con i principi di telematizzazione del registro delle imprese, introdotti dall'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, prevedendo l'attivazione di collegamenti telematici con le pubbliche amministrazioni e l'utilizzo del portale per i servizi integrati per le imprese;

c) l'individuazione, nel rispetto delle disposizioni del codice civile ed in attuazione dei principi della legislazione in materia di imprese, degli elementi informativi su soggetti, atti e fatti che devono essere riportati nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), prevedendo altresì interventi di iscrizione e cancellazione d'ufficio ed evitando duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese;

d) la disciplina di sanzioni amministrative, comprese tra un ammontare minimo di euro cinquanta, ed un ammontare massimo di euro cinquecento, per il ritardo o l'omissione della presentazione delle domande d'iscrizione al REA, secondo criteri di tassatività, trasparenza e proporzionalità;

e) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati e visure, attestanti l'iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, ovvero il deposito di atti a tal fine richiesti, o che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese e nel REA, in conformità alle norme vigenti;

f) la disciplina semplificata delle misure da adottare in caso di smarrimento, distruzione o malfunzionamento del dispositivo di firma digitale o comunque impedimento da parte del soggetto obbligato, anche per motivi dipendenti da disfunzioni del sistema, in modo da garantire la continuità di gestione amministrativa delle attività di pubblicità presso il registro delle imprese;

g) l'espressa abrogazione delle disposizioni regolamentari nonché delle disposizioni legislative di natura procedimentale in materia di registro delle imprese incompatibili con la nuova normativa, con particolare riferimento ai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558;

h) l'integrazione della modulistica in uso per il registro delle imprese, per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli Enti previdenziali, ai sensi dell'art. 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla 1, legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze per la funzione pubblica, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei pareri del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 2

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nell'ambito della relativa quota individuata dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nel limite di spesa massimo di 17 milioni di euro nel 2006 e 10 milioni di euro nel 2007.».

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, al primo periodo, dopo le parole: "sanzione amministrativa pecuniaria" sono inserite le seguenti: "da 100 euro" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa";

b) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale, le somme sono destinate per il 50 per cento all'ente locale competente e per il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo".

4-ter. Al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, articolo 1, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Al fine di potenziare l'attività della Simest S.p.A. a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese, le regioni possono assegnare in gestione alla società stessa propri fondi rotativi con finalità di *venture capital*, per l'acquisizione di quote aggiuntive di partecipazione fino ad un massimo di quarantanove per cento del capitale o fondo sociale di società o impresa partecipate da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono autonomi e restano distinti dal patrimonio di SIMEST SpA".

4-quater. All'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Il consiglio di amministrazione della SIMEST spa è composto da undici membri, di cui sei su indicazione del Ministro delle attività produt-

tive, compreso il Presidente, dei quali due designati, rispettivamente, dai Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze; uno su proposta della Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le nomine dei componenti degli organi sociali della SIMEST spa, sono effettuate dall'Assemblea".

4-quinquies. Alla data di entrata in vigore della presente legge è rinnovato il Consiglio di Amministrazione della SIMEST spa e viene adeguato lo statuto della società».

Al comma 7, sostituire le parole: «di cui al comma 3» con le seguenti: «di cui al comma 6».

Al comma 9, sostituire le parole: «periodo, del numero 2), del primo comma,» con le seguenti: «periodo del numero 2) del primo comma».

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. I soggetti indicati nell'articolo 3, commi 2 e 2-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, hanno facoltà, a partire dal 1° febbraio 2006, ad effettuare i versamenti unitari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite le procedure telematiche, direttamente ovvero tramite gli incaricati indicati nell'articolo 3 richiamato».

Al comma 14:

a) nella lettera a), sostituire le parole: «e ai progettisti dell'opera,» con le seguenti: «ed ai progettisti dell'opera;» e le parole: «seguenti: "immatricolazione» con le seguenti: «seguenti parole: "; immatricolazione»;

b) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 7, sesto comma:

1) dopo la parola: "effettui" sono aggiunte le seguenti: ", per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi,";

2) dopo le parole: "operazione di natura finanziaria" sono aggiunte le seguenti: "ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro";»

c) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 7, undicesimo comma:

1) le parole: "di cui ai commi dal primo all'ottavo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi dal primo al quinto e dal settimo all'ottavo";

2) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le rilevazioni e le evidenziazioni di cui al sesto comma sono utilizzate ai fini delle richieste

e delle risposte in via telematica di cui all'articolo 32, primo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e all'articolo 51, secondo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni".».

d) nella lettera d), sostituire le parole: «primo comma» e: «comma 5» rispettivamente con le seguenti: «comma 1» e: «quinto comma».

dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-*bis*. Le disposizioni di cui al sesto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificate dal comma 14 del presente articolo, hanno effetto dal 1° gennaio 2006.

14-*ter*. Per i periodi di imposta antecedenti il 1° gennaio 2006 e relativamente alle richieste di cui all'articolo 32, primo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e all'articolo 51, secondo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i soggetti destinatari ivi indicati utilizzano, ai fini delle risposte relative ai dati, notizie e documenti riguardanti operazioni non transitate in un conto, le rilevazioni effettuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e dei relativi provvedimenti di attuazione.

14-*quater*. All'articolo 38, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, le parole: "nei cinque precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "nei quattro precedenti".

14-*quinquies*. La disposizione di cui al comma 14-*quater* ha effetto per gli accertamenti notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

14-*sexies*. All'articolo 1, comma 426, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro il 30 giugno 2005", sono sostituite dalle seguenti: "la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma, e comunque entro il 20 dicembre 2005».

14-*septies*. Nell'articolo 3, comma 11, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, aggiungere alla fine il seguente periodo: "A tal fine, indipendentemente dalle risultanze contabili del contribuente, la data di effettuazione delle operazioni si intende quella risultante dagli atti di accertamento definitivo dell'amministrazione finanziaria o dalle eventuali sentenze passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge."».

Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

«Art. 2-bis.

(Comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni)

1. A partire dalle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2006, l'invito previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212 è effettuato:

a) con mezzi telematici ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che se previsto nell'incarico di trasmissione portano a conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente e comunque nei termini di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell'invito;

b) mediante raccomandata con avviso di ricevimento in ogni altro caso.

2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'invito di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo.

Art. 2-ter.

(Prodotti con false o fallaci indicazioni)

1. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come integrato dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, coordinato con la legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80, dopo le parole: "L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione" e prima delle parole: "di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine" sono inserite le seguenti: "o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione."».

All'articolo 3:

al comma 2, dopo le parole «150 milioni di euro» aggiungere le parole: «, di cui il 51 per cento versato dall'Agenzia delle entrate ed il 49 per cento versato dall'INPS»

al comma 4

a) dopo la parola: «avvalendosi», inserire le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,».

b) nella lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica; qualora dette attività riguardino entrate delle regioni o di società da queste partecipate, possono essere compiute su richiesta della regione interessata ovvero previa acquisizione del suo assenso;».

Al comma 5, sostituire le parole: «previste» e: «sentito» rispettivamente con le seguenti: «previsti» e: «sentiti».

Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: «pubblica» con le seguenti: «dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS, nelle medesime proporzioni previste nell’atto costitutivo,».

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dopo la scadenza del termine di cui al precedente periodo, i soci pubblici possono cedere le loro azioni anche a soci privati, scelti in conformità alle regole di evidenza pubblica, entro il limite del 49 per cento del capitale sociale della Riscossione SpA».

Al comma 12, sostituire la parola: «acquistate» con la seguente: «partecipate».

Al comma 15, sopprimere il secondo periodo.

Al comma 16, primo periodo, sostituire la parola: «acquistate» con la seguente: «partecipate».

Al comma 16, sopprimere il secondo ed il terzo periodo;

Al comma 19, dopo le parole: «stessa data del 1° ottobre 2006» inserire il seguente segno di interpunzione: «,».

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

"19-bis. Fino al 31 dicembre 2010 il personale di cui ai commi 16, 17 e 19 non può essere trasferito, senza il consenso del lavoratore, in una sede territoriale posta al di fuori della provincia in cui presta servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto; a tale personale si applicano i miglioramenti economici contrattuali tabellari che saranno riconosciuti nel contratto collettivo nazionale di categoria, il cui rinnovo è in corso alla predetta data, nei limiti di quanto già concordato nel settore del credito"».

Al comma 22, nell’alinea, sostituire la parola: «acquistate» con la seguente: «partecipate».

Al comma 24, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «società concessionarie» con le seguenti: «aziende concessionarie».

b) nella lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2008» con le seguenti: «31 dicembre 2010».

Al comma 25 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «31 dicembre 2008», con le seguenti: «31 dicembre 2010», e aggiungere alla fine le seguenti parole: «, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti in corso tra gli Enti locali e le società di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

dopo il comma 25, inserire il seguente:

«25-bis. Salvo quanto previsto al comma 25, le società di cui al comma 24, lettera *a*), la Riscossione SpA e le società da quest'ultima partecipate possono svolgere l'attività di riscossione delle entrate degli enti pubblici territoriali soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica e dal 1° gennaio 2011. Le altre attività di cui al comma 4, lettera *b*), n. 1), relativamente agli enti pubblici territoriali, possono essere svolte da Riscossione SpA e dalle società da quest'ultima partecipate a decorrere dal 1° gennaio 2011, e nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica.».

Nel comma 28 aggiungere alla fine le seguenti parole: All'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito con modificazioni dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31, sono abrogati i commi 1, 3, 4, 5 e 6.

Al comma 29, dopo le parole: «capo II» inserire le seguenti: «del titolo III della parte I».

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. Sul territorio della Regione Siciliana, relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dall'Agenzia delle entrate mediante la Riscossione S.p.A. ovvero altra società per azioni a maggioranza pubblica, che, con riferimento alle predette entrate, opera con i medesimi diritti ed obblighi previsti per la stessa Riscossione S.p.A.».

Al comma 36, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) all'articolo 42, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "*1-bis*. All'indizione degli esami per conseguire l'abilitazione all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione si procede senza cadenze temporali predeterminate, sulla base di una valutazione delle effettive esigenze del sistema di riscossione coattiva dei crediti pubblici"».

b) nella lettera d), n. 2), dopo le parole: «4-quater», sopprimere il seguente segno di interpunzione: «,».

Al comma 40,

a) alla lettera a), sostituire le parole: «sono inseriti i seguenti» con le seguenti: «è inserito il seguente» e le parole: «a svolgere» con la seguente: «svolgono»;

b) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) all'articolo 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, concernente la possibilità da parte del concessionario di attivare la procedura dell'espropriazione e vendita immobiliare, le parole: "tre milioni" sono sostituite con le seguenti: "ottomila euro".

b-ter) nell'articolo 85:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: "dell'eventuale conguaglio" sono sostituite dalle seguenti: "del prezzo per il quale è stata disposta l'assegnazione";

2) al comma 3, primo periodo, le parole: "dell'eventuale conguaglio" sono sostituite dalle seguenti: "del prezzo di assegnazione".».

Dopo il comma 41, inserire il seguente:

«41-bis. All'articolo 7, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 187, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "È, comunque, gratuita, anche se effettuata mediante supporto informatico o tramite collegamento telematico, qualunque fornitura di dati agli organi costituzionali, agli organi giurisdizionali, di polizia e militari, alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e alle Agenzie fiscali, nonché, limitatamente ai casi in cui l'erogazione si renda necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività affidata in concessione, ai concessionari del servizio nazionale della riscossione; su tali forniture non è dovuto all'ACI alcun rimborso dei costi sostenuti per il collegamento telematico"».

Sostituire il comma 42, con il seguente:

«42. All'articolo 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: "rivenditori di generi di monopolio," e prima delle parole: "gli ufficiali giudiziari" inserire le seguenti: "nonché presso"».

Dopo il comma 42, aggiungere i seguenti commi:

«42-bis. Con regolamento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti le condizioni ed i termini per la diretta assegnazione, di una rivendita di generi di monopolio ai titolari di ricevitoria del lotto non abbinata ad una rivendita di generi di monopolio, che, per effetto di nuove attivazioni di ricevitorie del lotto presso rivendite di generi di monopolio o trasferimenti di sede delle stesse, si trovino a distanza inferiore ai 200 metri da altra ricevitoria, o comunque, quando, a seguito dell'ampliamento della rete di raccolta, sia intervenuto un significativo mutamento delle condizioni di mercato che abbia determinato una concentrazione eccessiva in relazione alla domanda.

La possibilità di assegnazione è estesa, qualora non esercitata dal titolare della ricevitoria, in subordine ai coadiutori od ai parenti entro il quarto grado od agli affini entro il terzo grado. Per l'istituzione delle rivendite di cui al presente comma devono essere rispettati i parametri vigenti di distanza e redditività.

42-*ter*. Le disposizioni contenute nell'articolo 69, comma 5, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si interpretano nel senso che, successivamente all'istituzione delle agenzie fiscali previste dall'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il potere di cui allo stesso articolo 69, comma 5, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, può essere esercitato anche da tali agenzie e dall'ente pubblico economico Agenzia del demanio».

42-*quater*. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, devono intendersi nel senso che non sono dovuti gli oneri di riscossione».

42-*quinqies*. Nell'articolo 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2008".

42-*sexies*. Al fine di rendere più efficienti per la finanza pubblica le operazioni di cartolarizzazione di crediti contributivi, nonchè in funzione di una riforma organica della contribuzione previdenziale in agricoltura, le disposizioni del comma 42-*quinqies* non si applicano ai crediti previdenziali agricoli.

Dopo l'articolo 3, inserire i seguenti:

«Art. 3-*bis*.

(Disposizioni in materia di giustizia tributaria)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "tributi di ogni genere e specie" sono inserite le seguenti: "comunque denominati";

b) al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni".

2. L'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (*Durata dell'incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento*). – 1. La nomina a una delle funzioni dei componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.

2. I componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico in ogni caso al compimento del settantacinquesimo anno di età.

3. I presidenti di sezione, i vice presidenti e i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima commissione per più di cinque anni consecutivi.

4. L'assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie in servizio è disposta nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la vacanza dei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente e di componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali è annunciata dal Consiglio di presidenza e portata a conoscenza di tutti i componenti delle commissioni tributarie in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale i componenti che aspirano all'incarico devono presentare domanda;

b) alla nomina in ciascuno degli incarichi di cui alla lettera a) si procede in conformità a quanto previsto dall'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 6. La scelta tra gli aspiranti è fatta dal Consiglio di presidenza secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E e F, risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44-ter, allegate al presente decreto, tenendo conto delle attitudini, della laboriosità e della diligenza di ciascuno di essi e, nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità di età;

c) i componenti delle commissioni tributarie, indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto.

5. Per la copertura dei posti rimasti vacanti dopo l'espletamento dei concorsi di cui al comma 4, si applica il procedimento previsto dall'articolo 9, riservato a coloro che aspirano, per la prima volta, a un incarico nelle commissioni tributarie provinciali e regionali ".

3. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) non avere superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, settantadue anni di età;".

4. All'articolo 44 comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole: "fino alla cessazione della sua attività" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla cessazione dell'attività di tale organo, a partire da tale data entrano a far parte dell'ordinamento giudiziario tributario e".

5. L'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 è abrogato.

6. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: "a pena d'inammissibilità deposita" sono inserite le seguenti: "o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento,".

7. All'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena d'inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria del tribunale tributario che ha pronunciato la sentenza impugnata.".

8. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 546, in materia di assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali, nonché i consulenti del lavoro purché non dipendenti dall'amministrazione pubblica".

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi alle ritenute medesime", sono soppresse.

10. All'articolo 2 della legge 12 gennaio 1979, n. 12, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I consulenti del lavoro svolgono l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.".

Art. 3-ter.

1. All'articolo 14-*quinquies* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con la legge 17 agosto 2005, n. 168, sostituire le parole: "31 ottobre 2005" con le seguenti: "15 dicembre 2005"».

All'articolo 5

Al comma 1:

nella lettera a), sostituire le parole: «l'articolo 64, comma 1, è sostituito dal seguente: "1."» *con le seguenti:* «all'articolo 64, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1."»;

nella lettera b) sostituire le parole: «nella misura del 95 per cento», *con le seguenti:* «nella misura del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007»;

nella lettera c), sostituire la parola: «sono» *con la seguente:* «siano»;

nella lettera d), sostituire le parole: «previsti alle» *con le seguenti:* «previsti al comma 1,» *e, dopo le parole:* «del comma 1», *inserire le seguenti:* «del presente articolo».

Il comma 2 è sostituito dal seguente: “A decorrere dal 1 gennaio 2007 i commi da 171 a 184 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono abrogati.”

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alla regione Sicilia per la definizione dei rapporti finanziari progressi riferiti al periodo 2002-2004 sono attribuiti, a titolo di acconto a valere sulle spettanze relative alle imposte sulle assicurazioni Rc auto, derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale n.306 del 13 ottobre 2004, contributi quindicennali di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, di 40 milioni di euro dal 2007 e di ulteriori 36 milioni di euro dal 2008.”.

3-ter. In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è corrisposto alla regione, a titolo di contributo di solidarietà nazionale per l'anno 2008, un contributo quindicennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dallo stesso anno 2008. L'erogazione dei predetti contributi è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti, che la regione Sicilia è tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale.”

Dopo l'articolo 5, inserire i seguenti:

«Art. 5-bis

(Ammortamento dell'avviamento)

1. All'art. 103, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "un decimo" sono sostituite dalle seguenti: "un ventesimo".

2. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche con riferimento alle residue quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto in periodi di imposta precedenti».

Art. 5-ter

(Durata del contratto di leasing immobiliare)

1. All'articolo 102, comma 7, primo periodo del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da "a otto anni" fino alla fine sono sostituite con le seguenti: "alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili, e, comunque con un minimo di otto anni ed un massimo di quindici anni se lo stesso ha per oggetto beni immobili".

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione relativamente ai contratti di locazione finanziaria stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 5-quater

(Intervento sulla disciplina dettata dall'articolo 65 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

1. Il comma 2 dell'articolo 65 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente: "2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del concambio, la perdita conseguente alla minusvalenza patrimoniale di cui al predetto concambio, nonché le perdite relative ai due periodi d'imposta successivi, sono computabili in diminuzione, anche in deroga al limite temporale previsto dal comma 1 dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a concorrenza del 50 per cento dei redditi imponibili del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005 e di quelli successivi.

Art. 5-quinquies

(Indeducibilità di minusvalenze su dividendi non tassati)

1. All'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

«3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono

i requisiti di cui all'articolo 87 non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d) e i relativi costi.

3-ter. Le disposizioni del comma *3-bis* si applicano con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 87.

3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'articolo *37-bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni di cui al comma *3-bis*.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle minusvalenze e alle differenze negative realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2006.

3. Relativamente alle minusvalenze e alle differenze negative di cui al comma 1, di ammontare superiore a 50 mila euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri e realizzate a decorrere dal periodo d'imposta cui si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità delle relative operazioni alle disposizioni dell'articolo *37-bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i dati e le notizie oggetto delle comunicazioni, nonché le procedure e i termini delle stesse. In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza e la differenza negativa realizzata sono fiscalmente indeducibili.

4. Ai fini del versamento degli acconti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativi al periodo di imposta che ha inizio a decorrere dal 1° gennaio 2006, gli acconti sono calcolati assumendo come imposte del periodo precedente quelle che si sarebbero determinate tenendo conto delle disposizioni del presente articolo.

Art. 5-sexies

(Interventi in favore dell'utilizzo di GPL e metano per autotrazione)

1. Per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, come modificato dall'articolo 1, commi 53 e 54,

della legge 23 agosto 2004, n. 239, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2005.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. L'importo delle agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL può essere recuperato, mediante credito d'imposta di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dall'interessato alla filiera di settore, secondo modalità che verranno definite con accordo di programma tra il Ministero delle attività produttive e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 2 luglio 2003, n. 183.

2-ter. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo. Il credito d'imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

3. Il Ministero delle attività produttive, raggiunto il limite dell'ottanta per cento degli stanziamenti disponibili, pubblica un avviso nella *Gazzetta Ufficiale* indicando la data di sospensione degli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle attività produttive, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, introdotti dal comma 2 del presente articolo, secondo i contenuti dell'accordo di programma ivi indicato.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Dopo l'articolo 6, inserire i seguenti:

«Art. 6-bis.

(Tassa sui contratti di borsa)

1. Le società di gestione del risparmio possono corrispondere la tassa sui contratti di borsa in modo virtuale con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

Art. 6-ter

(Disposizioni concernenti l'ANAS Spa)

1. All'articolo 7, del decreto legge 6 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1-bis è soppresso;

b) al comma 1-quater dopo le parole: "fondo speciale di Importo pari", le seguenti parole: "alla somma del valore netto della rete autostradale e stradale nazionale di cui al comma 1 bis e del" sono sostituite dalla seguente: "al". Conseguentemente, il secondo periodo dello stesso comma 1-quater è soppresso;

c) al comma 1-quinques le parole: "La riscossione delle entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali trasferiti all'ANAS S.p.A. ai sensi del comma 1-bis" sono sostituite da "Sono di competenza di ANAS S.p.A. le entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali relativamente ai quali esercita i diritti ed i poteri dell'ente proprietario in virtù della concessione di cui al comma 2 la cui riscossione";

d) al comma 4, all'ultimo periodo, dopo le parole: "della convenzione di concessione", sono aggiunte le seguenti: "anche tenendo conto delle diverse caratteristiche economiche e tecniche della rete stradale, nonché i relativi contratti di servizio";

e) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. L'ANAS S.p.A., in conformità con l'atto di indirizzo di cui al successivo art. 3, può subconcedere ad una o più società da essa costituite i compiti ad essa affidati di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b) e c) del decreto legislativo 26 febbraio 1994 n. 143 relativamente a talune tratte stradali o autostradali assoggettate o assoggettabili a pedaggio reale o figurativo. La società subconcessionaria, cui saranno trasferite le pertinenti organizzazioni aziendali, saranno tenute nei confronti di ANAS S.p.A. agli stessi obblighi e condizioni assunti da ANAS S.p.A. nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i medesimi compiti, restando ANAS S.p.A., comunque responsabile dei loro adempimento nei confronti al Ministero concedente";

f) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

2. Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono attribuite le seguenti funzioni:

a) programmazione decennale degli interventi di progressivo miglioramento, adeguamento e implementazione della rete delle strade e autostrade statali, della relativa segnaletica e dei relativi servizi accessori;

b) programmazione triennale attuativi della precedente lettera a);

c) individuazione delle misure di carattere generale di miglioramento della sicurezza del traffico e della segnaletica.

3. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'atto di indirizzo di cui al comma 4, può prevedere di esercitare tali funzioni avvalendosi del supporto delle strutture appartenenti all'ANAS S.p.A. In tale caso ANAS S.p.A. conferisce ad una società da essa costituita il ramo d'azienda relativo alle attività di cui al comma 2. Contestualmente al conferimento, le azioni di tale società sono trasferite a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e trasporti. Le attività di questa società sono svolte sulla base di un contratto di servizio stipulato con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari. Ai corrispettivi previsti nel contratto di servizio si fa fronte tramite una corrispondente riduzione dei trasferimenti ad ANAS S.p.A.

4. Con atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tratte stradali ed autostradali di cui al comma 1 lett. e), sono disciplinate le modalità con cui ANAS S.p.A. procede alla gestione o alla cessione della partecipazione, ovvero della partecipazione di maggioranza, delle società subconcessionarie di cui al precedente comma 1 lett. e) delle tratte stradali e/o autostradali assoggettate a pedaggi reali o virtuali. Con il medesimo atto di indirizzo sono individuate le modalità di gestione e dell'eventuale trasferimento, anche a società all'uopo costituita, delle partecipazioni già possedute da Anas S.p.A in società concessionarie autostradali, ivi comprese le modalità di designazione degli organi sociali in sede di costituzione delle nuove società di cui al comma 1, lett. e).

5. Lo Stato definanzia per un importo pari agli introiti netti derivanti dalle cessioni di cui al comma 4 i trasferimenti attualmente previsti per l'Anas S.p.A. ed iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Nell'articolo 7, nella rubrica, sopprimere le parole: «Spese di manutenzione degli».

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli immobili strumentali per natura, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, secondo periodo del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni i quali costituiscono un complesso immobiliare unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di attività commerciale, qualora siano locati a terzi, non si intendono destinati a struttura produttiva diversa, a condizione che gli stessi vengano destinati allo svolgimento di attività d'impresa ai sensi dell'articolo 55 del citato testo unico.».

Al comma 2, dopo le parole: «Le disposizioni», aggiungere le seguenti: «di cui al comma 1, lettere a) e b)».

All'articolo 7, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse.».

Dopo l'articolo 7, inserire i seguenti:

«Art. 7-bis.

1. Sono estesi i diritti di opzione di prelazione, garanzia e di prezzo, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, agli occupanti delle unità immobiliari ad uso residenziale degli enti previdenziali di cui al medesimo decreto che erano privi del titolo alla data di entrata in vigore del medesimo, ed ai conduttori in base ad assegnazione irregolare avvenuta entro la stessa data, purchè essi risultino in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa delle assegnazioni degli alloggi di enti pubblici e provvedano al pagamento dell'indennità di occupazione, nella misura equivalente al canone di locazione determinato ai sensi di legge dalla data di inizio dell'occupazione ed al rimborso degli oneri accessori dovuti per il medesimo periodo, nonché alla rinuncia ai giudizi eventualmente pendenti.

2. Gli enti previdenziali pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono autorizzati a definire bonariamente la posizione debitoria dei conduttori degli immobili ad uso abitativo di cui al comma 1, maturata al 30 dicembre 2004, purché detti conduttori, previa formale rinuncia a qualsiasi azione, eccezione o pretesa, versino in un'unica soluzione e senza interessi l'80 per cento delle somme risultanti a loro debito dalle scritture contabili a titolo di morosità locativa per canone ed oneri accessori.

3. Sono esclusi dal dispositivo del presente articolo i soggetti la cui condotta integri ipotesi di reato diverse dalla descritta occupazione abusiva.

Art. 7-ter.

(Privatizzazione di enti e aziende delle regioni)

1. All'articolo 115 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"7-ter. Alla privatizzazione di enti ed aziende delle regioni a statuto ordinario e ad autonomia speciale, fermo restando quanto stabilito dalla legislazione regionale in materia, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi. Delle obbligazioni sorte anteriormente alla costituzione delle società di capitali di cui al comma 1 rispondono in ogni caso le regioni"».

Art. 7-quater.

(Rappresentanza presso gli uffici dell'amministrazione)

1. All'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, terzo periodo, dopo le parole: "nell'elenco previsto dal terzo comma" sono inserite le seguenti: "ovvero ai soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere e), f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545"».

Art. 7-quinquies.

(Competenza sull'assistenza fiscale e norme di coordinamento)

1. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f-bis) l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

2. All'articolo 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, ai commi 3 e 4 le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono abrogate».

Art. 7-sexies.

(Asseverazione degli studi di settore)

1. Nell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente: "3-ter. In caso di mancato adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore possono essere attestate le cause che giustificano la non congruità dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione degli studi medesimi. Possono essere attestate, altresì, le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indici economici individuati da predetti studi. Tale attestazione è rilasciata, su richiesta dei contribuenti, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 32, comma 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 546".

2. Nell'articolo 3, del regolamento di cui al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, il comma 2 è abrogato».

All'articolo 8:

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, sostituire la parola: «aziende» con la seguente: «imprese» e dopo le parole: «trattamento di fine rapporto», inserire la seguente: «(TFR)».

b) nel terzo periodo, sostituire le parole: «copre l'intero ammontare» con le seguenti: «copre fino all'intero ammontare».

c) nel quarto periodo, dopo le parole: «attività produttive» è aggiunto il seguente periodo: «, nel quale è stabilito che le disponibilità finanziarie del Fondo affluiscono, ai fini della concessione delle garanzie richieste, come disponibilità separate dei fondi di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) e b) della legge n. 662 del 1996 e sono fissate le scadenze delle relative convenzioni, in coerenza con le esigenze per gli interventi di garanzia di cui al presente decreto-legge».

d) nel quinto periodo, sostituire le parole: «anche il ricorso all'iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43» con le seguenti: «il ricorso all'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni».

e) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti: "3-bis. Agli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applica l'articolo 11, commi da 3 a 6, del decreto-legge

14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; agli stessi enti la sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, anche in qualità di sostituto di imposta, prevista dal citato comma 255 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2005 è prorogata al 31 dicembre 2006. A tal fine per l'anno 2006 è autorizzata la spesa di 500.000 euro”

3-ter. Nei limiti delle risorse indicate a carico del fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'anno 2006, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, sono prorogati i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità alle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti ed alle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

“Art. 8-bis.

(Incremento dei livelli occupazionali)

1. Ai fini di sostenere gli interventi mirati nella prospettiva dell'incremento dei livelli occupazionali in atto nelle aree individuate dall'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti che, dal 1° luglio 2004 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano avviato con esito positivo iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è erogato un contributo complessivo di 18 milioni di euro per l'anno 2006, ripartito proporzionalmente tra i comuni interessati, finalizzato alla proroga per il citato anno 2006 dei rapporti di lavoro a tempo determinato in atto. I conseguenti interventi sono effettuati nei limiti delle risorse di cui al presente comma, nonché, in relazione agli oneri a carico dei comuni, nel rispetto della normativa vigente in materia di personale. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell'interno sulla base dei dati certificati dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono esclusi i comuni che abbiano già goduto di analogo beneficio. Al relativo onere si provvede nel limite di 18 milioni di euro per l'anno 2006, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

2. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,

provvede al reintegro di pari importo, per l'anno 2006, del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1. Limitatamente al periodo necessario all'integrazione del Fondo per l'occupazione da parte del CIPE, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a rideterminare gli interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”.

All'articolo 9:

Al comma 1, nel primo periodo, dopo le parole: «Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005»,», inserire le seguenti: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005»,».

Al comma 2, nel primo periodo, sostituire le parole: «della dirigenza medico-veterinaria, della dirigenza dei ruoli sanitario, tecnico ed amministrativo» con le seguenti: «dell'area della dirigenza medico-veterinaria, dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo».

All'articolo 10:

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma la partecipazione nelle commissioni mediche di verifica dei medici nominati in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi e dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti».

Al comma 6, nel terzo periodo, sostituire la parola: «liteconsorte» con la seguente: «litisconsorte».

Al comma 7, sostituire la parola: «comunitarie» con la seguente: «comunitari».

Dopo l'articolo 10, inserire i seguenti:

“Art. 10-bis.

(Efficienza delle amministrazioni pubbliche)

1. In considerazione delle disposizioni di legge rivolte al contenimento delle spese per incarichi e rapporti di collaborazione da parte delle pubbliche amministrazioni e al fine di assicurare trasparenza ed efficacia all'attività amministrativa, anche tramite l'attivazione di un numero verde per la segnalazione, da parte dei cittadini, di ritardi o inadempienze, all'ar-

articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Per l'esercizio delle funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento degli incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 53. L'Ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, può richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali l'amministrazione interessata ha l'obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall'Ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai fini dell'individuazione delle responsabilità e delle eventuali sanzioni disciplinari di cui all'articolo 55, per l'amministrazione medesima. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla procura generale della Corte dei Conti le irregolarità riscontrate".

2. Al fine di garantire il rafforzamento delle attività di semplificazione delle norme e delle procedure amministrative e di monitoraggio dei servizi resi dalla pubblica amministrazione alle imprese e ai cittadini, nonché delle attività connesse alla gestione del personale in eccedenza di cui agli articoli 34 e 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica si avvale, per un periodo non superiore a quattro anni, di un contingente di personale di 30 unità.

3. Alla copertura del contingente si provvede attraverso l'utilizzo temporaneo dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 3-ter del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, come convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, già in posizione di disponibilità ai sensi dell'art. 101 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 alla data di entrata in vigore della presente legge e con invarianza del trattamento economico complessivo. L'utilizzo temporaneo cessa nel caso di conferimento di incarico ai segretari da parte di un comune o di una provincia.

4. Le modalità di utilizzo temporaneo dei segretari comunali e provinciali di cui al comma 3 e di trasferimento delle relative risorse sono disciplinate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Al fine di garantire l'efficienza e l'omogeneità su tutto il territorio nazionale dell'attività di rilevazione statistica l'Istat è autorizzata a costituire una società di rilevazione statistica con la partecipazione di regioni, enti locali, autonomie funzionali e loro associazioni, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio, Dipartimento della funzione pubblica. La società di rilevazione statistica nazionale può avvalersi di rapporti di lavoro privato subordinato e di forme di collaborazione. Il personale impiegato a tal fine presso l'Istat e le amministrazioni centrali e gli

enti pubblici partecipanti alla società può transitare in questa per trasferimento di attività ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente disposizione, è disciplinata l'organizzazione ed il funzionamento della società. I contratti di collaborazione attivati dall'Istat in essere alla data del 30 settembre 2005 finalizzati alla rilevazione statistica delle forze di lavoro del settore pubblico e privato possono essere prorogati fino alla costituzione della società di cui al comma precedente e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico del bilancio dell'Istituto.".

6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, un apposito Comitato per il riordino e l'accorpamento degli *uffici* e delle sedi della Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) presenti in Italia.

7. Il Comitato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio di Ministri, è composto da 5 esperti, scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Il Comitato si avvale del supporto tecnico del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

8. Il Comitato di cui al comma 6, previa individuazione dei criteri cui attenersi nella valutazione dei progetti e nell'individuazione delle modalità con cui procedere alle operazioni necessarie, provvede all'istruttoria dei progetti presentati finalizzati a realizzare l'accorpamento in un'unica sede, sita nell'area della Provincia di Roma, degli uffici e delle sedi dell'ONU presenti in Italia.

9. L'articolo 5, comma 8 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è sostituito dal seguente: "Il limite di somma di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e all'articolo 49 del R.D. 13 agosto 1993, n. 1038, è elevato ad euro 5000,00 e può essere aggiornato, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente della Corte dei Conti.".

10. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 2-bis, della legge 20 dicembre 1996, n. 639, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, e dell'articolo 18, comma 1, della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile, liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell'Avvocatura dello

Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all'amministrazione di appartenenza.

Art. 10-ter.

(*Trasferimenti patrimoniali da Sviluppo Italia S.p.A. ad I.S.A. S.p.A.*)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Sviluppo Italia S.p.A. trasferisce all'Istituto sviluppo agroalimentare (I.S.A.) S.p.A., senza alcun costo o spesa, ad eccezione dei costi notarili a carico dell'I.S.A. S.p.A., ed in coerenza con le risultanze della «Relazione dell'anno 2004 sullo stato di attuazione dei progetti approvati», predisposta ai sensi della delibera CIPE n. 90 del 4 agosto 2000, e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 2000, il seguente patrimonio:

a) credito risultante dal finanziamento ad I.S.A. S.p.A. erogato da Sviluppo Italia S.p.A. il 4 aprile 2005, pari a euro 200.000.000;

b) partecipazioni acquisite ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e dell'articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, al netto dei fondi rettificativi e comprensive di ogni e qualsiasi diritto esistente e/o maturato alla data del trasferimento;

c) crediti derivanti da finanziamenti erogati ai sensi delle medesime disposizioni di cui alla lettera b) al netto dei fondi rettificativi e comprensivi di ogni e qualsiasi diritto esistente e/o maturato alla data del trasferimento;

d) disponibilità liquide ai sensi delle richiamate disposizioni di cui alla lettera b) per un importo pari a euro 50.000.000;

e) debito residuo inerente al finanziamento bancario contratto ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 dicembre 1998, n. 423, con il relativo residuo beneficio del rimborso da parte dello Stato.

2. Sono altresì trasferiti ad I.S.A. S.p.A.:

a) gli impegni assunti nei confronti di terzi, ivi compresi quelli conseguenti a deliberazioni adottate ed ancora in fase di attuazione, nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e dell'articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, ed ogni altro e qualsiasi diritto esistente e/o maturato alla data del trasferimento;

b) le competenze relative agli interventi di cui alla citata delibera CIPE n. 90 del 4 agosto 2000, e successive modificazioni.

3. Resta a carico di I.S.A. S.p.A. l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

4. La quota di partecipazione di Sviluppo Italia S.p.A. in I.S.A. S.p.A. è trasferita al Ministero delle politiche agricole e forestali per l'im-

porto di euro 240.000. Al relativo onere si provvede per l'anno 2005 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

5. Sviluppo Italia S.p.A. è autorizzata ad iscrivere nelle proprie scritture contabili patrimoniali esclusivamente i decrementi conseguenti al trasferimento delle poste patrimoniali di cui al comma 1.

6. I.S.A. S.p.A. iscriverà nelle proprie scritture contabili le poste patrimoniali, di cui al comma 1, trasferite al valore di libro come iscritte in Sviluppo Italia S.p.A. al momento del trasferimento apponendo una riserva speciale di natura patrimoniale esente da imposte e tasse, senza vincoli di utilizzo.

7. Le operazioni di trasferimento di cui ai commi 1 e 2 sono esenti da imposte dirette ed indirette e da tasse in base a quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1.

8. Gli interventi di cui alla legge 19 dicembre 1983, n. 700, ed alla legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, possono accedere alle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i criteri stabiliti dal CIPE.

9. All'articolo 4, comma 42, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono soppresse le seguenti parole: “*relative agli interventi di cui alla delibera CIPE 4 agosto 2000, n. 90, e successive modificazioni, nonché quelle*”.

10. All'articolo 5, comma 7-bis, della legge 27 marzo 2001, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito dei predetti limiti e per un importo massimo di 560.000 euro, il Commissario *ad acta* opera anche attraverso specifiche convenzioni con l'Istituto sviluppo agroalimentare (I.S.A.) S.p.A., per l'attività inerente la prosecuzione degli interventi relativi al progetto speciale promozionale per le aree interne del Mezzogiorno per la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici, di cui alla delibera CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1999.».

11. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 132 è sostituito dal seguente: «132. L'Istituto sviluppo agroalimentare (I.S.A.) S.p.A., nell'ambito delle operazioni di acquisizione delle partecipazioni azionarie e di erogazioni di finanziamenti a società ed organismi operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, può definire condizioni compatibili con i principi di economia di mercato e stipulare appositi accordi con i quali, tra l'altro, gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le azioni o le quote sociali acquisite.»;

b) dopo il comma 132 sono inseriti i seguenti:

«132-bis. L'I.S.A. S.p.A., con le medesime modalità di cui al comma 132, partecipa ad iniziative promosse da società, enti, fiere ed altri orga-

nismi allo scopo di predisporre studi, ricerche, programmi di promozione e di potenziamento dei circuiti commerciali dei prodotti agricoli ed agroindustriali.

132-ter. Per le finalità di cui ai commi 132 e 132-*bis*, l'I.S.A. S.p.A. si avvale dei propri fondi eventualmente integrati con le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i criteri stabiliti dal CIPE.».

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

All'articolo 11

al comma 1:

dopo le parole: «160 milioni di euro» inserire la seguente: «an-nui».

*aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Gli enti previdenziali interes-sati provvedono al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni introdotte in sede di esercizio della delega di cui al periodo precedente, comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle mi-sure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-*quater*), della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente ne-cessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente si prov-vede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.*

sopprimere il comma 2

Dopo l'articolo 11, inserire i seguenti:

«Art. 11-*bis*.

(Interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale)

1. È autorizzata la spesa di euro 222 milioni per l'anno 2005 per la concessione di ulteriori contributi statali al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni. All'erogazione degli ulteriori contributi disposti dal presente comma si provvede ai sensi del comma 29, primo e secondo

periodo, dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, sentite le commissioni parlamentari competenti in materia di bilancio, programmazione e lavori pubblici. I contributi che, alla data del 28 febbraio 2006, non risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al precedente periodo. Gli altri soggetti non di diritto pubblico devono produrre annualmente, per la stessa finalità, la dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'ente beneficiario trasmette entro il 30 marzo 2006 apposita attestazione al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo lo schema stabilito dal decreto di cui al citato comma 29, primo periodo, dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede: quanto a euro 100.000.000 mediante utilizzo delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, risultanti dall'elenco allegato al conto consuntivo dell'esercizio 2004, ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni; quanto a euro 122.000.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 117.000.000, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e quanto a euro 5.000.000 l'accantonamento relativo a Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 11-ter

(Contenimento spese del bilancio dello Stato e degli enti pubblici non territoriali)

1. Per l'anno 2005, le dotazioni di competenza e di cassa delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri concernenti spese per consumi intermedi e per investimenti fissi lordi, esclusi i comparti della difesa, della sicurezza e del soccorso, sono ridotte secondo gli importi indicati rispettivamente negli elenchi 1 e 2 allegati alla presente legge.

2. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 è ridotto di 31 milioni di euro per il medesimo anno.

3. Per l'anno 2005 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-*ter*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è ridotta di 116 milioni di euro e l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e all'articolo 37 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinate dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotta, di 30 milioni di euro in termini di competenza e di 70 milioni di euro in termini di cassa.

4. Gli stanziamenti per l'anno 2005 relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali, che adottano contabilità anche finanziaria, individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dell'Agenzia italiana del farmaco, degli Istituti zooprofilattici sperimentali e delle Istituzioni scolastiche, sono ridotti nella misura del 10 per cento, comunque nei limiti delle disponibilità non impegnate alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per gli enti ed organismi pubblici che adottano una contabilità esclusivamente civilistica, i costi della produzione, individuati all'articolo 2425, comma 1, lettera *b*), numeri 6, 7 e 8 del codice civile previsti nei rispettivi budget 2005, concernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di terzi, sono ridotti del 10 per cento.

5. Le somme provenienti dalle riduzioni di cui al comma 4 sono versate da ciascun ente, entro il 30 giugno 2006, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961. E' fatto divieto alle Amministrazioni vigilanti di approvare i bilanci di Enti ed Organismi pubblici in cui gli Amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di aver ottemperato alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.

6. A valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 11-*ter* della presente legge, un importo pari a 50 milioni di euro è iscritto in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, la cui utilizzazione è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su motivata richiesta delle Amministrazioni interessate, per indifferibili esigenze connesse alle spese per consumi intermedi.

Art. 11-*quater*

(Ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio di alcune attività regolate)

1. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto opera la disciplina del presente articolo relativamente all'ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle seguenti attività regolate:

a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui all'articolo 2, lettere *n*) e *ii*), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione

della direttiva 98/30/CE relative a norme comuni per il mercato interno del gas;

b) distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica di cui all'articolo 2, numeri 14 e 20, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

2. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle attività regolate di cui al comma 1 sono deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei beni per le rispettive vite utili così come determinate ai fini tariffari dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas:

a) nelle tabelle 1 e 2, rubricate "durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture" ed allegate alle delibere 29 luglio 2005, n. 166, e 30 settembre 2005, n. 206, rispettivamente per l'attività di trasporto e distribuzione di gas naturale. Per i fabbricati iscritti a bilancio fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2004 si assume una vita utile pari a 50 anni;

b) nell'appendice 1 della relazione tecnica alla delibera 30 gennaio 2004, n. 5, per l'attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, rubricata "capitale investito riconosciuto e vita utile dei cespiti".

3. Per i beni cui al comma 1, la vita utile cui fare riferimento ai fini di cui al comma 2 decorre dall'esercizio di entrata in funzione anche se avvenuta presso precedenti soggetti utilizzatori e non si modifica per effetto di eventuali successivi trasferimenti. Le quote di ammortamento del costo dei beni di cui al comma 1 sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene e per i beni ceduti o devoluti all'ente concessionario fino all'esercizio in cui avviene il trasferimento ed in proporzione alla durata del possesso.

4. Non sono ammesse alcuna ulteriore deduzione per ammortamento anticipato o per una più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. Resta ferma, per quanto non diversamente disposto, la disciplina di cui all'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Le eventuali modifiche delle vite utili di cui al comma 2, deliberate ai fini tariffari dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, rilevano anche ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili.

6. In caso di beni utilizzati in locazione finanziaria, indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, la deduzione delle quote di ammortamento compete all'impresa utilizzatrice; alla formazione del reddito imponibile di quella concedente, concorrono esclusivamente i proventi finanziari impliciti nei canoni di locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio nella misura risultante dal piano di ammortamento finanziario.

7. Quanto previsto dai precedenti commi si applica esclusivamente ai beni classificabili nelle categorie omogenee individuate dall'Autorità per l'energia elettrica e per il gas. Per i beni non classificabili in tali categorie continua ad applicarsi l'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. La disposizione di cui al comma 6 si applica ai contratti di locazione finanziaria la cui esecuzione inizia successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

9. Per i costi incrementativi capitalizzati successivamente all'entrata in funzione dei beni di cui al comma 1 le quote di ammortamento sono determinate in base alla vita utile residua dei beni.

10. Nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'IRES e dell'IRAP per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, calcolato in ogni caso in base alle disposizioni generali sui versamenti degli acconti delle imposte sui redditi di cui alla legge 23 marzo 1977, n. 97, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente articolo; eventuali conguagli sono versati insieme alla seconda ovvero unica rata dell'acconto. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'IRES e dell'IRAP si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni del presente articolo.

11. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, ad eccezione di quelle utilizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 6, sono interamente destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Art. 11-*quinquies*

(*Dismissione immobili*)

1. Nell'ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili pubblici, l'alienazione di tali immobili è considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo di vendita sia determinato secondo criteri e valori di mercato. L'Agenzia del demanio è autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni che li hanno in uso, a vendere con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2003, n. 27, i beni immobili ad uso non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico, ivi compresi quelli individuati ai sensi dei commi 13, 13-*bis* e 13-*ter* dell'articolo 27 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. Fermo restando l'applicazione dell'articolo 27 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per la dismissione dei beni già individuati ai sensi dei commi 13, 13-*bis* e 13-*ter* del medesimo articolo 27, la vendita fa venir meno l'uso governativo, le concessioni in essere e l'eventuale diritto di prelazione spettante a terzi anche in caso di rivendita. Si intendono applicabili, anche quanto alle dichiarazioni urbanistiche nonché agli attestati inerenti la destinazione urbanistico-edilizia previsti dalla legge, le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 17 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché al primo ed al secondo periodo del comma 18 e al comma 19 del medesimo articolo 3. Resta ferma l'applicazione degli articoli 12, 54, 55, 56 e 57 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le procedure di dismissione successive a quelle di cui al primo periodo.

3. Agli atti di alienazione di cui al comma 1 del presente articolo o comunque connessi alla dismissione del patrimonio immobiliare di proprietà dello Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono riconosciuti all'Agenzia del demanio i maggiori costi sostenuti per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, a valere sulle conseguenti maggiori entrate.

5. All'articolo 27, comma 13-*ter*, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'ultimo periodo è soppresso.

6. Il disposto dell'articolo 3, commi 18 e 19 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 23 novembre 2001, n. 410 deve interpretarsi nel senso che lo Stato, gli enti pubblici nonché le società di cui al comma 1 sono esonerati anche dall'obbligo di rendere le dichiarazioni urbanistiche richieste dalla legge per la validità degli atti nonché dall'obbligo di allegazione del certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate dal trasferimento.

7. Gli immobili siti in Roma, via Nicola Salvi n. 68 e via Monte Opio, n. 12, già inseriti nelle procedure di vendita di cui al decreto legge 25 settembre 2001 n.351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono esclusi da dette procedure di vendita.

Art. 11-*sexies*

(Razionalizzazione ed efficientamento del settore del controllo del traffico aereo)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1989 n. 77, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime, conver-

tito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, lettera b), le parole “ed i voli” sono sostituite dalle seguenti: “, comunitari e”;

b) al comma 3 le parole da “secondo la formula:” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “secondo la formula: $T = CTT * p * a$ ”, nella quale “T” è l’ammontare della tassa, “CTT” è il coefficiente unitario di tassazione di terminale, “p” è il coefficiente di peso ricavato elevando il peso massimo dell’aeromobile al decollo come definito dall’articolo 6 della legge 11 luglio 1977, n. 411, ad un valore determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti tenuto conto dell’effettivo costo di erogazione del servizio di controllo al volo in base al peso degli aeromobili. Fino all’emanazione di detto decreto il valore cui elevare il peso è stabilito in 0,95. Il coefficiente “a” è determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dell’effettivo costo di assistenza al volo sostenuto per categoria di aeroporto; fino all’emanazione del decreto di determinazione del coefficiente, “a” è pari a 1 per tutti gli aeroporti.”;

c) nel comma 4 le parole da “costo complessivo previsto” a “intera rete aeroportuale” sono sostituite dalle seguenti: “costo complessivo ammesso per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti, al netto dei costi previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unità di servizio inferiore all’1,5 per cento del totale previsto per l’anno di applicazione della tariffa sull’intera rete nazionale e comunque non superiore ad un numero di unità di servizio stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché della sommatoria dei costi previsti nei restanti aeroporti per fornire un numero di unità di servizio pari all’1,5 per cento del totale previsto per l’anno di applicazione della tariffa sull’intera rete nazionale e comunque non superiore ad un numero di unità di servizio stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Per i soli voli nazionali e comunitari, la tassa di terminale di cui al comma 1, lettera b) può essere applicata in misura ridotta fino al 50 per cento. La quota di riduzione è stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; fino all’emanazione di tale decreto la riduzione è stabilita nella misura del 50 per cento.”;

e) al comma 6 le parole “dall’articolo 7 della legge 11 luglio 1977, n. 411” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 4 della legge 20 dicembre 1995, n. 575”;

f) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: “7-bis. I coefficienti unitari di tassazione, di cui al comma 4 del presente articolo e di cui al-

l'articolo 3 della legge 11 luglio 1977, n. 411, sono determinati secondo parametri di efficientamento dei costi indicati nel contratto di programma di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 21 dicembre 1996, n. 665. Nel contratto di programma è assegnato all'Azienda un obiettivo di recupero della produttività tenendo conto del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti, delle esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle strutture di assistenza al volo, dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di sicurezza, nonché di un sistema di contabilità analitica, certificato da società di revisione contabile, che consenta l'individuazione dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati e non regolamentati.”;

g) al comma 8 la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) i mancati introiti dell'Azienda in base a quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo.”;

h) al comma 9 le parole da “di cui al comma 1” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “è determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di un'istruttoria effettuata dall'ENAC sentita l'Azienda”.

2. Per l'anno 2006, l'obiettivo di recupero della produttività di cui al comma 7-bis dell'articolo 5 del decreto-legge n. 77 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 1989, come introdotto dal comma 1, è determinato in misura non inferiore al 5 per cento.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera c) è autorizzata la spesa di 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

Art. 11-septies

(Interventi a favore della sicurezza degli impianti ed operativa)

1. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, le parole “per la parte eccedente 30 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “quanto a 30 milioni di euro, in un apposito fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare l'ENAV s.p.a., secondo modalità regolate dal contratto di servizio di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i costi sostenuti da ENAV s.p.a. per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e, quanto alla residua quota,”.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006.

Art. 11-*octies*

(*Compensazione per gli eventi dell'11 settembre 2001*)

1. E' autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2005 per la liquidazione dei risarcimenti dei danni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14. Le modalità e i termini delle liquidazioni dei predetti risarcimenti sono stabiliti con il decreto di cui al comma 1-septies dell'articolo 2 del decreto-legge n. 450 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2002.

Art. 11-*nonies*

(*Razionalizzazione ed efficientamento del settore dei gestori aeroportuali*)

1. Nella legge 24 dicembre 1993, n. 537 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 dell'articolo 10, è sostituito dal seguente: "10. La misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni è determinata per i singoli aeroporti, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle economia e delle finanze. Con i medesimi decreti viene altresì fissata, per un periodo predeterminato, comunque compreso tra tre e cinque anni, la variazione massima annuale applicabile ai medesimi diritti aeroportuali. La variazione è determinata prendendo a riferimento il tasso di inflazione programmato, l'obiettivo di recupero della produttività assegnato al gestore aeroportuale, la remunerazione del capitale investito, gli ammortamenti dei nuovi investimenti realizzati con capitale proprio o di credito, che sono stabiliti in contratti di programma stipulati tra Enac e il gestore aeroportuale, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura iniziale dei diritti e l'obiettivo di recupero della produttività assegnato vengono determinati tenendo conto:

a) di un sistema di contabilità analitica, certificato da società di revisione contabile, che consenta l'individuazione dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati e non regolamentati, quali lo svolgimento di attività commerciali, offerti sul sedime aeroportuale;

b) del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti;

c) delle esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle strutture aeroportuali;

d) dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale;

e) di una quota non inferiore al 50 per cento del margine conseguito dal gestore aeroportuale in relazione allo svolgimento nell'ambito del sedime aeroportuale di attività non regolamentate.”;

b) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

“10-*bis*. E' soppressa la maggiorazione del 50 per cento dei diritti aeroportuali applicata nei casi di approdo o partenza nelle ore notturne, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324.

10-*ter*. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può definire norme semplificative, rispetto a quelle previste al comma 10, per la determinazione dei diritti aeroportuali per gli aeroporti aventi un traffico inferiore a 600.000 Unità di Carico, ciascuna equivalente ad un passeggero o cento chili di merce o di posta.

10-*quater*. La metodologia di cui al comma 10, si applica anche per la determinazione dei corrispettivi per i servizi di sicurezza previsti dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, nonché per la determinazione della tassa di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea in base al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117.”.

2. Il comma 190 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.

Art. 11-*decies*

(*Competitività del sistema aeroportuale*)

1. Al fine di incrementare la competitività e razionalizzare il sistema del trasporto aereo nazionale, i canoni di concessione demaniale, istituiti dal decreto legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1995, n. 351 e successive modificazioni ed integrazioni, sono ridotti del 75 per cento fino alla data di introduzione del sistema di determinazione dei diritti aeroportuali di cui all'articolo 4 del presente provvedimento.

2. Fino alla determinazione dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalità previste nel comma 10, dell'articolo 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 4 del presente decreto, la misura dei diritti aeroportuali attualmente in vigore è ridotta in misura pari all'importo della riduzione dei canoni demaniali di cui al comma precedente. Detta misura è ulteriormente ridotta del 10 per cento per i gestori che non adottano un sistema di contabilità analitica, certificato da società di revisione contabile, che consenta l'individuazione, per tutti i servizi offerti, dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascun singolo servizio.

3. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in 42 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 si provvede ai sensi dell'articolo 12.

Art. 11-*undecies*

(*Sviluppo delle infrastrutture aeroportuali*)

1. La programmazione degli interventi infrastrutturali per il settore dell'aviazione civile, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, soddisfa, in via prioritaria, le esigenze dei collegamenti con gli aeroporti d'interesse nazionale e, in particolare, con gli hub aeroportuali di Roma Fiumicino e di Milano Malpensa.

2. I piani d'intervento infrastrutturale di ENAC e di ENAV S.p.A. sono redatti in coerenza con le linee d'indirizzo contenute nella programmazione di cui al comma precedente, consultate le associazioni rappresentative dei vettori aerei e dei gestori aeroportuali.

Art. 11-*duodecies*

(*Sicurezza aeroportuale*)

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa istruttoria effettuata dall'ENAC, sono definite le attività necessarie a garantire la sicurezza aeroportuale relativa al controllo bagagli e passeggeri, lo svolgimento delle quali è affidato ai gestori aeroportuali ed ai vettori, individuando le diverse competenze e responsabilità agli stessi assegnate.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto della imputazione delle attività definite con il decreto di cui al comma 1, è definita la ripartizione, tra gestori aeroportuali e vettori, dei corrispettivi stabiliti in base all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217.

Art. 11-*terdecies*

(*Royalties sui carburanti*)

1. In applicazione alla normativa di settore, per i servizi regolamentati o comunque sottoposti alla vigilanza dell'ENAC in base alla direttiva del Consiglio 96/67/CEE del 15 ottobre 1996 non possono essere applicati dai gestori aeroportuali e dai fornitori dei servizi sovrapprezzi, in particolare *royalties* sulla fornitura di carburanti, non effettivamente connessi ai costi sostenuti per l'offerta del medesimo servizio.

Art. 11-*quaterdecies*

1. Per consentire l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e attrezzature necessari allo svolgimento dei Campionati mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009 e dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel medesimo anno, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali nei confronti dei soggetti competenti. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, nonché quella annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2008, da ripartire in eguale misura tra le manifestazioni di cui al primo periodo del presente comma.

2. Per l'organizzazione e l'adeguamento infrastrutturale necessario alla realizzazione del convegno internazionale interconfessionale è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2006.

3. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di ulteriori 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, nonché la spesa di ulteriori 1,5 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 278 della citata legge n. 311 del 2004 in favore della Facoltà ivi indicata della Seconda Università degli studi di Napoli.

4. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: "1° luglio 2003", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2005";

b) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2005", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006";

c) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2005", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006".

5. Le regioni e le province autonome, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge n. 157 del 1992».

6. Al comma 1 dell'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunta la seguente lettera: "e-*ter*) dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati". A tal fine è autorizzata la spesa annua di 200.000 euro dal 2006.

7. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, è erogata a favore dell'ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante

presso l'ente. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attività professionale e collaborazione presso l'ente parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati dall'ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007 nei limiti delle risorse di cui al primo periodo. Al relativo onere si provvede attraverso riduzione del fondo di cui al comma 96 dell' articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

8. Il comma 12 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente: "12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni".

9. All'articolo 17, commi 1, 2 e 6, lettera *a*), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: «16 luglio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». La disposizione del presente comma non si applica alle discariche di II categoria, di tipo A, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il termine di conferimento è fissato alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è aumentato, a decorrere dall'anno 2006, ad euro 2.300.000. Per le attività e il conseguimento delle finalità scientifiche del Polo Nazionale di cui all'articolo 1, della legge del 29 ottobre 2003, n. 291, viene riconosciuto alla Sezione italiana dell'Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità un contributo annuo di euro 750.000. E' concesso un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, in favore dell'ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1967, n. 516. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve essere inteso come contributo statale annuo ordinario; a decorrere dall'anno 2006 esso è pari a 400 mila euro. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 187 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. In favore della Lega italiana tumori è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.».

11. In considerazione del rilievo nazionale e internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella cura delle patologie nel campo dell'oftalmologia, per l'anno 2006 è autorizzata la concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore della Fondazione "G.B. Bietti" per lo studio e la ricerca in oftalmologia, con sede in Roma." Allo scopo di promuovere il miglioramento della salute e di offrire ai cittadini alti livelli di assistenza ospedaliera è autorizzata la concessione di un contributo associativo nel limite di 50.000,00 euro annui per ciascuno degli anni 2006-2007-2008 in favore del Comitato permanente degli Ospedali dell'Unione Europea (Hope) con sede in Belgio. E' autorizzata la spesa di 219.000 euro per l'anno 2006, 500.000 euro per l'anno 2007 e 500.000 euro per l'anno 2008 per l'interconnessione

e la formazione sanitaria tra centri sanitari all'estero e in Italia che il Ministro della salute, il Ministro per gli italiani nel Mondo, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'istruzione, università e ricerca e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, attuano congiuntamente avvalendosi, in particolare, dell'Associazione denominata "Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo", da essi congiuntamente costituita in data 2 febbraio 2004.

12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di aziende ed istituti di credito ha per oggetto la concessione da parte di aziende ed istituti di credito nonché da parte di intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 di finanziamenti a medio e lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese, e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza, assistiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali, riservati a persone fisiche con età superiore ai 65 anni compiuti.

13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro delle attività produttive di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, è delegato ad emanare uno o più decreti ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;

b) definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;

c) determinazione delle competenze dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali secondo i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, anche tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997;

d) previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti dai provvedimenti d'attuazione previsti dalle lettere a) e b).

14. Per la prosecuzione ed il completamento degli interventi di cui all'articolo 52, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

15. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dopo la lettera *p-terdecies*), aggiungere la seguente: "*p-quaterdecies*) area del territorio di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 2005, n. 122"

16. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto, si interpreta nel senso che un'area è da considerarsi comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

17. E' autorizzato un contributo quindicennale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006 in favore dell'ANAS per la realizzazione di lavori di raccordo stradale.

18. Con decreto del Ministro delle attività produttive è determinata annualmente la quota di risorse del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da destinare, a valere sulla quota erogata a fondo perduto, agli interventi previsti dal comma 270 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311

19. La prima parte del comma 10 dell'articolo 155 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente: "Il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), derivante dall'utilizzo in traffico internazionale delle navi indicate nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, iscritte nel registro internazionale di cui al decreto-legge 27 dicembre 1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonché delle navi noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per cento di quello complessivamente utilizzato, è determinato ai sensi della presente sezione qualora il contribuente comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale intende fruirne con le modalità di cui al decreto previsto dall'articolo 161».

20. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 2 della legge 30 luglio 2002, n. 174 è autorizzato un contributo quindicennale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006.

21. All'articolo 1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 48, nel comma 3 dopo le parole "dell'ambiente naturale" inserire le seguenti. " , le associazioni riconosciute a carattere nazionale aventi per oggetto statutario, da più di quaranta anni, lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca oncologica".

Art. 11- *quinquiesdecies*

(Contrasto alla diffusione del gioco illegale)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze – amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce con propri provvedimenti entro il 30 aprile 2006, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale dei soggetti operanti la raccolta dei giochi, le regole della raccolta, attraverso internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonché attraverso la telefonia fissa e mobile, del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al D.M. 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, e della nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1,

comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I provvedimenti, valorizzando, anche per la tutela dell'ordine pubblico e del giocatore, le attuali reti di raccolta dei giochi e la diffusione dei mezzi di pagamento on line, prevedono, in particolare:

a) l'estrazione giornaliera della ruota nazionale del lotto, di cui all'articolo 1, comma 489, della legge del 30 dicembre 2004, n. 311, nonché l'effettuazione giornaliera del concorso pronostici enalotto, alla raccolta a distanza;

b) l'estensione nel caso in cui non sia già previsto dalle vigenti convenzioni di concessione, dell'oggetto, alle condizioni vigenti, delle concessioni del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al D.M. 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, e della nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al gioco raccolto con i mezzi di partecipazione a distanza sopra indicati. La predetta estensione esclude ogni diversa modifica dell'oggetto delle concessioni e non comporta l'attribuzione per ciascun concessionario, di giochi diversi da quelli dallo stesso gestiti in virtù della o delle concessioni conferite;

c) la possibilità di raccolta a distanza dei giochi di cui alla lettera b) da parte dei soggetti titolari di concessione per l'esercizio o per la raccolta dei giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato, i quali dispongono di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. I provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze – amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definiscono criteri di concessione tra i soggetti che effettuano la raccolta a distanza e i soggetti titolari di concessione di cui alla lettera b), che garantiscono la sicurezza nelle transazioni in rete e la possibilità di collegamento tra tutti i concessionari di giochi nonché le modalità di retribuzione di tali soggetti;

d) la commercializzazione dei mezzi di pagamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, attraverso le attuali reti di raccolta, del Lotto, del concorso pronostici Enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, e della nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, assicurando che ciascuna rete commercializzi in via esclusiva i mezzi di pagamento relativi ai giochi da essa gestiti. I mezzi di pagamento sono utilizzati anche per la partecipazione a distanza dei giochi di cui al comma 29. Per tali attività è riconosciuto un aggio pari al 6 per cento del valore dei mezzi di pagamento venduti.

2. Per il triennio 2006-2008 è introdotto, in via sperimentale, un meccanismo di variazione dell'aggio sui giochi del Lotto, del concorso pronostici Enalotto, del concorso pronostici Totip, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, della scommessa

Tris e della nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, correlato al livello di raccolta conseguito nell'anno precedente, basato sui seguenti criteri:

a) nel caso in cui nell'anno 2006, la raccolta dei giochi sopra richiamati, nonché di eventuali altri nuovi giochi distribuiti in ricevitoria, sia superiore a 11.200 milioni di euro, l'aggio riconosciuto ai ricevitori per la raccolta relativa all'anno 2007 é fissato in misura al 9 per cento della raccolta ed il prelievo erariale relativo al concorso pronostici Enalotto, al concorso pronostici Totip, ai concorsi pronostici su base sportiva, alle scommesse a totalizzatore di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, alla scommessa Tris ed alla nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, é diminuito di un punto percentuale rispetto alla raccolta;

b) nel caso in cui, nell'anno 2007, la raccolta dei giochi sopra richiamati, nonché di eventuali altri nuovi giochi distribuiti in ricevitoria, sia superiore a 11.600 milioni di euro, è confermata, per gli anni 2008 e successivi, la percentuale di aggio prevista dalla lettera a).

3. Entro il 30 giugno 2006, il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato individua, con proprio provvedimento le modalità di determinazione e di pubblicizzazione del livello di raccolta conseguito dai giochi previsti dal comma 1.

4. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e le disposizioni tecniche occorrenti per l'attuazione di formule di gioco opzionali, complementari al concorso pronostici Enalotto ed al gioco del Lotto, senza variazioni nella misura dell'aggio, basate sui seguenti principi:

a) posta di gioco per ogni combinazione pari a 0,50 euro;

b) restituzione al giocatore non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle poste di gioco;

c) autonomia dei premi rispetto a quelli previsti dalle formule di gioco attuali;

d) introduzione di premi istantanei, cumulabili con gli eventuali premi a punteggio;

possibilità di accesso al gioco attraverso mezzi di comunicazione a distanza ai sensi del comma 1.».

5. Per garantire l'effettiva concorrenza e competitività nel settore del gioco e delle scommesse, il concessionario delle scommesse ippiche e sportive non può essere titolare di oltre 100 agenzie sul territorio nazionale. A tal fine, nel numero di agenzie si considerano anche i soggetti controllanti o controllati, ovvero sottoposti, anche per interposta persona ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

6. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, ciascun affidatario delle concessioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, o dal decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, esercita la propria attività anche mediante l'apertura di tre sportelli distaccati, presso sedi diverse dei locali nei quali si effettua già la raccolta delle scommesse, ma comunque ubicati nella stessa regione, da attivarsi entro il 31 marzo 2006 e fino alla operatività del riordino del settore delle scommesse sportive di cui all'articolo 1, commi 286 e 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. L'apertura degli sportelli distaccati non determina alcun diritto preferenziale nell'ambito della procedura di riordino del comparto delle scommesse sportive di cui ai citati commi. Con uno o più provvedimenti, da adottarsi entro il 31 gennaio 2006, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dello Stato determina le modalità di apertura degli sportelli distaccati di raccolta delle scommesse, assicurando priorità ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, attualmente non serviti da agenzie di scommesse.

7. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3 è aggiunta la lettera f): "le operazioni inerenti e connesse all'organizzazione ed all'esercizio delle attività di cui all'articolo 10, n. 6) e 7) e le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioni";

2) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al presente comma non si applica alle operazioni di cui all'articolo 10, n. 6) e 7) e alle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioni".

8. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del Trattato istitutivo della Comunità europea

9. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la posta unitaria per le scommesse diverse da quelle sulle corse dei cavalli è stabilita in 1 euro e l'importo minimo per ogni biglietto giocato non può essere inferiore a 3 euro. Eventuali variazioni della posta unitaria per qualunque tipo di scommessa sono determinate con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

10. Il personale dipendente dalla CONI servizi S.p.A. per effetto dell'articolo 8 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 in posizione di distacco presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e con oneri a carico della predetta amministrazione, è trasferito, a domanda, nei ruoli della citata amministrazione, con le modalità previste dall'articolo 1, comma 124 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

11. Ferme restando le previsioni dell'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, entro il 31 gennaio 2006 il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei mo-

nopoli di Stato definisce, con propri provvedimenti, misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie attraverso Internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonché attraverso la telefonia fissa e mobile. I provvedimenti, nel quadro di modalità di gioco atte a garantire la sicurezza del giocatore, la tutela dell'ordine pubblico e la possibilità di connessione a tutti gli altri operatori, prevedono in particolare:

a) la possibilità di raccolta da parte dei soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato, i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza previste dall'articolo 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per tale attività è riconosciuto un aggio pari all'8 per cento della raccolta effettuata;

b) la possibilità di attivazione, da parte dei concessionari per l'esercizio delle scommesse a quota fissa, di apparecchiature che consentono al giocatore, in luoghi diversi dai locali della sede autorizzata, l'effettuazione telematica delle giocate verso tutti i concessionari autorizzati all'esercizio di tali scommesse, nel rispetto del divieto di intermediazione nella raccolta delle scommesse e tenendo conto delle specifiche discipline relative alla raccolta a distanza delle scommesse previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174;

c) le modalità di estrazione centralizzata, di gestione gioco e di raccolta a distanza, affidata agli attuali concessionari, del gioco previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29.

12. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* per le scommesse:

1) per la scommessa TRIS e per le scommesse ad essa assimilabili, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169: 22,50 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;

2) per ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore ed a quota fissa, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311: 15,70 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;

3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli: dal 1° gennaio 2006, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e nella misura del 9,5 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi; dal 1° gennaio

2007, nel caso in cui la raccolta dell'intero anno 2006 afferente alle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e nella misura dell'8 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi; dal 1° gennaio 2008, nel caso in cui la raccolta dell'intero anno 2007 afferente alle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e nella misura del 6,6 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;

4) per le scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli: 20 per cento di ciascuna scommessa».

13. Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato indirà apposita lotteria ad estrazione istantanea dedicata ai Giochi olimpici invernali "Torino 2006".

All'articolo 12 apportare le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea, modificare le parole "190" con le seguenti: "76,5";

b) al comma 1 dopo le parole "dall'attuazione" inserire le seguenti: "degli articoli da 3 a 11"

c) lettera a), sostituire le parole: «190 milioni» con le seguenti: «76,5 milioni» e aggiungere alla fine il seguente periodo: "Per la compensazione degli effetti sul fabbisogno di cassa si provvede mediante riduzione di 73,5 milioni di euro, per l'anno 2005, della dotazione di cassa relativa all'unità previsionale di base 3.2.3.20 "Banche, Fondi ed Organismi internazionali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze".

d) dopo il comma 1 inserire i seguenti:

"1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 11-*sexies*, comma 1, lettera c) e d), 11-*septies*, 11-*octies* e 11-*decies*, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2005 e a 124 milioni di euro a decorrere dal 2006, si provvede per l'anno 2005 mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 11-*quater*. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dei commi 1-*ter* e 1-*quater*."

1-*ter*. Una quota delle risorse rivenienti dal presente decreto-legge, pari a 372 milioni di euro, confluisce nel fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il predetto importo è versato su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni dal 2006 al 2008, per 124 milioni di euro all'anno. Della predetta somma una quota pari a 30 milioni di euro resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato a copertura delle minori entrate derivanti dall'articolo 11-*septies* e la restante quota di 94 milioni di euro è riassegnata per

provvedere alle spese recate dagli articoli 11-*sexies*, comma 1, lettera *c*) e *d*), 11-*octies* e 11-*decies*. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal precedente periodo, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

1-*quater*. A decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

1- *quinquies*. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.”.

*All'articolo 13, dopo il comma 1, inserire il seguente: “1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 11-*sexies*, 11-*septies*, 11-*nonies* e 11-*decies* del presente decreto trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2006.*

ELENCO 1

**Riduzione di competenza e cassa delle spese per
consumi intermedi (categoria 2)**

		Riduzione di Competenza (1)	Riduzione di Cassa
Ministero dell'Economia e delle Finanze			
1.1.1.1	Gabinetto e altri uffici di diretta collaborazione	780.227	780.227
1.1.1.3	Servizio consultivo ed ispettivo tributario	91.935	91.935
1.1.5.2	Fondo di riserva consumi intermedi	781.562	781.562
2.1.1.0	Funzionamento	10.095.231	10.095.231
2.1.5.2	Servizi del Poligrafico dello Stato	10.521.406	10.521.406
3.1.1.0	Funzionamento	2.749.892	2.749.892
3.1.2.16	Oneri per le privatizzazioni	492.578	492.578
3.1.2.24	Accordi ed organismi internazionali	60.870	60.870
3.1.5.6	Altri servizi di tesoreria	322.256	322.256
3.1.5.17	Servizi del Poligrafico dello Stato	5.797.691	5.797.691
3.1.7.5	Oneri accessori	1.744	1.744
4.1.1.0	Funzionamento	3.394.355	3.394.355
4.1.5.1	Accordi ed organismi internazionali	99.907	99.907
4.1.5.7	Altri servizi di tesoreria	331.267	331.267
4.1.5.14	Fondo canoni di locazione	29.193.715	29.193.715
5.1.1.0	Funzionamento	967.771	967.771
6.1.1.1	Spese generali di Funzionamento	529.480	529.480
9.1.1.0	Funzionamento	380.885	380.885
12.1.1.1	Commissariati di governo	104.595	104.595
	Totale	66.697.367	66.697.367
Ministero delle Attività Produttive			
1.1.1.0	Funzionamento	311.848	311.848
2.1.1.0	Funzionamento	442.921	442.921
2.1.5.4	Fondo di riserva consumi intermedi	46.143	46.143
3.1.1.0	Funzionamento	3.121.899	3.121.899
3.1.2.7	Cooperative e loro consorzi	467.930	467.930
3.1.2.9	Promozione turistica	37.198	37.198
4.1.1.0	Funzionamento	174.346	174.346

Segue: ELENCO 1

		Riduzione di Competenza (1)	Riduzione di Cassa
5.1.1.0	Funzionamento	390.073	390.073
	Totale	4.992.358	4.992.358
Ministero del Lavoro e Politiche Sociali			
1.1.1.0	Funzionamento	113.797	113.797
1.1.5.2	Fondo di riserva consumi intermedi	177.386	177.386
2.1.1.0	Funzionamento	44.789	44.789
3.1.1.0	Funzionamento	64.257	64.257
4.1.1.0	Funzionamento	152.423	152.423
5.1.1.0	Funzionamento	92.030	92.030
6.1.1.0	Funzionamento	45.904	45.904
7.1.1.0	Funzionamento	62.395	62.395
8.1.1.0	Funzionamento	43.406	43.406
9.1.1.0	Funzionamento	220.924	220.924
9.1.2.2	Occupazione	2.438	2.438
10.1.1.0	Funzionamento	116.609	116.609
11.1.1.0	Funzionamento	141.515	141.515
12.1.1.0	Funzionamento	75.624	75.624
13.1.1.0	Funzionamento	3.371.035	3.371.035
14.1.1.0	Funzionamento	164.878	164.878
15.1.1.0	Funzionamento	31.208	31.208
	Totale	4.920.618	4.920.618
Ministero della Giustizia			
1.1.1.0	Funzionamento	879.970	879.970
2.1.1.0	Funzionamento	754.555	754.555
3.1.1.0	Funzionamento	8.209.444	8.209.444
5.1.1.0	Funzionamento	362.558	362.558
	Totale	10.206.527	10.206.527
Ministero degli Affari esteri			
1.1.1.0	Funzionamento	14.713	14.713
2.1.1.0	Funzionamento	1.001.577	1.001.577
3.1.1.0	Funzionamento	8.331	8.331

Segue: ELENCO 1

		Riduzione di Competenza (1)	Riduzione di Cassa
4.1.1.0	Funzionamento	99.682	99.682
5.1.1.1	Uffici centrali	70.655	70.655
5.1.1.2	Uffici all'estero	81.965	81.965
6.1.1.1	Uffici centrali	606.380	606.380
6.1.1.2	Uffici all'estero	2.798.614	2.798.614
7.1.1.0	Funzionamento	739	739
8.1.1.1	Uffici centrali	403.928	403.928
8.1.1.2	Uffici all'estero	12.575	12.575
10.1.1.1	Uffici centrali	142.348	142.348
10.1.1.2	Istituzioni scolastiche e culturali all'estero	63.113	63.113
10.1.2.1	Promozione e relazioni culturali	16.893	16.893
11.1.1.0	Funzionamento	2.621.724	2.621.724
11.1.2.2	Collettività italiana all'estero	145.297	145.297
12.1.1.0	Funzionamento	1.467	1.467
13.1.1.0	Funzionamento	424.065	424.065
14.1.1.0	Funzionamento	207.159	207.159
15.1.1.0	Funzionamento	11.282	11.282
16.1.1.0	Funzionamento	8.001	8.001
17.1.1.0	Funzionamento	2.170	2.170
18.1.1.0	Funzionamento	6.301	6.301
19.1.1.0	Funzionamento	3.468	3.468
20.1.1.0	Funzionamento	5.708	5.708
Totale		8.758.155	8.758.155
Ministero dell'istruzione e della università e ricerca scientifica			
1.1.1.0	Funzionamento	573.835	573.835
2.1.1.1	Uffici centrali	5.426.201	5.426.201
2.1.5.7	Fondo di riserva consumi intermedi	2.504.851	2.504.851
3.1.1.1	Uffici centrali	9.060.979	9.060.979
3.1.2.5	Interventi diversi	373.107	373.107
4.1.1.1	Uffici centrali	2.149.323	2.149.323
4.1.1.2	Accademie ed Istituti superiori musicali, coreutici e per le industrie artistiche	43.577	43.577
7.1.1.1	Uffici regionali	640.546	640.546
7.1.1.2	Strutture scolastiche	6.283.015	6.283.015
8.1.1.1	Uffici regionali	373.638	373.638

Segue: ELENCO 1

		Riduzione di Competenza (1)	Riduzione di Cassa
8.1.1.2	Strutture scolastiche	3.528.486	3.528.486
9.1.1.1	Uffici regionali	162.592	162.592
9.1.1.2	Strutture scolastiche	1.732.872	1.732.872
10.1.1.1	Uffici regionali	444.577	444.577
10.1.1.2	Strutture scolastiche	4.726.173	4.726.173
11.1.1.1	Uffici regionali	338.360	338.360
11.1.1.2	Strutture scolastiche	3.811.689	3.811.689
12.1.1.1	Uffici regionali	147.925	147.925
12.1.1.2	Strutture scolastiche	990.875	990.875
13.1.1.1	Uffici regionali	381.884	381.884
13.1.1.2	Strutture scolastiche	3.572.629	3.572.629
14.1.1.1	Uffici regionali	100.088	100.088
14.1.1.3	Strutture scolastiche	532.326	532.326
15.1.1.1	Uffici regionali	447.616	447.616
15.1.1.2	Strutture scolastiche	9.351.728	9.351.728
16.1.1.1	Uffici regionali	193.819	193.819
16.1.1.2	Strutture scolastiche	1.837.305	1.837.305
17.1.1.1	Uffici regionali	96.337	96.337
17.1.1.2	Strutture scolastiche	550.244	550.244
18.1.1.1	Uffici regionali	188.740	188.740
18.1.1.2	Strutture scolastiche	1.418.481	1.418.481
19.1.1.1	Uffici regionali	497.811	497.811
19.1.1.2	Strutture scolastiche	2.497.750	2.497.750
20.1.1.1	Uffici regionali	733.887	733.887
20.1.1.2	Strutture scolastiche	5.751.179	5.751.179
21.1.1.1	Uffici regionali	92.901	92.901
21.1.1.2	Strutture scolastiche	9.396	9.396
22.1.1.1	Uffici regionali	394.300	394.300
22.1.1.2	Strutture scolastiche	3.641.994	3.641.994
23.1.1.1	Uffici regionali	199.459	199.459
23.1.1.2	Strutture scolastiche	1.408.926	1.408.926
24.1.1.1	Uffici regionali	303.001	303.001
24.1.1.2	Strutture scolastiche	6.796.367	6.796.367
Totale		84.310.789	84.310.789
Ministero dell'Interno			
1.1.1.0	Funzionamento	186.976	186.976
2.1.1.0	Funzionamento	7.977.592	7.977.592

Segue: ELENCO 1

		Riduzione di Competenza (1)	Riduzione di Cassa
2.1.2.7	Spese elettorali (funzionamento uffici)	80.687.505	80.687.505
2.1.5.4	Fondo di riserva consumi intermedi	370.383	370.383
4.1.1.0	Funzionamento	1.138.587	1.138.587
	Totale	90.361.043	90.361.043
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio			
1.1.1.0	Funzionamento	969.987	969.987
2.1.1.0	Funzionamento	230.196	230.196
2.1.2.1	Parchi nazionali e aree protette	1.563	1.563
2.1.2.5	Difesa del mare	2.800	2.800
3.1.1.0	Funzionamento	493.798	493.798
4.1.1.0	Funzionamento	101.386	101.386
5.1.1.0	Funzionamento	3.517.054	3.517.054
6.1.1.0	Funzionamento	124.912	124.912
6.1.2.1	Manutenzione opere idrauliche	49.481	49.481
7.1.1.0	Funzionamento	739.886	739.886
	Totale	6.231.063	6.231.063
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti			
1.1.1.1	Gabinetto e altri uffici	592.363	592.363
2.1.1.0	Funzionamento	2.642.462	2.642.462
3.1.1.0	Funzionamento	340.578	340.578
3.1.5.1	Manutenzione sedi uffici statali	202.698	202.698
4.1.1.0	Funzionamento	389.180	389.180
4.1.2.11	Manutenzione opere marittime	17.381	17.381
5.1.1.0	Funzionamento	6.406.278	6.406.278
7.1.1.0	Funzionamento	285.725	285.725
	Totale	10.876.665	10.876.665
Ministero delle Comunicazioni			
1.1.1.0	Funzionamento	92.141	92.141
2.1.1.0	Funzionamento	33.259	33.259
3.1.1.0	Funzionamento	110.653	110.653
4.1.1.0	Funzionamento	20.212	20.212
5.1.1.0	Funzionamento	58.428	58.428
5.1.2.1	Controllo emissioni radioelettriche	7.628	7.628

Segue: ELENCO 1

		Riduzione di Competenza (1)	Riduzione di Cassa
6.1.1.0	Funzionamento	31.307	31.307
7.1.1.0	Funzionamento	52.966	52.966
8.1.1.0	Funzionamento	365.222	365.222
Totale		771.816	771.816
Ministero delle Politiche agricole e forestali			
1.1.1.0	Funzionamento	380.947	380.947
2.1.1.0	Funzionamento	240.103	240.103
3.1.1.0	Funzionamento	998.979	998.979
3.1.2.1	Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo	144.205	144.205
4.1.1.0	Funzionamento	463.219	463.219
Totale		2.227.453	2.227.453
Ministero per i Beni e le attività culturali			
1.1.1.0	Funzionamento	262.008	262.008
2.1.1.0	Funzionamento	104.195	104.195
2.1.5.4	Fondo di riserva consumi intermedi	107.225	107.225
3.1.1.0	Funzionamento	436.077	436.077
4.1.1.0	Funzionamento	2.725.740	2.725.740
5.1.1.0	Funzionamento	521.449	521.449
Totale		4.156.694	4.156.694
Ministero della Salute			
1.1.1.0	Funzionamento	57.751	57.751
2.1.1.0	Funzionamento	510.102	510.102
3.1.1.0	Funzionamento	1.063.750	1.063.751
3.1.2.13	Informazione e prevenzione	226.251	226.251
3.1.2.18	Nuclei antisofisticazioni e sanità	125.966	125.966
4.1.1.0	Funzionamento	3.345.402	3.345.402
4.1.2.5	Interventi diversi	160.228	160.228
Totale		5.489.451	5.489.451
Totale Generale		300.000.000	300.000.000

(1) Le misure riduttive di competenza hanno riguardo esclusivamente le spese non aventi natura obbligatoria.

ELENCO 2

**Riduzione di cassa delle spese per investimenti
fissi lordi (categoria 21)**

		Riduzione di Cassa
Ministero dell'Economia e delle Finanze		
1.2.3.1	Informatica di servizio	1.054.514
1.2.3.2	Beni mobili	209.506
2.2.3.1	Informatica di servizio	13.017.120
2.2.3.2	Beni mobili	275.154
3.2.3.5	Informatica di servizio	4.444.782
3.2.3.40	Beni mobili	15.117
3.2.3.44	Giochi olimpici invernali	55.700.411
3.2.3.49	Regioni a statuto ordinario	11.339.018
4.2.3.2	Informatica di servizio	41.578.637
4.2.3.18	Beni mobili	1.427.117
4.2.3.30	Monitoraggio spesa sanitaria	36.291.399
5.2.3.14	Informatica di servizio	23.796
5.2.3.15	Beni mobili	161.805
5.2.3.19	Aree sottoutilizzate	3.789.608
6.2.3.1	Edilizia di servizio	956.802
6.2.3.2	Informatica di servizio	15.034.086
6.2.3.3	Beni mobili	214.724
6.2.3.8	Gestione residui del soppresso Dipartimento delle Entrate	412.261
9.2.3.1	Beni mobili	36.642
9.2.10.2	Informatica di servizio	475.204
12.2.3.1	Beni mobili	1.192
	Totale	186.458.896
Ministero delle Attività Produttive		
1.2.3.1	Informatica di servizio	435.544
1.2.3.2	Beni mobili	7.234
2.2.3.1	Informatica di servizio	638.807
2.2.3.2	Beni mobili	95.891
3.2.3.1	Ricerca scientifica	716.055
3.2.3.2	Informatica di servizio	1.327.228
3.2.3.9	Beni mobili	15.237
3.2.3.12	Proprietà industriale	818.502
4.2.3.1	Informatica di servizio	92.937

Segue: ELENCO 2

		Riduzione di Cassa
4.2.3.3	Piano Energetico Nazionale	8.884.312
4.2.3.6	Beni mobili	3.766
5.2.3.1	Informatica di servizio	418.073
5.2.3.4	Beni mobili	17.815
5.2.3.5	Promozione e tutela del made in Italy	22.366.169
5.2.3.7	Sportelli all'estero e strumenti per l'internazionalizzazione	28.133.959
Totale		63.971.529
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali		
1.2.3.1	Informatica di servizio	2.562
1.2.3.2	Beni mobili	65
2.2.3.1	Beni mobili	4.272
3.2.3.3	Beni mobili	14.522
4.2.3.1	Beni mobili	23.277
5.2.3.1	Beni mobili	3.417
6.2.3.2	Beni mobili	4.272
7.2.3.1	Beni mobili	69.602
8.2.3.1	Beni mobili	5.057
9.2.3.1	Beni mobili	27.335
10.2.3.3	Beni mobili	25.201
11.2.3.2	Beni mobili	5.235
12.2.3.1	Informatica di servizio	228.759
12.2.3.2	Beni mobili	16.231
13.2.3.1	Beni mobili	759.616
14.2.3.1	Beni mobili	28.092
15.2.3.1	Beni mobili	6.194
Totale		1.223.709
Ministero della Giustizia		
1.2.3.2	Beni mobili	135.780
1.2.3.3	Fondo unico da ripartire – investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria	122.728.100
2.2.3.3	Beni mobili	443.397
3.2.3.1	Edilizia di servizio	8.199.396
3.2.3.2	Attrezzature e impianti	12.816.571
3.2.3.3	Informatica di servizio	21.429.483

Segue: ELENCO 2

		Riduzione di Cassa
3.2.3.4	Beni mobili	1.502
5.2.3.1	Edilizia di servizio	141.374
5.2.3.2	Attrezzature e impianti	342.438
5.2.3.3	Beni mobili	6.852
Totale		166.244.894
Ministero degli Affari Esteri		
1.2.3.1	Beni mobili	13.899
2.2.3.3	Beni mobili	8.572
2.2.3.4	Altri investimenti	226.887
3.2.3.1	Beni mobili	535
4.2.3.2	Beni mobili	3.584
5.2.3.1	Beni mobili	3.658
6.2.3.2	Beni mobili	7.174
6.2.3.3	Edilizia di servizio	6.745.298
7.2.3.1	Beni mobili	1.534
8.2.3.1	Beni mobili	5.851
8.2.3.2	Informatica di servizio	471.583
10.2.3.1	Beni mobili	2.583
11.2.3.1	Beni mobili	5.910
12.2.3.1	Beni mobili	5.244
13.2.3.1	Beni mobili	401
14.2.3.1	Beni mobili	4.889
15.2.3.1	Beni mobili	8.032
16.2.3.1	Beni mobili	2.245
17.2.3.1	Beni mobili	5.355
18.2.3.1	Beni mobili	7.382
19.2.3.1	Beni mobili	6.081
20.2.3.1	Beni mobili	3.832
Totale		7.540.529
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Scientifica		
1.2.3.1	Beni mobili	38.219
2.2.3.1	Beni mobili	3.636.824
2.2.3.3	Strutture scolastiche	1.891.938
2.2.3.4	Fondi da ripartire per l'operatività scolastica	48.968.542
3.2.3.3	Beni mobili	127.027

Segue: ELENCO 2

	Riduzione di Cassa
4.2.3.1 Beni mobili	1.650
4.2.3.13 Informatica di servizio	295.964
7.2.3.4 Igiene e sicurezza sul lavoro	1.956.789
7.2.3.5 Strutture scolastiche	48.467
8.2.3.3 Beni mobili	19.573
8.2.3.4 Igiene e sicurezza sul lavoro	1.097.341
9.2.3.3 Beni mobili	26.526
9.2.3.4 Igiene e sicurezza sul lavoro	349.329
10.2.3.2 Interventi integrativi disabili	115.568
10.2.3.3 Beni mobili	50.829
10.2.3.4 Igiene e sicurezza sul lavoro	816.394
11.2.3.4 Igiene e sicurezza sul lavoro	851.720
12.2.3.2 Interventi integrativi disabili	56.733
12.2.3.3 Beni mobili	30.322
12.2.3.4 Igiene e sicurezza sul lavoro	325.532
13.2.3.2 Interventi integrativi disabili	78.096
13.2.3.3 Beni mobili	63.755
13.2.3.4 Igiene e sicurezza sul lavoro	632.570
14.2.3.2 Interventi integrativi disabili	19.612
14.2.3.3 Beni mobili	13.178
14.2.3.4 Igiene e sicurezza sul lavoro	282.711
15.2.3.1 Interventi integrativi disabili	226.240
15.2.3.3 Strutture scolastiche	307.376
15.2.3.5 Igiene e sicurezza sul lavoro	1.327.351
16.2.3.2 Interventi integrativi disabili	35.371
16.2.3.3 Beni mobili	5.939
16.2.3.4 Igiene e sicurezza sul lavoro	460.905
17.2.3.2 Interventi integrativi disabili	10.155
17.2.3.3 Beni mobili	11.834
17.2.3.4 Igiene e sicurezza sul lavoro	140.447
18.2.3.2 Interventi integrativi disabili	47.977
18.2.3.3 Beni mobili	13.598
18.2.3.4 Igiene e sicurezza sul lavoro	465.623
19.2.3.3 Beni mobili	18.853
19.2.3.4 Igiene e sicurezza sul lavoro	1.183.208
20.2.3.4 Interventi integrativi disabili	1.839.322
21.2.3.2 Interventi integrativi disabili	17.861
21.2.3.4 Beni mobili	19.846
21.2.3.5 Igiene e sicurezza sul lavoro	271.235
22.2.3.2 Interventi integrativi disabili	78.797

Segue: ELENCO 2

		Riduzione di Cassa
22.2.3.4	Beni mobili	40.160
22.2.3.5	Igiene e sicurezza sul lavoro	982.284
23.2.3.4	Beni mobili	9.670
23.2.3.5	Igiene e sicurezza sul lavoro	124.806
24.2.3.4	Beni mobili	11.869
24.2.3.5	Igiene e sicurezza sul lavoro	1.659.799
Totale		71.105.737
Ministero dell'Interno		
1.2.3.1	Beni mobili	718.666
2.2.3.1	Informatica di servizio	9.504.656
2.2.3.2	Progetti finalizzati	55.147.718
2.2.3.3	Beni mobili	598.541
4.2.3.1	Opere varie	47.826.425
4.2.3.3	Beni mobili	175.876
4.2.3.4	Informatica di servizio	3.421.176
Totale		117.393.059
Ministero dell'Ambiente e della tutela e del territorio		
1.2.3.1	Programmi di tutela ambientale	18.082.994
1.2.3.3	Beni mobili	100.562
2.2.3.10	Parchi nazionali e aree protette	14.175.700
2.2.3.12	Difesa del mare	1.423.741
2.2.3.13	Mezzi navali ed aerei	14.992.006
2.2.3.14	beni mobili	117.522
3.2.3.1	Piani disinquinamento	3.365.560
3.2.3.2	Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo	90.963
3.2.3.3	Intese istituzionali di programma	2.304.776
3.2.3.4	Acquedotti, fognature ed opere igienico-sanitarie	2.711.119
3.2.3.5	Interventi per Venezia	10.800.994
3.2.3.6	Beni mobili	133.098
4.2.3.12	Ricerca ambientale	2.332.396
4.2.3.15	Accordi ed organismi internazionali	25.009.940
4.2.3.16	Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale	23.899.601
4.2.3.17	Beni mobili	27.535
5.2.3.2	Piani disinquinamento	4.767.798

Segue: ELENCO 2

		Riduzione di Cassa
5.2.3.6	Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico	8.916.087
5.2.3.9	Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale	11.907.894
5.2.3.10	Beni mobili	140.559
6.2.3.1	Informatica di servizio	4.538
6.2.3.3	Opere varie	16.335
6.2.3.4	Calamità naturali e danni bellici	753.328
6.2.3.5	Opere idrauliche e sistemazione del suolo	1.650.803
6.2.3.6	Intese istituzionali di programma	3.773
6.2.3.7	Beni mobili	141.467
7.2.3.1	Informatica di servizio	378.028
7.2.3.4	Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale	299.679
7.2.3.5	Beni mobili	163.419
Totale		148.712.213
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti		
1.2.3.1	Informatica di servizio	28.255
1.2.3.2	Beni mobili	5.540
2.2.3.2	Informatica di servizio	21.666.173
2.2.3.5	Opere varie	20.331
2.2.3.8	Fondo progettazione opere pubbliche	235.530
2.2.3.9	Intese istituzionali di programma	1.506.901
2.2.3.10	Beni mobili	438.582
2.2.3.14	Enti ed organismi portuali	14.677.420
3.2.3.1	Edilizia di servizio	44.727.102
3.2.3.2	Interventi nel territorio di Trieste	2.155.825
3.2.3.3	Interventi nelle grandi città	421.446
3.2.3.4	Risanamento e ricostruzione zone terremotate	1.180.562
3.2.3.6	Edilizia scolastica	4.758
3.2.3.7	Edilizia giudiziaria	4.443.048
3.2.3.8	Opere stradali	11.432.290
3.2.3.9	Opere varie	2.430.257
3.2.3.10	Calamità naturali e danni bellici	5.938.484
3.2.3.19	Patrimonio culturale non statale	1.962.681
3.2.3.21	Patrimonio culturale statale	566.862
3.2.3.23	Intese istituzionali di programma	2.145.460
3.2.3.24	Beni mobili	125.376
3.2.3.25	Informatica di servizio	6.940

Segue: ELENCO 2

		Riduzione di Cassa
3.2.3.28	Aree sottoutilizzate	29.275.349
4.2.3.3	Opere marittime e portuali	302.698.950
4.2.3.4	Informatica di servizio	135.271
4.2.3.7	Sistemi Idroviari	13.714.367
4.2.3.10	Intese istituzionali di programma	12.191
4.2.3.11	Beni mobili	174.183
5.2.3.1	Edilizia di servizio	2.799.003
5.2.3.2	Attrezzature e impianti	4.207.240
5.2.3.3	Informatica di servizio	3.148.276
5.2.3.13	Beni mobili	35.055
5.2.3.14	Opere varie	5.350.743
7.2.3.1	Beni mobili	41.697
7.2.3.2	Informatica di servizio	40.895
	Totale	477.753.043
Ministero delle Comunicazioni		
1.2.3.1	beni mobili	133
2.2.3.4	Reti di comunicazione	12.838.518
3.2.3.1	Beni mobili	37.481
4.2.3.2	Beni mobili	3.748
5.2.3.1	Controllo emissioni radioelettriche	3.345.403
6.2.3.1	Beni mobili	5.575
7.2.3.2	Beni mobili	2.672
7.2.3.3	Ricerca scientifica	663.197
7.2.3.5	Progetti informatici strategici	766.845
8.2.3.1	Informatica di servizio	224.734
8.2.3.2	Beni mobili	141.352
	Totale	18.029.657
Ministero delle Politiche agricole e forestali		
1.2.3.1	Beni mobili	11.293
2.2.3.1	Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo	997.695
2.2.3.8	Beni mobili	31.218
3.2.3.2	Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo	33.497.180
3.2.3.3	Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario	38.073.957

Segue: ELENCO 2

		Riduzione di Cassa
3.2.3.4	Informazione e ricerca	2.172.663
3.2.3.6	Beni mobili	1.024.261
3.2.3.8	Informatica di servizio	32.895.691
3.2.3.13	Intese istituzionali di programma	956.172
3.2.3.16	Aree sottoutilizzate	38.766.647
4.2.3.3	Beni mobili	1.370.187
4.2.3.4	Edilizia di servizio	3.214.648
4.2.3.5	Informatica di servizio	729.316
Totale		153.740.927
Ministero per i beni culturali e le attività culturali		
1.2.3.1	Informatica di servizio	144.767
1.2.3.4	Beni mobili	844
2.2.3.1	Informatica di servizio	3.025.924
2.2.3.4	Patrimonio culturale statale	20.576.625
2.2.3.8	Beni mobili	165
2.2.3.10	Intese istituzionali di programma	15.527.927
2.2.3.11	Interventi a favore dei beni e delle attività culturali	662.792
3.2.3.1	Informatica di servizio	8.726.099
3.2.3.2	Enti ed attività culturali	13.082.235
3.2.3.5	Acquisizione di beni bibliografici e archivistici	1.766.207
3.2.3.8	Intese istituzionali di programma	823.378
3.2.3.11	Beni mobili	5.419
3.2.3.12	Patrimonio librario e archivistico statale	45.536.229
3.2.3.14	Ricerca scientifica	716.192
4.2.3.2	Informatica di servizio	823.508
4.2.3.4	Patrimonio culturale statale	70.057.706
4.2.3.5	Intese istituzionali di programma	493.768
4.2.3.8	Beni mobili	514.975
4.2.3.10	Sistema cartografico	869.852
5.2.3.2	Informatica di servizio	22.968
5.2.3.8	Beni mobili	24.568
5.2.3.10	Patrimonio culturale statale	43.088
Totale		183.445.237

Segue: ELENCO 2

		Riduzione di Cassa
Ministero della Salute		
1.2.3.2	Beni mobili	2.519
2.2.3.1	Beni mobili	57.098
2.2.3.4	Informatica di servizio	3.893.663
3.2.3.1	Beni mobili	175.898
4.2.3.1	Beni mobili	14.311
4.2.3.2	Tutela salute mentale	237.081
Totale		4.380.570
Totale complessivo		1.600.000.000

**CORREZIONI DI CARATTERE FORMALE
ALL'EMENDAMENTO 1.1000 INTRODOTTE DAL GOVERNO**

1. All'articolo 3, al comma 40, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a- bis) alla lettera b) sopprimere le parole: “, l'ordine di pagare”».

2. All'articolo 3-bis, comma 7, sostituire le parole: «l'ufficio di segreteria del tribunale tributario» con le seguenti: «l'ufficio di segreteria della commissione tributaria».

3. All'articolo 3-ter, inserire la seguente rubrica: «Differimento di termine».

4. All'articolo 6-ter, al comma 1, lettera e), capoverso 5-bis, sostituire le parole: «l'atto di indirizzo di cui al successivo articolo 3» con le seguenti: «l'atto di indirizzo adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

5. All'articolo 7-bis inserire la seguente rubrica: «Disposizioni in materia di unità immobiliari degli enti previdenziali».

6. All'articolo 10-bis, al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «dalla pubblicazione della presente disposizione» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

7. All'articolo 10-ter, al comma 1, alinea, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

8. All'articolo 11-ter, comma 6, sostituire le parole: «attuazione dell'articolo 11-ter della presente legge» con le seguenti: «attuazione dell'articolo 11-quater del presente decreto».

9. All'articolo 11-quater, al comma 11, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 1, comma 6» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 6».

10. All'articolo 11-quinquies, al comma 6, dopo le parole: «le società di cui al comma 1» inserire le seguenti: «del citato articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001».

11. All'articolo 11-decies:

al comma 1, sostituire le parole : «articolo 4 del presente provvedimento» con le seguenti: «articolo 11-nonies del presente decreto»;

al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «articolo 4» con le seguenti: «articolo 11-nonies».

12. All'articolo 11-quaterdecies, inserire la seguente rubrica: «Interventi infrastrutturali, per la ricerca e per l'occupazione».

13. All'articolo 11-quaterdecies, al comma 9, sostituire le parole: «16 luglio 2005» con le seguenti: «31 dicembre 2005».

14. All'articolo 11-quaterdecies, al comma 13, sostituire l'alinea con il seguente:

«Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:»

15. All'articolo 11-quaterdecies, al comma 15, sostituire le parole: «articolo 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 426» con le seguenti: «articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426».

16. All'articolo 11-quaterdecies, al comma 19, sostituire le parole: «La prima parte del comma 10 dell'articolo 155» con le seguenti: «Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 155».

17. All'articolo 11-quinquiesdecies, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «, alla raccolta a distanza».

18. All'articolo 11-quinquiesdecies, al comma 1, lettera d), secondo periodo, sostituire le parole: «giochi di cui al comma 29» con le seguenti: «giochi di cui al comma 292 del citato articolo 1 della legge n. 311 del 2004».

19. Trasformare il comma 1-bis dell'articolo 13 in un autonomo articolo 11-sexiesdecies.

N.B. - In considerazione del loro numero, gli emendamenti al testo del decreto-legge, non presi in considerazione a seguito della posizione della questione di fiducia sull'emendamento 1.1000, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, non vengono pubblicati nell'Allegato A e sono disponibili in bozza di stampa nel fascicolo n. 2 del 7 novembre 2005.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3617

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

Non posto in votazione (*)

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato, con correzioni di carattere formale, l'emendamento 1.1000 interamente sostitutivo dell'articolo 1 che compone il disegno di legge.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

TITOLO I

CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE

Articolo 1.

(Partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale)

1. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i comuni hanno titolo ad una quota di partecipazione all'accertamento fiscale pari al 30 per cento delle somme riscosse a titolo definitivo relative a tributi statali.

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonché quelle della partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale di cui al comma 1. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le ulteriori materie per le quali i comuni partecipano all'accertamento fiscale; in tale ultimo caso, il provvedimento, adottato d'intesa con il Direttore dell'Agenzia del territorio per i tributi di relativa competenza, può prevedere anche una applicazione graduale in relazione ai diversi tributi.

Articolo 2.

(Norme in materia di rafforzamento e di funzionamento dell'Agenzia delle entrate, della Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza)

1. All'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. Se vi è pericolo per la riscossione, l'ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, nonché dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405»;

b) nel comma 3 dopo le parole: «indicato nella dichiarazione,» sono inserite le seguenti: «ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-*bis*, emerge un'imposta o una maggiore imposta,».

2. Al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, alle frodi fiscali e all'economia sommersa, nonché le attività connesse al controllo, alla verifica e al monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente decreto, è autorizzata la spesa, nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2006, di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, per procedere, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti, ad assunzioni di personale per l'amministrazione dell'economia e delle finanze e all'incremento di organico ed alle assunzioni di personale del Corpo della Guardia di finanza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le quote di personale, nell'ambito del contingente massimo consentito ai sensi del precedente periodo, assegnate alle articolazioni dell'amministrazione dell'economia e delle finanze, nonché all'incremento di organico ed alle assunzioni di personale del Corpo della Guardia di finanza e sono stabilite le modalità, anche speciali, per il reclutamento, ivi inclusa la possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate, anche ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di ricorrere alla mobilità. In relazione al maggior impegno derivante dall'attuazione del presente decreto, a valere sulle disponibilità di cui al primo periodo, l'Agenzia delle entrate è autorizzata, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti, a procedere ad assunzioni di personale nel limite di spesa, rispettivamente, di 39,1 milioni di euro per il 2006 e di 69,5 milioni di euro a decorrere dal 2007, anche utilizzando le graduatorie formate a seguito di procedure selettive bandite ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. L'Agenzia delle dogane, attraverso le misure di potenziamento delle attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, previste dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, consegue maggiori diritti accertati per imposta sul valore aggiunto pari ad almeno 350 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 364 e 385 milioni di euro, rispettivamente, per gli anni 2007 e 2008. A tale fine, in attesa delle autorizzazioni alle assunzioni a tempo indeterminato necessarie a completare le proprie dotazioni organiche, l'Agenzia delle dogane si avvale di personale con contratto di formazione e lavoro, utilizzando i fondi destinati alla stessa Agenzia ai sensi del disposto di cui al n. 3) della lettera *i*) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1989, n. 349.

4. Le disposizioni previste dai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, per il rilancio del sistema portuale, riguardano tutti gli uffici dell'Agenzia delle dogane ove si provvede ad operazioni di sdoganamento.

5. Le intese di cui al comma 59 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzate all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto nella medesima norma, devono intervenire nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In mancanza le stesse si intendono positivamente acquisite.

6. Al fine di intensificare la sua azione, il Corpo della Guardia di finanza, fermo restando l'espletamento delle ordinarie attività ispettive nell'ambito delle proprie funzioni di polizia economica e finanziaria, sviluppa nel triennio 2005-2007 appositi piani di intervento finalizzati al contrasto dell'economia sommersa, delle frodi fiscali e dell'immigrazione clandestina, rafforzando il controllo economico del territorio, anche al fine di proseguire il controllo dei prezzi.

7. Per le finalità di cui al comma 3, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, la Guardia di finanza sviluppa un incremento dell'impiego delle risorse di personale nel contrasto all'economia sommersa, alle frodi fiscali e all'immigrazione clandestina, in misura non inferiore al 25 per cento medio annuo rispetto a quanto pianificato per l'anno 2005.

8. Al primo ed al secondo periodo del numero 2) del secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «o dell'articolo 63, primo comma», sono inserite le seguenti: «, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».

9. Al primo ed al secondo periodo, del numero 2), del primo comma, dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole «terzo comma» sono aggiunte le seguenti parole: «, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».

10. All'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. Se vi è pericolo per la riscossione, l'ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta»;

b) nel comma 3 dopo le parole: «indicato nella dichiarazione,» sono inserite le seguenti: «ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-*bis*, emerge un'imposta o una maggiore imposta,».

11. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, dopo le parole: «controlli automatici» sono inserite le seguenti: «, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici,».

12. Il quarto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è abrogato.

13. Il comma 5 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali 14 dicembre 2001, n. 454, è sostituito dal seguente:

«5. Il libretto di controllo, tenuto nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 2219 del codice civile, è detenuto dal titolare unitamente ai documenti fiscali a corredo ed è dallo stesso custodito per un periodo di cinque anni dalla data dell'ultima scritturazione».

14. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 6, primo comma, lettera *e*), le parole: «concessioni in materia edilizia e urbanistica rilasciate ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, relativamente ai beneficiari delle concessioni e ai progettisti dell'opera», sono soppresse, e sono aggiunte, in fine, le seguenti: «immatricolazione e reimmatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi»;

b) nell'articolo 7, quinto comma, dopo le parole: «attivata l'utenza» sono aggiunte le seguenti: «, dichiarati dagli utenti»;

c) nell'articolo 7, sesto comma, dopo le parole: «operazione di natura finanziaria» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione di quelle effettuate mediante versamento in conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro»;

d) nell'articolo 13, primo comma, lettera *c*), dopo le parole: «codice fiscale», sono aggiunte le seguenti: «e i dati catastali di cui all'articolo 7, comma 5».

TITOLO II
RIFORMA DELLA RISCOSSIONE

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione)

1. A decorrere dal 1° ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la società di cui al comma 2.

2. Per l'immediato avvio delle attività occorrenti al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 ed al fine di un sollecito riordino della disciplina delle funzioni relative alla riscossione nazionale, volto ad adeguarne i contenuti al medesimo obiettivo, l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) procedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla costituzione della «Riscossione S.p.a.», con un capitale iniziale di 150 milioni di euro.

3. All'atto della costituzione della Riscossione S.p.a. si procede all'approvazione dello statuto ed alla nomina delle cariche sociali; la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione è composta da dirigenti di vertice dall'Agenzia delle entrate e dell'I.N.P.S. ed il presidente del collegio sindacale è scelto tra i magistrati della Corte dei conti.

4. La Riscossione S.p.a., anche avvalendosi di personale dell'Agenzia delle entrate e dell'I.N.P.S. ed anche attraverso altre società per azioni, partecipa ai sensi del comma 7:

a) effettua l'attività di riscossione mediante ruolo, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché l'attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;

b) può effettuare:

1) le attività di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro società partecipate;

2) altre attività, strumentali a quelle dell'Agenzia delle entrate, anche attraverso la stipula di appositi contratti di servizio e, a tale fine, può assumere finanziamenti e svolgere operazioni finanziarie a questi connesse.

5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di cui al comma 4, lettera a), il Corpo della Guardia di finanza, con i poteri e le facoltà previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, attua forme di collaborazione con la Riscossione S.p.a., secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il comandante generale dello stesso Corpo della Guardia di finanza ed il diret-

tore dell'Agenzia delle entrate; con lo stesso decreto possono, altresì, essere stabilite le modalità applicative agli effetti dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

6. La Riscossione S.p.a. effettua le attività di riscossione senza obbligo di cauzione ed è iscritta di diritto, per le attività di cui al comma 4, lettera *b*), n. 1), all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

7. La Riscossione S.p.a., previa formulazione di apposita proposta diretta alle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione, può acquistare una quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di tali società ovvero il ramo d'azienda delle banche che hanno operato la gestione diretta dell'attività di riscossione, a condizione che il cedente, a sua volta, acquisti una partecipazione al capitale sociale della stessa Riscossione S.p.a.; il rapporto proporzionale tra i prezzi di acquisto determina le percentuali del capitale sociale della Riscossione S.p.a. da assegnare ai soggetti cedenti, ferma restando la partecipazione pubblica in misura non inferiore al 51 per cento. Decorsi ventiquattro mesi dall'acquisto, le azioni della Riscossione S.p.a. così trasferite ai predetti soci privati possono essere alienate a terzi, con diritto di prelazione a favore dei soci pubblici.

8. Entro il 31 dicembre 2010, i soci pubblici della Riscossione S.p.a. riacquistano le azioni cedute ai sensi del comma 7 a privati; entro lo stesso termine la Riscossione S.p.a. acquista le azioni eventualmente ancora detenute da privati nelle società da essa non interamente partecipate.

9. I prezzi delle operazioni da effettuare ai sensi dei commi 7 e 8 sono stabiliti sulla base di criteri generali individuati da primarie istituzioni finanziarie, scelte con procedure competitive.

10. A seguito degli acquisti delle società concessionarie previsti dal comma 7, si trasferisce ai cedenti l'obbligo di versamento delle somme da corrispondere a qualunque titolo in conseguenza dell'attività di riscossione svolta fino alla data dell'acquisto, nonché di quelle dovute per l'eventuale adesione alla sanatoria prevista dall'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

11. A garanzia delle obbligazioni derivanti dal comma 10, i soggetti di cui allo stesso comma 10 prestano, fino al 31 dicembre 2010, con le modalità stabilite dall'articolo 28 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, ovvero mediante pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato o sulle proprie azioni della Riscossione S.p.a., una cauzione per un importo pari al venti per cento della garanzia prestata dalla società concessionaria; nel contempo, tale ultima garanzia è svincolata.

12. Per i ruoli consegnati fino al 31 agosto 2005 alle società acquistate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7, le comunicazioni di inesigibilità sono presentate entro il 31 ottobre 2008.

13. Per effetto degli acquisti di cui al comma 7, relativamente a ciascuno di essi:

a) le anticipazioni nette effettuate a favore dello Stato in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso sono restituite, in dieci rate annuali di pari importo, decorrenti dal 2008, ad un tasso d'interesse pari all'euribor diminuito di 0,60 punti. La tipologia e la data dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

b) i provvedimenti di sgravio provvisorio e di dilazione relativi alle quote cui si riferiscono le anticipazioni da restituire ai sensi della lettera *a)* assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi;

c) gli importi riscossi in relazione alle quote non erariali comprese nelle domande di rimborso e nelle comunicazioni di inesigibilità presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono utilizzati ai fini della restituzione delle relative anticipazioni nette, che avviene con una riduzione del 10 per cento e che, comunque, è effettuata, a decorrere dal 2008, in venti rate annuali, ad un tasso d'interesse pari all'euribor diminuito di 0,50 punti; la tipologia e la data dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

d) la restituzione delle anticipazioni nette relative alle quote non erariali gravate dall'obbligo del non riscosso come riscosso, diverse da quelle di cui alla lettera *c)*, avviene, per l'intero ammontare di tali anticipazioni, con le modalità e alle condizioni previste dalla stessa lettera *c)*, a decorrere dall'anno successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilità.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze rende annualmente al Parlamento una relazione sullo stato dell'attività di riscossione; a tale fine, l'Agenzia delle entrate fornisce allo stesso Ministro dell'economia e delle finanze i risultati dei controlli da essa effettuati sull'efficacia e sull'efficienza dell'attività svolta dalla Riscossione s.p.a..

15. A decorrere dal 1° ottobre 2006, il Consorzio nazionale concessionari (C.N.C.), previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, opera in forma di società per azioni. Ai lavoratori dipendenti sono applicate le condizioni normative, economiche, giuridiche e previdenziali previste per i lavoratori di cui al comma 16.

16. Dal 1° ottobre 2006, i dipendenti delle società non acquistate dalla Riscossione S.p.a., in servizio alla data del 31 dicembre 2004 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e per i quali il rapporto di lavoro è ancora in essere alla predetta data del 1° ottobre 2006, sono trasferiti alla stessa Riscossione S.p.a., sulla base della valutazione delle esi-

genze operative di quest'ultima, senza soluzione di continuità e con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il predetto personale non può essere trasferito senza consenso del lavoratore in altra sede territoriale fino al 31 dicembre 2010. Resta fermo il riconoscimento di miglioramenti economici contrattuali tabellari previsti dal rinnovo in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto nei limiti di quanto già concordato nel settore del credito.

17. Gli acquisti di cui al comma 7 lasciano immutata la posizione giuridica, economica e previdenziale del personale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto; a tali operazioni non si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

18. Restano ferme le disposizioni relative al fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni. Alle prestazioni straordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), n. 1), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2003, n. 375, sono ammessi i soggetti individuati dall'articolo 2 del citato decreto n. 375 del 2003, per i quali la relativa richiesta sia presentata entro dieci anni dalla data di entrata in vigore dello stesso. Tali prestazioni straordinarie sono erogate dal fondo costituito ai sensi del decreto n. 375 del 2003, per un massimo di novantasei mesi dalla data di accesso alle stesse, in favore dei predetti soggetti, che conseguano la pensione entro un periodo massimo di novantasei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia.

19. Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2004, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, alle dipendenze dell'associazione nazionale fra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ovvero del consorzio di cui al comma 15 ovvero delle società da quest'ultimo partecipate, per il quale il rapporto di lavoro è in essere con la predetta associazione o con il predetto consorzio alla data del 1° ottobre 2006 ed è regolato dal contratto collettivo nazionale di settore, è trasferito, a decorrere dalla stessa data del 1° ottobre 2006 alla Riscossione S.p.a. ovvero alla società di cui al citato comma 15, senza soluzione di continuità e con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto.

20. Le operazioni di cui ai commi 7, 8 e 15 sono escluse da ogni imposta indiretta, diversa dall'imposta sul valore aggiunto, e da ogni tassa.

21. La Riscossione S.p.a. assume iniziative idonee ad assicurare il contenimento dei costi dell'attività di riscossione coattiva, tali da assicurare, rispetto agli oneri attualmente iscritti nel bilancio dello Stato per i compensi per tale attività, risparmi pari ad almeno 65 milioni di euro, per l'anno 2007, 160 milioni di euro per l'anno 2008 e 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

22. Per lo svolgimento dell'attività di riscossione mediante ruolo, la Riscossione S.p.a. e le società dalla stessa acquistate ai sensi del comma 7 sono remunerate:

a) per gli anni 2007 e 2008, secondo quanto previsto dall'articolo 4, commi 118 e 119, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferme restando le disposizioni di cui al comma 21;

b) successivamente, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

23. Le società partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7 restano iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se nei loro riguardi permangono i requisiti previsti per tale iscrizione.

24. Fino al momento dell'eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione S.p.a., ai sensi del comma 7, o contestualmente alla stessa, le società concessionarie possono trasferire ad altre società il ramo d'azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, nonché a quelle di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In questo caso:

a) fino al 31 dicembre 2008 ed in mancanza di diversa determinazione degli stessi enti, le predette attività sono gestite dalle società cessionarie del predetto ramo d'azienda, se queste ultime possiedono i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei quali tale iscrizione avviene di diritto;

b) la riscossione coattiva delle entrate di spettanza dei predetti enti è effettuata con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che per i ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i quali il rapporto con l'ente locale è regolato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si procede nei confronti dei soggetti iscritti a ruolo sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, applicabili alle citate entrate ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

25. Fino al 31 dicembre 2008, in mancanza di trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa determinazione dell'ente creditore, le attività di cui allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a. o dalle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7.

26. Relativamente alle società concessionarie delle quali la Riscossione S.p.a. non ha acquistato, ai sensi del comma 7, almeno il 51 per cento del capitale sociale, la restituzione delle anticipazioni nette effettuate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso avviene:

a) per le anticipazioni a favore dello Stato, nel decimo anno successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilità;

b) per le restanti anticipazioni, nel ventesimo anno successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilità.

27. Le disposizioni del presente articolo, relative ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, trovano applicazione, se non diversamente stabilito, anche nei riguardi dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione.

28. A decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti contenuti in norme vigenti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti alla Riscossione S.p.a. ed alle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, anche ai fini di cui all'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ed all'articolo 23-*decies*, comma 6, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47; per l'anno 2005 nulla è mutato quanto agli obblighi conseguenti all'applicazione delle predette disposizioni.

29. Ai fini di cui al capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la Riscossione S.p.a. e le società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7 sono equiparate ai soggetti pubblici; ad esse si applicano altresì le disposizioni previste dall'articolo 66 dello stesso decreto legislativo n. 196 del 2003.

30. Entro il 31 marzo 2006 il presidente del consorzio di cui al comma 15 provvede all'approvazione del bilancio di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44.

31. Agli acquisti di cui al comma 7 non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, relative all'obbligo di preventiva autorizzazione.

32. Nei confronti delle società partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7 non si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

33. Ai fini di cui al comma 1, si applicano, per il passaggio dei residui di gestione, le disposizioni previste dagli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

34. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano di trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

35. In deroga a quanto previsto dal comma 13, lettera c), restano ferme le convenzioni già stipulate ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'articolo 79, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

36. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 18:

1) al comma 1, le parole da: «agli uffici» a: «telematica» sono sostituite dalle seguenti: «, gratuitamente ed anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici pubblici»;

2) al comma 3, dopo la parola: «decreto», sono inserite le seguenti: «di natura non regolamentare»;

3) dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis. I concessionari possono procedere a trattamento dei dati acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 senza rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196»;

b) nell'articolo 19, comma 2, lettera *d-bis*), dopo la parola: «segnalazioni», sono inserite le seguenti: «di azioni esecutive e cautelari»;

c) nell'articolo 20, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato a campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore»;

d) nell'articolo 59:

1) è abrogato il comma 4-*bis*;

2) il comma 4-*quater*, è sostituito dal seguente: «4-*quater*. Per i ruoli consegnati fino al 30 giugno 2003 la comunicazione di inesigibilità di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *c*), è presentata entro il 30 giugno 2006»;

3) al comma 4-*quinquies*, le parole: «1° ottobre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2006».

37. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 118:

1) le parole: «Nell'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2004, 2005 e 2006»;

2) dopo le parole: «un importo», è inserita la seguente: «annuo»;

b) nel comma 119, la parola: «2004» è sostituita dalle seguenti: «degli anni 2004, 2005 e 2006».

38. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 426, secondo periodo, le parole: «20 novembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005»;

b) nel comma 426-*bis*:

1) le parole da: «30 ottobre 2003» a: «20 novembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003»;

2) le parole: «30 ottobre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2006»;

3) le parole: «1° novembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2006»;

c) dopo il comma 426-*bis* è inserito il seguente: «426-*ter*. Le somme versate ai sensi del comma 426 rilevano, nella misura del cinquanta per cento, ai fini della determinazione del reddito delle società che provvedono a tale versamento.»;

d) nel comma 427, le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».

39. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, le parole: «30 settembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «29 dicembre 2005».

40. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 47, sono inseriti i seguenti: «Art. 47-*bis*. - (*Gratuità di altre attività e misura dell'imposta di registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili*). - 1. I competenti uffici dell'Agenzia del territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e a svolgere gratuitamente le attività di cui all'articolo 79, comma 2.

2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui vendita è curata dai concessionari, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro»;

b) dopo l'articolo 72, è inserito il seguente: «72-*bis*. - (*Espropriazione del quinto dello stipendio e di altri emolumenti connessi ai rapporti di lavoro*). - 1. L'atto di pignoramento del quinto dello stipendio contiene, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, n. 4), del codice di procedura civile, l'ordine al datore di lavoro di pagare direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per il quale si procede e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto dello stesso codice di procedura civile, l'ordine di pagare:

a) nel termine di quindici giorni dalla notifica del predetto atto, il quinto degli stipendi non corrisposti per i quali, sia maturato, anteriormente alla data di tale notifica, il diritto alla percezione;

b) alle rispettive scadenze, il quinto degli stipendi da corrispondere e delle somme dovute a seguito della cessazione del rapporto di lavoro».

41. Le disposizioni dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che, fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo può essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni, relative alle modalità di iscrizione e di can-

cellazione ed agli effetti dello stesso, contenute nel decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503.

42. All'articolo 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le parole da: «già» a: «2004,» sono sostituite dalla seguente: «autorizzati».

TITOLO III

PEREQUAZIONE DELLE BASI IMPONIBILI

Articolo 4.

(Ambito di applicazione)

1. In anticipazione del disegno di perequazione delle basi imponibili contenuto nella legge finanziaria per l'anno 2006, operano le disposizioni del presente titolo.

Articolo 5.

(Plusvalenze finanziarie delle società)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 64, comma 1, è sostituito dal seguente: *1.* «Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente, ed i costi specificamente inerenti al realizzo di tali partecipazioni, sono indeducibili in misura corrispondente alla percentuale di cui all'articolo 58, comma 2»;

b) all'articolo 87, comma 1, nell'alinea, dopo le parole: «Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti» sono inserite le seguenti: «nella misura del 95 per cento»; nello stesso comma, lettera *a)*, la parola: «dodicesimo» è sostituita dalla seguente: «diciottesimo»;

c) all'articolo 97, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «*1-bis.* Agli effetti del comma 1, il requisito di cui all'articolo 87, comma 1, lettera *a)*, si intende conseguito qualora le partecipazioni sono possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della fine del periodo d'imposta»;

d) all'articolo 101, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «*1-bis.* Per i beni di cui all'articolo 87, fermi restando i requisiti ivi previsti alle

lettere *b*), *c*) e *d*), l'applicazione del comma 1 è subordinata all'ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente».

2. All'articolo 4, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, la parola: «secondo» è sostituita dalla seguente: «quarto».

3. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per le cessioni effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 6.

(Banche ed assicurazioni)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si tiene conto delle svalutazioni, delle riprese di valore e degli accantonamenti effettuati ai sensi dell'articolo 16, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173».

2. All'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3 le parole: «in misura pari al 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «in misura pari al 60 per cento».

3. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,60 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,40 per cento».

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 7.

(Spese di manutenzione degli immobili di proprietà delle imprese)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 90, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di immobili locati, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento del canone medesimo, dell'importo delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli interventi di cui alla let-

tera *a*) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione»;

b) nell'articolo 144, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i redditi derivanti da immobili locati non relativi all'impresa si applicano comunque le disposizioni dell'articolo 90, comma 1, ultimo periodo».

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

TITOLO IV

PREVIDENZA E SANITÀ

Articolo 8.

(Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari)

1. È istituito un Fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle aziende che conferiscono il trattamento di fine rapporto a forme pensionistiche complementari. Il predetto Fondo è alimentato da un contributo dello Stato, per il quale è autorizzata la spesa di 154 milioni di euro per il 2006, 347 milioni di euro per il 2007, 424 milioni di euro per ciascuno degli anni tra il 2008 ed il 2010 e 243 milioni di euro per il 2011, comprensivi dei costi di gestione. La garanzia del Fondo copre l'intero ammontare dei finanziamenti concessi a fronte dei conferimenti effettuati dalle imprese nel periodo 2006-2010 e dei relativi interessi. I criteri e le modalità di funzionamento e di gestione del Fondo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive. Con lo stesso decreto sono stabilite anche le modalità di recupero dei crediti erariali, prevedendo eventualmente anche il ricorso all'iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. In relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di TFR alle forme pensionistiche complementari, a decorrere dal 1° gennaio 2006, è riconosciuto, in funzione compensativa, l'esonero dal versamento dei contributi sociali da parte degli stessi datori di lavoro dovuti alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella misura dei punti percen-

tuali indicati nell'allegata Tabella A, applicati nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari. L'esonero contributivo di cui al presente comma si applica, prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora l'esonero di cui al presente comma non trovi capienza con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore, alla gestione di cui all'articolo 24 della citata legge n. 88 del 1989, l'importo differenziale è trattenuto, a titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro sull'ammontare complessivo dei contributi dovuti all'I.N.P.S. medesimo. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in 46 milioni di euro per l'anno 2006, 53 milioni di euro per l'anno 2007 e 176 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

3. All'articolo 50, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».

TABELLA A

2006	0,12 punti percentuali
2007	0,16 punti percentuali
2008	0,19 punti percentuali
2009	0,21 punti percentuali
2010	0,23 punti percentuali
2011	0,25 punti percentuali
2012	0,26 punti percentuali
2013	0,27 punti percentuali
dal 2014	0,28 punti percentuali

Articolo 9.

(Potenziamento di strumenti di programmazione finanziaria nel settore sanitario)

1. Al fine di garantire nel settore sanitario la corretta e ordinata gestione delle risorse programmate nell'ambito del livello di finanziamento cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché il rispetto del relativo equilibrio economico-

finanziario, a decorrere dal biennio economico 2006-2007, per le regioni al cui finanziamento concorre lo Stato, nel rispetto della propria autonomia contabile, costituisce obbligo ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla conseguente Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, la costituzione di accantonamenti nel proprio bilancio delle somme necessarie alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (SSN) e degli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato con il SSN, nell'ambito del proprio territorio, quantificati sulla base dei parametri previsti dai documenti di finanza pubblica. Ciascuna regione dà evidenza di tale accantonamento nel modello CE riepilogativo regionale di cui al decreto del Ministro della sanità in data 16 febbraio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2001, e al decreto del Ministro della sanità in data 28 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 2001. Qualora dai dati del monitoraggio trimestrale in sede di verifica delle certificazioni trimestrali di accompagnamento del conto economico, di cui all'articolo 6 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, si evidenzia il mancato o parziale accantonamento, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, segnala alla regione tale circostanza.

2. Al fine di garantire nel settore sanitario la corretta e ordinata gestione delle risorse programmate nell'ambito del livello di finanziamento cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché il rispetto del relativo equilibrio economico-finanziario, per l'anno 2005, per le regioni al cui finanziamento concorre lo Stato, nel rispetto della propria autonomia contabile, costituisce obbligo ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla conseguente Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, la costituzione di accantonamenti nel proprio bilancio delle somme necessarie alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali della dirigenza medico-veterinaria, della dirigenza dei ruoli sanitario, tecnico ed amministrativo e del personale del comparto del SSN, biennio economico 2004-2005, nell'ambito del proprio territorio, quantificati sulla base dei parametri previsti dai documenti di finanza pubblica. Ciascuna regione dà evidenza di tale accantonamento nel modello CE riepilogativo regionale di cui ai citati decreti in data 16 febbraio 2001 e 28 maggio 2001. Qualora dai dati del monitoraggio trimestrale in sede di verifica delle certificazioni trimestrali di accompagnamento del conto economico, di cui all'articolo 6 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, si evidenzia il mancato o parziale accantonamento, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, segnala alla regione tale circostanza.

Articolo 10.

(Trasferimento all'I.N.P.S. di competenze in materia di invalidità civile e certificazione di regolarità contributiva ai fini dei finanziamenti comunitari)

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) subentra nell'esercizio delle funzioni residue allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, *handicap* e disabilità, già di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stabilita la data di effettivo esercizio da parte dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse, umane, strumentali e finanziarie da trasferire.

3. Il personale trasferito ai sensi del comma 2 conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto degli enti pubblici non economici, in cui il personale trasferito dovrà confluire. A seguito del trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche del Ministero dell'economia e delle finanze e le relative risorse sono trasferite all'I.N.P.S..

4. Fino alla data stabilita con i decreti di cui al comma 2, resta fermo, in materia processuale, quanto stabilito dall'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

5. Per le controversie instaurate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di effettivo esercizio da parte dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite, la difesa in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze è assunta, ai sensi del predetto articolo 42, comma 1, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, da propri funzionari ovvero da avvocati dipendenti dall'I.N.P.S.

6. A decorrere dalla data di effettivo esercizio da parte dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, *handicap* e disabilità, nonché le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati anche all'I.N.P.S. La notifica va effettuata sia presso gli Uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia presso le sedi provinciali dell'I.N.P.S. Nei procedimenti giurisdizionali di cui al presente comma l'I.N.P.S. è liteconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile e, limitatamente al giudizio di primo grado, è rappresentato e difeso direttamente da propri dipendenti.

7. Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità

contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

Articolo 11.

(Totalizzazione dei periodi assicurativi ed integrazione tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311)

1. Ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'esercizio del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *o*), della legge 23 agosto 2004, n. 243, è autorizzata la spesa di 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

2. La dotazione relativa all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è integrata dell'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2005.

Articolo 12.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a 190 milioni di euro per l'anno 2005, 412 milioni di euro per l'anno 2006, 655 milioni di euro per l'anno 2007 e 987 milioni di euro a decorrere dal 2008, si provvede:

a) per l'anno 2005, quanto a 190 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) per gli anni successivi, quanto a 86 milioni di euro a decorrere dal 2006, mediante utilizzo di parte delle risorse riveniente dalla soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 59, comma 4-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, prevista dall'articolo 3, comma 36, lettera *d*), numero 1);

c) quanto a 65 milioni di euro per il 2007 e 160 milioni di euro a decorrere dal 2008, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in relazione a quanto disposto dall'articolo 3, comma 21;

d) quanto a 326 milioni di euro per il 2006, 504 milioni di euro per il 2007 e 741 milioni di euro a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 13.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato B

Integrazione all'intervento del senatore Piccioni nella discussione generale sul disegno di legge n. 3639

Oggetto dell'articolo 3 (relativo all'attuazione della PAC) è l'istituzione del Registro nazionale titoli, al fine di rendere pubblica la titolarità soggettiva dei titoli all'aiuto introdotti dalla riforma della PAC, di cui al regolamento (CE) n. 1782 del 2003.

La disposizione risponde essenzialmente ad esigenze di chiarezza in relazione al trasferimento dei titoli e alla garanzia di un'informazione certificata del loro valore e titolarità, e disciplina, nel rispetto dei requisiti dettati dalla fonte comunitaria citata, le modalità di calcolo, di registrazione e di attribuzione dei titoli stessi in presenza di decisioni amministrative o giurisdizionali. L'istituzione e la gestione del Registro in questione sono affidate all'AGEA, quale organismo di coordinamento per l'applicazione della riforma della PAC.

L'articolo 3 è stato modificato dalla Camera dei deputati con l'introduzione di norme relative: a) al pagamento dei premi comunitari in forma semplificata e più affidabile sotto il profilo della materiale erogazione dei premi; b) alla possibilità per l'ISMEA di accedere al registro nazionale Titoli; c) alla disciplina dei crediti degli Organismi Pagatori, riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663 del 1995 verso i percipienti, derivanti da pagamenti indebiti di provvidenze finanziarie previste dall'ordinamento comunitario, che vengono così assistiti da privilegio generale di grado uguale a quelli enunciati dall'articolo 2752 del codice civile in relazione ai crediti dello Stato per tributi; d) all'inserimento dell'Ente Agenzia del Demanio e dell'Ente Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in considerazione sia della natura delle funzioni svolte (di rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato) tra le amministrazioni dello Stato; e) è stato inoltre stabilito il divieto di porre sotto sequestro o pignoramento le somme dovute agli aventi diritto in base a disposizioni comunitarie, salvo che per il recupero dei pagamenti indebiti di tali provvidenze.

L'articolo 4 prevede misure per la gestione diretta del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) da parte dell'AGEA, cui peraltro tale gestione è stata già affidata dall'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. In ragione di tale norma e della considerazione per cui l'AGEA coordina l'attuazione della riforma della PAC, la disposizione in esame prevede che l'AGEA costituisca una società a capitale misto pubblico-privato, alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN, finora affidate all'esterno con gare d'appalto.

L'articolo 5 dispone in merito alla destinazione delle produzioni ritirate dai mercati, autorizzando l'AGEA a utilizzare tali eccedenze agricole come fornitura di prodotti agricoli, a fini di utilità sociale, a cittadini in-

digenti e organizzazioni assistenziali senza fine di lucro. La disposizione prevede altresì la possibilità, da parte delle istituzioni pubbliche che gestiscono servizi di mensa, di acquisto diretto dall'AGEA delle eccedenze ritirate, al solo prezzo di ritiro.

Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, sono stati inseriti due nuovi commi, relativi al Corpo forestale dello Stato: il comma 4-*bis* (sanando un'esclusione ingiustificata), ricomprende il personale del Corpo forestale dello Stato caduto nell'espletamento di servizi di polizia, di soccorso pubblico o durante i controlli nei settori agroalimentare e forestale, nei benefici previsti dalla legislazione vigente per le vittime del dovere tra le forze di polizia, mentre il comma 4-*ter*, in connessione con le modifiche introdotte dalla legge n. 89 del 2005 in materia di dirigenza regionale del Corpo forestale dello Stato, detta disposizioni per consentire, per il solo anno 2006, al personale che già svolge le funzioni di Comandante regionale, la possibilità di essere valutato ai fini dell'accesso alla qualifica di dirigente superiore, anche in assenza del requisito dell'anzianità nella qualifica di Primo dirigente.

L'articolo 5-*bis* dispone poi la proroga al 31 dicembre 2003 dell'incarico conferito all'AGEA di provvedere alla fornitura della quota di partecipazione italiana, in attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione Europea a favore dei Paesi in via di sviluppo. Tale disposizione è motivata dalla proroga della Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, cui l'Italia ha aderito con la legge n. 413 del 2000.

L'articolo 6 prevede la proroga di un anno dell'attività dell'Ente irriguo umbro-toscano, il cui termine, già prorogato più volte nel corso del tempo dalla sua istituzione, comporterebbe la cessazione dell'attività il 7 novembre 2005. Tale proroga appare necessaria in riferimento al complesso processo di privatizzazione dell'Ente.

L'articolo 7, in relazione alle prossime celebrazioni a Roma del 60° Anniversario della fondazione della FAO, autorizza il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ad utilizzare le risorse già disponibili in deroga ai limiti della legge finanziaria 2005.

Sen. PICCIONI

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori:

Alberti Casellati, Antonione, Baldini, Colombo, Costa, Cursi, D'Alì, Danzi, Giuliano, Lauro, Mantica, Massucco, Rizzi, Saporito, Servello, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Budin, De Zulueta, Giovanelli, Gubert, Manzella e Nessa, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa Occidentale.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sen. Semeraro Giuseppe

Modifica al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di assicurazioni (3647)

(presentato in data 08/11/2005).

Interrogazione orale con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

TOMASSINI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

nelle aree del nostro Paese prossime al confine svizzero è possibile ricevere e vedere i canali della radiotelevisione svizzera in lingua italiana, in particolare della RTSI;

l'attuale di diffusione del segnale è molto vasta, va da Como a Novara, coprendo la provincia di Varese, e comprende oltre 700.000 utenze; considerato che:

l'area geografica transfrontaliera italiana e svizzera colloquiano e collaborano quotidianamente, tanto che hanno creato una specifica comunità di lavoro regio insubrica, realtà che comprende 189.000 imprese e 1.132.000 occupati, con un saldo attivo nella bilancia commerciale di 17 miliardi di franchi ed un fatturato di 100;

la Regio Insubrica comprende il Cantone del Ticino, le province di Como, di Lecco, di Novara, di Varese e di Verbano-Cusio-Ossola, con una popolazione di circa due milioni e mezzo di abitanti;

la comunità regio insubrica rappresenta una ricchezza culturale e tradizionale, nonché uno strumento di lavoro, tesa allo sviluppo economico e sociale di tutta la zona interessata;

nata per riscoprire le radici storiche della regione interessata è divenuta una realtà istituzionale dal 1995 con l'istituzione della «comunità lavoro», nata da un forte senso di appartenenza e condivisione nel campo della mobilità di professionisti e lavoratori, della collaborazione nel campo

dell'istruzione, della sanità, dei trasporti, delle comunicazioni, della tutela ambientale, culturale e storica;

tali elementi di collaborazione nel tempo sono stati concretizzati con la stipulazione di numerosi trattati bilaterali tra la nazione italiana e quella svizzera nelle materie su indicate;

non può sfuggire, quindi, l'importanza che in tale rete di quotidiani e basilari rapporti rivestono anche la corretta trasmissione e ricezione televisiva,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario ed urgente adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni al fine di attribuire alla trasmissione dei segnali di confine in lingua italiana la necessaria tutela, qualificando il canale svizzero come un canale protetto, assumendo i conseguenti provvedimenti di carattere tecnico-operativo.

(3-02339)

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BEVILACQUA. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che la casuale scoperta, nel settembre 1980, di una testimonianza archeologica consistente in una villa risalente al 350 a. C. sullo splendido piano a picco sul mare di Menzinaro, in territorio di Montegiordano Marina, aveva fatto concentrare attorno a questo manufatto l'attenzione di molti esperti;

che alcuni importanti archeologi hanno ipotizzato che in quest'antica villa avesse stabilito la residenza estiva, durante i suoi spostamenti da Crotona, Metaponto e Taranto, il famoso matematico Pitagora;

che la Sovrintendenza per i beni culturali e ambientali della Regione Calabria, resasi conto dell'importanza di questo bene storico, ottenuto un finanziamento, aveva avviato una campagna di studi che aveva portato alla redazione di un progetto per la creazione di un piano viabile che consentisse di rendere l'area accessibile, oltre a mettere in luce l'intero manufatto;

che appena iniziati i lavori gli stessi furono sospesi perché s'instaurò tra il proprietario del sito ed il Comune di Montegiordano una vertenza giudiziaria tutt'ora in piedi;

che la Comunità Montana con sede in Trebisacce aveva incaricato i famosi architetti Paolo Portoghesi e Mario Pisani di progettare il centro della cultura e dell'arte, progetto inserito e pubblicato nel catalogo edito da Gangemi editore del 1988 intitolato «una piazza per Montegiordano»;

che nonostante una fitta corrispondenza tra autorità politiche locali – provinciali e regionali – a tutt'oggi, dopo circa 25 anni, non si è potuta appurare alcuna verità quanto ai finanziamenti ottenuti e ai progetti non ancora evasi;

che, nonostante sia segnalato fra gli itinerari turistici da visitare, il posto è recintato con filo di ferro adornato da un *box* d'alluminio in mezzo ad arbusti di ogni genere,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga di intervenire con massima urgenza per fare piena luce sull'intera vicenda ed individuare eventuali responsabilità, anche di natura contabile;

se non si ritenga necessario prendere opportune iniziative affinché venga seguito con attenzione l'evolversi della situazione;

se non si ritenga opportuno mettere a disposizione adeguati strumenti e ulteriori risorse al fine di restituire alla fruizione dei cittadini di Montegiordano e dell'intera comunità internazionale un patrimonio di sicuro pregio artistico e culturale che potrebbe offrire un'opportunità di sviluppo turistico-economico per tutto il territorio dell'Alto Jonio Cosentino.

(4-09625)

TOMASSINI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

l'obbligo dell'utilizzo dei proiettori anabbaglianti durante la marcia di giorno è stato sancito con l'entrata in vigore delle disposizioni correttive del codice della strada, introdotte dai decreti-legge 20 giugno 2002, n. 121, e 27 giugno 2003, n. 151, e successive modificazioni;

l'utilizzo dei proiettori si rende necessario in alcune ore del giorno ma è controproducente in altre, potendo costituire fonte di pericolo e causa di altri tipi di incidenti stradali, come già rilevato nell'atto di sindacato ispettivo 3-01140, pubblicato il 1° luglio 2003, seduta n. 427;

considerato che:

numerosi studi scientifici, tra cui quello di più recente pubblicazione sulla rivista «New Scientist», hanno evidenziato che l'utilizzo dei fari provoca un netto incremento dell'inquinamento atmosferico, a causa dell'aumento del consumo di carburante richiesto per mantenere le luci accese;

si stima, in base al numero delle automobili in circolazione nel nostro Paese, che l'aumento di emissione di anidride carbonica possa essere pari a 3,6 milioni di tonnellate;

visto che:

i fari sempre accesi rappresentano un costo per ogni utente, che spenderebbe circa 27 euro l'anno, 540 milioni di euro in tutto, cui aggiungere la sostituzione di elementi del mezzo quali batterie, accessori per l'illuminazione ed i proiettori accesi;

tali costi sarebbero ulteriormente aumentati in quanto per contenere l'inquinamento ambientale i veicoli dovrebbero essere dotati, al posto dei fari tradizionali, di luci *led*, che hanno un costo troppo elevato per il mercato di massa e che comportano anche un maggior utilizzo di carburante,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario promuovere l'abrogazione della disposizione normativa in questione o, in alternativa, prevedere diverse modalità di utilizzo dei proiettori, limitan-

done l'utilizzo diurno soltanto in alcune, e maggiormente definite, fasce orarie.

(4-09626)

FORMISANO, DONADI. – *Ai Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

il regolamento (CE) n. 1760/2000 ha disposto la creazione di un sistema di identificazione e registrazione dei bovini; questo sistema prevede l'apposizione di marchi auricolari che consentono di identificare ciascun animale e di individuare l'azienda in cui è nato;

il regolamento comunitario si è reso necessario a seguito della gravissima epidemia di encefalopatia spongiforme bovina (BSE), conosciuta giornalmisticamente come «crisi mucca pazza», quando le istituzioni internazionali e nazionali, con grave ritardo, si resero conto che per evitare il ripetersi di simili pericolose epidemie era necessario garantire agli operatori sanitari ed ai consumatori una maggiore sicurezza, possibile solo grazie alla rintracciabilità delle carni poste in vendita;

le istituzioni europee e nazionali hanno di conseguenza stabilito un quadro normativo completo a tutela della salute del consumatore, del quale, ovviamente, è necessario garantire l'applicazione rigorosa;

ciò nonostante diverse inchieste giornalistiche, tra cui il Rapporto sulla zoomafia del 2004, redatto dall'Osservatorio Nazionale Zoomafia della LAV, ha segnalato come le forze dell'ordine abbiano accertato negli ultimi anni, su tutto il territorio nazionale, moltissime infrazioni alla normativa comunitaria sul sistema di identificazione e registrazione dei bovini;

a riprova di quanto esposto, si segnala un recente caso verificatosi nel Comune di Aielli (L'Aquila), ove abitanti locali hanno sporto denunce per gli ingenti danni causati da capi bovini sprovvisti di marchi auricolari e lasciati incustoditi sul territorio, che si sono introdotti in fondi privati;

il 29 agosto 2005 la Giunta comunale di Aielli ha inoltre emesso un'ordinanza diretta ai proprietari dei capi bovini incustoditi, ma sembra che le forze dell'ordine locali non siano all'altezza di fronteggiare il problema e che nessuna delle autorità preposte si attivi per una soluzione definitiva;

la presenza accertata, sia pur in ordine sparso, sul territorio nazionale di capi bovini sprovvisti dei marchi auricolari è un rischio per tutti: per i cittadini dei comuni interessati dal fenomeno, che subiscono danni materiali senza poterli ricondurre direttamente ai responsabili; per la tutela della salute dei consumatori, che possono trovarsi ad acquistare carni provenienti da macelli non autorizzati, i cui animali proprio perché clandestini non hanno subito i dovuti controlli veterinari richiesti per legge; per lo Stato e per l'Unione europea, che possono subire importanti frodi fiscali,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro della salute, ed in particolare l'ufficio preposto alla tutela del benessere animale, all'igiene zootecnica e all'igiene urbana e

veterinaria, sia a conoscenza di questa situazione di illegalità persistente sul territorio nazionale, che danneggia la collettività e della quale esiste ampia documentazione, come da ultimo le denunce dei cittadini e l'ordinanza del Comune di Aielli;

se i Ministri interrogati possano disporre accertamenti urgenti rispetto alla grave situazione descritta, prevedendo anche il sequestro degli animali abbandonati.

(4-09627)

FORMISANO, DONADI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'articolo 47 della Costituzione della Repubblica Italiana «incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito»;

recenti fatti di cronaca hanno dimostrato come il sistema bancario è parso più incline alla commistione di interessi che a proteggere e conservare la fiducia della clientela, evidenziando gravi lacune nella catena dei controlli ad ogni livello, interno ed esterno al mondo bancario;

tra le pratiche illegittime messe in atto dal sistema degli istituti di credito italiani vi è quella dell'anatocismo bancario, ovvero la capitalizzazione trimestrale degli interessi che le banche applicano ai propri correntisti, quando il loro conto è in «rosso», e su base annuale per gli interessi a favore del cliente;

tali interessi fino al 2000 erano calcolati ogni tre mesi, mentre quelli a favore dei risparmiatori erano capitalizzati una volta l'anno;

con sentenza n. 21095/04 la Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo l'anatocismo bancario, che crea di fatto la figura del contraente debole e perciò un presupposto di lucro ingiusto;

la rivoluzionaria sentenza, che riguarda tutti i clienti che hanno pagato interessi alla banca quando il loro conto è andato in rosso, ha effetto retroattivo, per cui a partire dal 2000 i cittadini-contribuenti possono far ricorso e chiedere il giusto risarcimento;

le banche, che dovranno restituire tra i 20 e i 30 miliardi di euro ai correntisti, hanno rifiutato a tutt'oggi una qualsiasi soluzione conciliativa, rendendosi disponibili a rimborsare solo a fronte di una sentenza definitiva;

un gruppo di piccoli imprenditori e comuni cittadini della provincia di Trani-Barletta-Andria, così come in molte altre città italiane, hanno presentato a Banca Intesa, Banca di Roma e Credem legittima richiesta di risarcimento;

nonostante la richiesta ed un successivo intervento legale, le banche in questione hanno ritenuto opportuno non provvedere al risarcimento;

la Banca d'Italia, interessata dei casi in questione quale istituto di vigilanza, non si è mai espressa in proposito,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente di quanti siano, ad oggi, i cittadini-contribuenti danneggiati dall'illegittimo anatocismo bancario, o

di quante richieste di risarcimento siano state inoltrate sino ad oggi o di quante siano le richieste di risarcimento che hanno avuto riscontro positivo;

se sia a conoscenza di quali siano le ragioni per cui gli istituti di credito bancario rifiutano una qualsiasi soluzione conciliativa, vista la sentenza della Corte di Cassazione che li inchioda alle loro responsabilità;

se non ritenga opportuno, nei limiti delle proprie competenze, dialogare con la Banca d'Italia, autorità preposta alla vigilanza sul sistema bancario italiano, al fine di verificare la possibilità di porre in essere le misure necessarie a far sì che le sue controllate provvedano a risarcire i cittadini ingiustamente colpiti da anatocismo bancario.

(4-09628)

FORMISANO, DONADI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

con la legge 59/1997, «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa», si è proceduto, tra le altre, alla privatizzazione del settore del tabacco;

successivamente, con il decreto legislativo 283/1998, è stato istituito l'Ente Tabacchi italiani, ente pubblico economico;

nell'ambito di tale privatizzazione, con decreto ministeriale 67/1999, gli ex magazzini generi di monopolio sono stati trasformati in depositi fiscali locali, strutture dislocate su tutto il territorio nazionale preposte all'attività di stoccaggio tabacchi, approntamento ordini, rifornimento dei tabaccai e controllo dei pagamenti, e quindi ceduti alla società franco-spagnola Logista spa;

tale cessione ha comportato notevoli disagi ai gestori degli ex magazzini, che hanno dovuto sopportare ingenti esborsi economici sia per adeguare le proprie strutture ai nuovi dettami di legge sia per sostenere i costi dei nuovi sistemi di informatizzazione della rete distributiva;

tra le conseguenze della ristrutturazione, preoccupazione, angoscia e forte disagio tra gli addetti del settore, gestori e coauditori degli ex magazzini generi di monopolio, in alcuni casi sfociati in veri e propri drammi umani a seguito di licenziamenti per la disattivazione di molti ex magazzini,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno accertare le effettive conseguenze derivate dalla privatizzazione del settore tabacco avviando un'indagine per verificare lo stato attuale della rete distributiva dei tabacchi, su tutto il territorio nazionale, per valutare e misurare l'adeguatezza o meno dell'opera di ristrutturazione;

se il Ministro sia a conoscenza della grave situazione in cui versano alcuni addetti del settore in conseguenza della chiusura di molti ex magazzini.

(4-09629)

FORMISANO, DONADI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica n. 417/1974, art. 91, comma 1, stabilisce che «l'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente decreto non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico»;

il successivo comma 2 stabilisce che «il predetto personale che assuma altro incarico pubblico è tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione»;

il successivo comma 3 recita testualmente che «l'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore»;

infine, l'art. 92 ribadisce che il personale predetto «non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministro della pubblica istruzione»;

una recente sentenza del Consiglio di Stato ha ribadito il divieto per i docenti statali di insegnare anche in altre scuole, civiche o private, mettendo la parola fine alla causa intentata da un gruppo di docenti pubblici, in seguito alla diffida da parte del Ministero a interrompere il rapporto di lavoro instaurato con le scuole civiche del Comune di Milano;

risulta agli interroganti che malgrado la giusta posizione assunta sin dall'inizio dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la decisione del Consiglio di Stato, che ha riconfermato ciò, continuano a non trovare applicazione alcuna gli articoli del sopraccitato decreto del Presidente della Repubblica n. 417/1974, che di fatto vietano ai docenti di scuole pubbliche di insegnare, contemporaneamente, anche in altre scuole, civiche o private;

molti, infatti, risultano essere i docenti in scuole pubbliche che detengono plurimi incarichi e molte le scuole musicali, civiche e private, che impiegano come direttori o come insegnanti professori di ruolo titolari di cattedra nei conservatori e nelle scuole medie statali,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro abbia avuto modo di verificare se la sentenza del Consiglio di Stato, che ribadisce quanto stabilito dal Ministero dell'istruzione, sia stata debitamente trasmessa a tutte le strutture scolastiche periferiche della Repubblica e se il Ministero abbia provveduto a redigere e trasmettere opportuna circolare chiarendo che la questione giuridica sia da considerarsi superata e definitivamente risolta dalla pronuncia del Consiglio di Stato;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno mettere in atto tutte le misure affinché quanto stabilito dalle norme sopra citate trovi rigorosa applicazione;

se il Ministro sia informato di quanti siano ad oggi gli interessati che, ai sensi del comma 2 dell'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/1974, abbiano dato tempestiva comunicazione all'amministrazione e quante cessazioni dall'impiego precedente risultino operative e se non si ritenga tale situazione lesiva del diritto di accesso al mondo lavorativo e professionale di una generazione di giovani musicisti di fatto, da un decennio a questa parte, tagliati fuori da opportunità lavorative.

(4-09630)

MENARDI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che con provvedimento del dottor Gaspare Sparacia, Direttore generale del personale della polizia penitenziaria, del 3 maggio 2004 è stato indetto un concorso interno, per titoli di servizio ed esame, consistente in due prove scritte ed in un successivo colloquio, per complessivi 36 posti per la nomina alla qualifica di vice commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale;

che la Commissione esaminatrice del concorso è composta da: dottoressa Ilse Rusteni, Dirigente generale dell'amministrazione penitenziaria, con funzione di Presidente; dottor Antimo Pacifico, Dirigente superiore dell'amministrazione penitenziaria, con funzione di componente; dottor Michele Rizzo, Dirigente superiore dell'amministrazione penitenziaria, con la funzione di componente; dottor Nicolò Mangravite, Dirigente dell'amministrazione penitenziaria, con funzione di componente; dottoressa Maria Claudia Di Paolo, Primo Dirigente dell'amministrazione penitenziaria, con funzione di componente; dottoressa Antonella Rasola, Dirigente dell'amministrazione penitenziaria P. EC. C2, nella qualità di segretario;

che risulta allo scrivente che tutti i componenti sono dirigenti nominati dal precedente Governo di centro-sinistra;

che da quanto segnalato dalle organizzazioni sindacali SAPPE, OSAPP, SAG, SINAPPE, UGL e CISL, nella seconda decade del mese di ottobre 2005 la commissione esaminatrice sopra citata avrebbe iniziato a svolgere le prove orali per coloro i quali avevano superato le due prove scritte del concorso in oggetto, contravvenendo alle regole di correttezza e di imparzialità;

che risulta altresì all'interrogante che nei giorni 20, 21, 24 e 25 ottobre 2005 la predetta commissione avrebbe promosso alcuni candidati, nonostante gli stessi avessero fornito risposte insoddisfacenti o del tutto errate alle domande di diritto penale e di procedura penale;

che in taluni casi la commissione, per quanto risulta all'interrogante, avrebbe assunto comportamenti di parte nei confronti di alcuni aspiranti vice commissari,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia già a conoscenza di quanto esposto in premessa;

se non ritenga di accertare la correttezza e la trasparenza delle procedure concorsuali menzionate e, in caso di riscontri negativi, le eventuali

responsabilità dei componenti della commissione, al fine di sanare ogni forma di discriminazione nei confronti degli altri candidati.

(4-09631)

CURTO. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

nella giornata di lunedì 7 novembre 2005 un autentico nubifragio si è abbattuto sulla provincia di Brindisi determinando allagamenti sia nei centri abitati che nelle campagne circostanti;

nei centri abitati si sono registrati danni gravissimi alle abitazioni private e a molti edifici commerciali;

nelle campagne gli allagamenti hanno determinato danni ingentissimi alle colture, fatto che darà l'ennesimo duro colpo all'economia del settore,

si chiede di conoscere se il Governo non ritenga opportuno ed urgente decretare lo stato di calamità per l'intera provincia di Brindisi.

(4-09632)

MALABARBA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

all'inizio della seduta del Consiglio Comunale dell'11 ottobre 2005 il Sindaco di Lucca, dr. Pietro Fazzi, ha letto una relazione sul futuro della Gesam Gas, azienda che a Lucca distribuisce il metano assieme ad Enel Gas. Nel documento letto in aula il Sindaco ha denunciato un intervento a favore di Enel Gas nelle trattative avviate da Gesam per la ricerca di un nuovo *partner* industriale da parte di alte cariche dello Stato;

a seguito di tali dichiarazioni il Sindaco di Lucca è stato immediatamente sospeso dal proprio partito, Forza Italia;

i consiglieri della maggioranza al Comune di Lucca, così come la maggioranza degli assessori, non hanno richiesto le dimissioni del Sindaco né a tutt'oggi gli hanno revocato la fiducia;

particolare rilievo, che conferma le pesanti interferenze esterne sul sindaco, è stato dato sulla stampa locale, anche con intere pagine a pagamento;

sulla questione sta indagando la procura di Lucca,

si chiede di sapere, ritenendo che debba essere fatta assoluta chiarezza sulla vicenda, se non si intenda verificare se vi siano state pressioni che potessero condizionare Enel Gas nella scelta di un nuovo *partner* industriale.

(4-09633)

MAGNALBÒ. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la tutela del risparmio è sancita dalla Carta costituzionale della Repubblica italiana che, all'articolo 47, recita: «La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla pro-

prietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese»;

gli investimenti in valori mobiliari sono inoltre specificamente tutelati e disciplinati dal Testo Unico della finanza di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 e dal Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, che attribuiscono i poteri di vigilanza e controllo alla Banca d'Italia e alla Consob, stabilendo altresì rigide regole per l'emissione di valori mobiliari e per la loro sottoscrizione da parte dei risparmiatori;

risulta all'interrogante che:

nei giorni scorsi i principali organi di stampa hanno denunciato gravi e ripetuti illeciti perpetrati da alcuni Dirigenti aretini del Monte dei Paschi di Siena, a danno di alcuni imprenditori e risparmiatori locali, con un evidente coinvolgimento, almeno sotto il profilo dei presunti omessi controlli, da parte della stessa banca Monte dei Paschi di Siena Spa;

il 5 ottobre 2005, concluse le indagini preliminari, si è aperto presso il Tribunale di Arezzo il processo a carico dei detti Dirigenti del Monte dei Paschi di Siena, all'epoca dei fatti responsabili per Arezzo e provincia dell'area finanza dell'Istituto, ai quali si contestano i reati di truffa e appropriazione indebita, *ex artt.* 640 e 646 del codice penale, fattispecie aggravate dalle circostanze previste dall'art. 61, nn. 7 e 11, del codice penale;

il citato procedimento dibattimentale si è aperto a seguito dell'atto di denuncia presentato, il 26 luglio 2002, da un cliente dell'istituto di credito (Sig. Gian Pietro Failli) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo;

consta altresì all'interrogante che gli illeciti di cui sopra venivano posti in essere all'insaputa dei correntisti, attraverso artifici e raggiri, quali la falsificazione della firma, l'utilizzo di firme fotocopiate e l'esecuzione di operazioni finanziarie non autorizzate le quali – costituenti una vera e propria mala gestione finanziaria – hanno causato rilevanti danni di natura patrimoniale;

sono pendenti anche ulteriori iniziative giudiziarie avanzate da altri imprenditori ed in particolare dal Sig. Tito Ghezzi e dal Sig. Mugnai Stefano, aventi ad oggetto analoghi gravi illeciti, quanto al Sig. Tito Ghezzi con denuncia alla Procura della Repubblica del Tribunale di Arezzo e quanto al Sig. Mugnai Stefano con azione civile già pendente dinanzi allo stesso Tribunale;

i denuncianti si sono costituiti in Associazione ARIT, Associazione Risparmiatori e Imprenditori Traditi, con sede in Arezzo, ricevendo numerose segnalazioni, da diverse città italiane, di stessi comportamenti da parte di altre filiali del Monte dei Paschi di Siena;

il Sig. Failli, cliente abituale del Monte dei Paschi di Siena sin dal 1980, aveva iniziato ad operare in borsa negli anni 1993/94. Nel 1997, visti i rapporti fiduciari consolidati da tempo con l'istituto, il Monte dei Pa-

schi di Siena convinceva il citato correntista a suddividere il proprio capitale in azionario, obbligazionario e a reddito fisso;

a partire dalla seconda metà del 1999 il Sig. Failli, non ricevendo da tempo presso il proprio domicilio alcuna corrispondenza bancaria, esprimeva personalmente il proprio disappunto alla Direzione della banca, dalla quale veniva rassicurato riguardo l'andamento positivo del proprio credito bancario e l'immediato ripristino del servizio informativo da parte dell'istituto;

soltanto in un secondo tempo il denunciante veniva a conoscenza dell'esistenza di una falsa lettera di manleva in possesso del Monte dei Paschi di Siena, con la quale egli stesso, a detta dell'istituto di credito, avrebbe richiesto di trattenere presso la cassetta n. 98 della filiale aretina la propria corrispondenza;

nei mesi febbraio-marzo 2001 il denunciante veniva messo al corrente da due funzionari del Monte dei Paschi, il Dr. E. T. e il Dr. N. B., del fatto che il proprio deposito bancario si era ridotto dell'importo di circa due miliardi di lire;

a seguito di tale comunicazione, il Sig. Failli chiedeva al Monte dei Paschi di Siena di poter visionare tutta la documentazione attestante i movimenti bancari relativi alla propria situazione patrimoniale; dopo aver analizzato i relativi tabulati, il correntista veniva a conoscenza del fatto che il citato istituto di credito aveva posto in essere operazioni borsistiche di acquisto e di vendita e, in generale, investimenti finanziari fra cui fondi pensione, fondi comuni investimento, polizze e operazioni di fido, senza alcuna autorizzazione;

tali operazioni erano state avviate falsificando la firma del Sig. Failli, così come dei Signori Tito Ghezzi e Mugnai Stefano, oppure utilizzando una fotocopia della firma, o alcuni moduli che erano stati fatti sottoscrivere in bianco ai correntisti; dalla documentazione allegata alla citata denuncia, presentata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, è emerso inoltre che l'anagrafica del Sig. Failli è stata modificata ben quattro volte, e che la corrispondenza bancaria dello stesso era stata domiciliata presso una casella postale della filiale aretina, e che il Monte dei Paschi di Siena aveva concesso a favore del denunciante, ma sempre a sua insaputa, un fido pari a 1.000.000.000 delle vecchie lire, senza che tale operazione fosse segnalata alla Centrale rischi, come previsto dalla normativa interbancaria che regola l'assegnazione degli affidamenti; successivamente è stato acclarato che tale fondo veniva utilizzato da uno o più funzionari della banca per poter operare in Fib, vale a dire contratti *future* sull'indice Mib 30;

attraverso un meccanismo artificioso la Capogruppo aretina, per tramite dei Dirigenti e impiegati coinvolti, effettuava operazioni finanziarie per il Sig. Failli, per il Sig. Tito Ghezzi e per il Sig. Stefano Mugnai, a loro insaputa, qualificando il *dossier* titoli degli ignari investitori con il numero 28819; tali operazioni, quando registravano un attivo, venivano stornate sul *dossier* titoli dell'investitore n. 15513, viceversa quando com-

portavano una perdita erano stornate a carico degli stessi correntisti di cui sopra;

risulta altresì all'interrogante che, esaminando i fatti e le circostanze legati alla vicenda, la Guardia di Finanza ha ritenuto opportuno estendere le indagini anche ad altri soggetti, che all'epoca dell'accaduto, in qualità di correntisti, operavano in prodotti derivati presso la filiale Capogruppo di Arezzo;

sulla base delle informazioni acquisite sono stati convocati i Signori Tito Ghezzi, Giorgio Patrocchi, Monica Casulli e Stefano Mugnai, i quali hanno confermato che il *modus operandi* adottato dal Monte dei Paschi di Siena, relativamente alle operazioni di investimento effettuate presso l'Area finanza della stessa banca, trovava riscontro con quanto dichiarato dal Sig. Failli;

in particolare, gli stessi riferivano una serie di circostanze comuni e ricorrenti in tutti i casi esaminati: la posizione finanziaria era seguita direttamente dal Dott. Sandro Santinami, Dirigente della filiale di Arezzo; in ordine ai Fib 30 non sono stati mai effettuati ordini telefonici; esistenza, nei rispettivi documenti, di irregolarità dovute a firme non conformi e a contratti non firmati; esistenza di problemi in merito al ricevimento della corrispondenza bancaria relativa ai prodotti derivati; presenza di ingenti perdite di capitale;

l'Ufficio Ispettorato del Monte dei Paschi di Siena, nella persona del Dott. Renato Lauritano, a seguito dei reclami presentati dai citati correntisti ha eseguito un accertamento presso la Capogruppo di Arezzo, riguardante l'operatività in prodotti derivati dei citati clienti;

al termine del citato accertamento, il Dott. Lauritano perveniva alle seguenti conclusioni: l'assenza di moduli d'ordine e la presenza di disposizioni non sottoscritte dai clienti o con firme in fotocopia, per un totale di alcuni miliardi del vecchio conio; non sono stati adempiuti gli obblighi Consob che assegnano all'intermediario l'onere di informare prontamente e per iscritto l'investitore, appena le operazioni in strumenti derivati, da lui disposte, abbiano generato una perdita pari o superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a garanzia;

di fatto alcuni dirigenti della Capogruppo aretina avrebbero, in violazione del codice penale e delle vigenti disposizioni a tutela del risparmio, fornito false comunicazioni riguardo ai movimenti bancari dei conti correnti con l'intenzione di ingannare i risparmiatori, al fine di conseguire un ingiusto profitto, ponendo in essere numerose operazioni finanziarie di investimento ad altissimo rischio, con l'aggravante di aver commesso i fatti con abuso d'opera e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso;

il Dirigente della filiale di Arezzo, grazie alla completa omissione dei controlli da parte della Banca MPS Spa, attraverso il suo *modus operandi*, ha esposto fatti materiali non rispondenti al vero, omesso informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, in modo tale da indurre in errore i destinatari sulla loro situazione economica e finanziaria;

in ordine a quanto sopra riportato, il Dott. Lauritano da una parte ha individuato precise responsabilità che espongono la banca al rischio di dover sopportare danni economici non trascurabili, e dall'altra ha evidenziato l'inadeguatezza dell'attività di controllo sull'operatività dell'Istituto Monte dei Paschi di Siena della Direzione della Capogruppo di Arezzo;

nulla però dagli Uffici Centrali e dai vertici del Monte dei Paschi di Siena risulta che sia stato posto in essere, malgrado la gravità delle stesse denunce interne, a tutela dei clienti e dei risparmiatori;

risulta inoltre all'interrogante che il Sig. Failli, dal marzo 2001 al mese di novembre 2005, ha inviato oltre 300 raccomandate con ricevuta di ritorno - regolarmente pervenute - al Direttore generale del settore banche del Monte dei Paschi di Siena e al Direttore generale del servizio ispettivo, segnalando le gravissime irregolarità sopra descritte;

la condotta tenuta dai funzionari della citata filiale di Arezzo, oltre ad integrare i reati di cui agli articoli 640 e 646 del codice penale, viola i principi cardine stabiliti dal Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58/1998, e dal Regolamento Consob n. 11522/98;

la condotta degli intermediari finanziari è stata disciplinata in modo organico, per la prima volta, dalla legge n. 1 del 1991, il cui articolo 6 indica regole di comportamento a cui le banche e gli altri soggetti abilitati devono attenersi: infatti, in base a tale normativa, agli intermediari è fatto obbligo di eseguire non solo le prestazioni caratterizzanti in senso stretto le attività di investimento, ma anche e soprattutto di osservare una pluralità di obblighi di condotta per proteggere in maniera adeguata gli investitori dai rischi del mercato;

il quadro normativo si è poi ulteriormente evoluto a seguito dell'entrata in vigore della disciplina comunitaria in materia di servizi di investimento, concentrandosi prevalentemente sul settore bancario; la disciplina comunitaria attraverso la direttiva del 10 maggio 1993, n. 93/22/CEE, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari, ha attribuito agli Stati membri il compito di predisporre norme di comportamento applicabili sia alle imprese di investimento sia agli enti creditizi che operano sul mercato;

il processo di recepimento della normativa comunitaria è così giunto in Italia al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 (cosiddetto decreto Eurosim), all'interno del quale è stato specificamente regolamentato lo svolgimento dei servizi di intermediazione;

buona parte delle soluzioni contenute nel decreto Eurosim sono state infine recepite nel Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUIF), nel quale vengono individuati con chiarezza i criteri generali a cui le banche devono attenersi nella prestazione dei servizi di investimento;

quindi, ai sensi della normativa citata, la banca Monte dei Paschi di Siena, nello svolgimento dei propri servizi, era tenuta a rispettare una serie di obblighi di comportamento, alcuni di natura pre-contrattuale, come il dovere di acquisire dal cliente le informazioni necessarie per lo

svolgimento dei futuri servizi, altri – con cui si è inteso tutelare gli interessi degli investitori successivamente alla costituzione del rapporto – più specificamente attinenti alle cosiddette *conduct of business rules*, ossia l'obbligo per la banca di fornire al cliente tutte quelle informazioni strumentali per prendere scelte economiche ponderate e consapevoli, obbligo di assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento nelle situazioni in cui la banca si trova ad operare;

in virtù della citata normativa, la banca, nell'esercizio dei servizi di investimento, era tenuta a rispettare non solo gli obblighi di prestazione relativi alle diverse attività, ma anche quelle regole di comportamento volte ad assicurare un corretto svolgimento del rapporto fra intermediario e cliente;

in tema di specificazione degli obblighi a cui è tenuta la banca nell'esecuzione del proprio mandato, va peraltro considerata anche la normativa emanata dalla CONSOB al riguardo; le delibere CONSOB n. 5387 e 8850 hanno infatti stabilito che le società di intermediazione sono tenute ad operare con diligenza e professionalità, nonché secondo criteri di economia di operazione, in rapporto alla situazione finanziaria del cliente;

nello stesso senso il successivo regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari, adottato dalla CONSOB con delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 e successivamente modificato con delibera n. 11745 del 9 dicembre 1998, n. 12409, del 1° marzo 2000, n. 12498 del 20 aprile 2000, n. 13082 del 18 aprile 2001 e n. 13710 del 6 agosto 2002, ha poi provveduto a dettare un'ulteriore serie di norme ancora più specifiche e pregnanti, in particolare gli artt. 26, 27, 28 e 29 fissando regole e criteri di comportamento al fine di orientare l'attività degli intermediari, di facilitare la vigilanza degli organi di controllo, di accertare gli adempimenti e quindi di irrogare sanzioni;

alla luce dei fatti sopra descritti, non può certo dirsi, a giudizio dell'interrogante, che il Monte dei Paschi di Siena si sia attivato secondo i criteri sanciti dalla normativa citata e in particolare dall'articolo 21 del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, incorrendo quindi nella violazione di tale disposizione ed in una eventuale sanzione amministrativa, secondo quanto stabilito dall'articolo 190 dello stesso Testo Unico;

ad opinione dell'interrogante gli articoli 26, 28 e 29 del regolamento CONSOB, rispettivamente rubricati «Regole generali di comportamento», «Informazioni fra gli intermediari e gli investitori» e «Operazioni non adeguate», non hanno trovato alcuna applicazione nel caso concreto, sono state realizzate dalla Capogruppo aretina del Monte dei Paschi di Siena operazioni inadeguate, per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione;

alcuni mesi fa i risparmiatori e gli imprenditori italiani ingannati dall'istituto di credito si sono riuniti in un'apposita associazione denominata ARIT, e, in occasione dell'apertura del processo contro il citato Di-

rigente, hanno organizzato un *sit-in* di protesta nei pressi della filiale aretina del Monte dei Paschi di Siena;

il 20 ottobre 2005 il Sig. Failli, recatosi presso la citata filiale del Monte dei Paschi di Siena per chiedere ulteriori chiarimenti è stato invitato dal Direttore della filiale ad andarsene per non creare turbativa all'interno della banca. Il Direttore ha quindi invitato anche gli altri clienti presenti ad uscire, disponendo la chiusura della filiale per quaranta minuti;

quanto esposto in questa sede evidenzia non solo l'estrema carenza e la completa inefficacia dei sistemi di controllo affidati agli organi di vigilanza dell'istituto, bensì un grave e colposo comportamento di copertura e di insabbiamento da parte dei vertici del Monte dei Paschi di Siena in relazione alle descritte operazioni criminose poste in essere,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro in indirizzo siano a conoscenza di quanto sopra esposto,

se, in relazione alla normativa precedentemente citata, non si ritenga che il comportamento tenuto dal Monte dei Paschi di Siena abbia violato non soltanto i più generali principi di correttezza e buona fede, ma anche e soprattutto tutti gli obblighi di comportamento attribuiti alla banca dalla normativa di settore;

se non si ritenga che il Monte dei Paschi di Siena, alla luce degli accertamenti in essere, debba provvedere quanto prima a risarcire, integralmente e senza indugio, i risparmiatori vittime delle esposte azioni criminose;

se, in ragione delle violazioni di quanto disposto dall'articolo 21 del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 58/1998 e degli articoli 26, 28 e 29 del regolamento Consob 11522/98, non si ritenga di dover adottare urgentemente tutte le opportune iniziative di competenza affinché al Monte dei Paschi di Siena siano comminate le sanzioni previste in fattispecie dalla legge;

se non si ritenga opportuno, in via cautelativa, sino a che non saranno individuati tutti i soggetti responsabili dell'accaduto, che venga sospesa l'attività della filiale aretina del Monte dei Paschi di Siena;

se, infine, non si ritenga di dover individuare idonee formule di pubblicità delle pronunce giudiziali sia civili che penali emesse nei confronti degli istituti di credito e dei loro vertici, al fine di indurre le banche stesse ad imporre a tutti i propri dipendenti una rigorosa osservanza dei requisiti di professionalità e onorabilità, nonché il rispetto delle leggi che disciplinano il sistema del credito e del risparmio.

(4-09634)

